

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 22 dicembre 2022

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero dell'istruzione

DECRETO 13 ottobre 2022, n. 194.

Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (22G00204)

Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 novembre 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Nettuno e nomina della commissione straordinaria. (22A07082)

Pag. 20

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale di tre monete in argento da 5 euro appartenenti alla «Serie Fumetti: Diabolik», in finitura fior di conio con elementi colorati, millesimo 2023, confezionate in appositi tritici. (22A07189)

Pag. 80

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - DIABOLIK», in finitura fior di conio con elementi colorati, millesimo 2023. (22A07190)

Pag. 82



DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - EVA KANT», in finitura fior di conio con elementi colorati, millesimo 2023. (22A07191) Pag. 84

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - GINKO», in finitura fior di conio con elementi colorati, millesimo 2023. (22A07192) Pag. 85

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «100 Anni dell'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise», in versione fior di conio, millesimo 2023. (22A07193) Pag. 86

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste**

DECRETO 13 dicembre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela radicchio di Chioggia IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio di Chioggia». (22A07159) .. Pag. 88

DECRETO 13 dicembre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Formaggio Silter a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Silter». (22A07160) Pag. 90

DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sicilia dal 1° maggio al 31 agosto 2022. (22A07153) Pag. 91

DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Provincia autonoma di Trento dal 1° maggio al 7 ottobre 2022. (22A07154) ... Pag. 93

DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta dal 1° maggio al 6 ottobre 2022. (22A07155) Pag. 94

DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Basilicata dal 1° maggio al 30 settembre 2022. (22A07156) Pag. 95

DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° maggio al 1° settembre 2022. (22A07157) Pag. 96

DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 1° maggio all'8 agosto 2022. (22A07158) ... Pag. 97

Ministero della salute

DECRETO 22 settembre 2022.

Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale - anno 2022/2025. (22A07220) Pag. 99

DECRETO 30 settembre 2022.

Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina. (22A07125) Pag. 104

**Ministero
dello sviluppo economico**

DECRETO 23 agosto 2022.

Individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso. (22A07188) Pag. 137



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Diclofenac sodico, «Brexidadvance». (22A07120) *Pag. 141*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto (come estratto liquido essiccato) di Pelargonium sidoides DC, radix (Pelargonio radice) (1:8 - 10) (EPs 7630). Solvente di estrazione etanolo, «Kaloba». (22A07121) *Pag. 141*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trexother». (22A07122) *Pag. 142*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina fumarato, «Xetamed». (22A07123) ... *Pag. 143*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina fumarato, «Xetamed». (22A07124) ... *Pag. 143*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dabigatran Etxilato, «Dabigatran Etxilato Galenicum». (22A07165) *Pag. 144*

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Ofaqui» (22A07166). . *Pag. 145*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di atorvastatina, «Atorvastatina Viatrix», «Torvast» e «Xarator». (22A07167) *Pag. 145*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ialuronico, sale sodico e sulfadiazina argentinica, «Altergen». (22A07168) *Pag. 148*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atenololo, «Tenormin». (22A07169) *Pag. 148*

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Modalità di registrazione dei dati della selezione conservatrice. (22A07126) *Pag. 148*

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Adozione delle determinazioni, motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 14 novembre 2022, relative all'adeguamento ai valori limite per le emissioni di NOx di cui alla prescrizione n. 18 per l'esercizio della centrale termoelettrica AdI Energia S.r.l. di Taranto. (22A07161) *Pag. 148*

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto e Statte con riferimento alle emissioni in atmosfera in aree di colata continua. (22A07162) .. *Pag. 148*

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla raffineria della società ENI S.p.a. situata nei Comuni di Livorno e Collesalveti. (22A07163) *Pag. 149*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Approvazione della delibera n. 519/2022 adottata in data 27 maggio 2022 dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati. (22A07164) *Pag. 149*

Adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del PNRR. (22A07282) *Pag. 149*





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

DECRETO 13 ottobre 2022, n. 194.

Regolamento concernente la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potestà regolamentare dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'articolo 29, comma 1, concernente la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, il quale prevede che «con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo», nonché l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche;

Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;



Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 225 del 10 settembre 2020, con cui sono rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilità del 9 novembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021, recante modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Vista l'interpretazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonché della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimità del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo;

Ritenuto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonché alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianità di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ritiene, in merito all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali solo parziale ed esclude, pertanto, di poter estendere in via analogica la possibilità di valutare il servizio preruolo dei docenti delle scuole paritarie «ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilità scolastica e dell'accesso alle procedure concorsuali riservate»;

Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere, ai fini del computo dei cinque anni di insegnamento utili all'ammissione al concorso, il servizio svolto antecedentemente all'immissione in ruolo limitatamente alle scuole statali;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 73 del 3 febbraio 2022;

Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 16717 del 9 agosto 2022;

Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 1018 del 12 agosto 2022;

Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 01287/2022 (affare n. 01074/2022) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2022;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. GABMI n. 72885 del 2 settembre 2022, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOPTA:
il seguente regolamento

Art. 1.

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto è adottato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorsi selettivi per titoli ed esami indetti con bando nazionale con cadenza triennale e organizzati su base regionale, subordinatamente alla disponibilità di posti vacanti e disponibili nel triennio di riferimento.



3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

- a) Ministero: Ministero dell'istruzione;
- b) Ministro: Ministro dell'istruzione;
- c) USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali;
- d) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR;
- e) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166;
- f) Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
- g) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- h) bando: ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento;
- i) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- j) CEFR: il *Common European Framework of References for Languages* come definito dal Consiglio europeo.

Art. 2.

Requisiti di ammissione

1. È ammesso a partecipare alle procedure di cui al presente decreto il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

- a) laurea magistrale;
- b) laurea specialistica;
- c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
- d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
- e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.

2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente.

3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato pre-

stato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

4. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 3 circa la validità del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato.

5. I candidati devono, altresì, possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni.

6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 3.

Organizzazione del concorso e determinazione del contingente

1. La procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale.

2. L'USR responsabile della procedura cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 6.

3. L'USR cura, inoltre, l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione del periodo di formazione e prova di cui agli articoli 14 e 15.

4. Il numero dei posti da mettere a concorso è determinato con il bando ai sensi dei commi 5, 6 e 7.

5. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso.

6. Sono altresì messi a concorso i posti che si prevedono si rendano vacanti e disponibili, nel triennio di riferimento, relativo all'anno scolastico nel corso del quale è pubblicato il bando e ai due anni scolastici successivi, per collocamento a riposo per limiti di età, tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi.

7. Dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi.

Art. 4.

Bando di concorso

1. Il bando di concorso, adottato secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo, definisce le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro:

a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 2;

b) il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione;



c) il termine, il contenuto e le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso;

d) l'ammontare e le modalità di versamento del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo;

e) le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 6;

f) le modalità di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli articoli 7 e 8, assicurando la pubblicità della prova orale;

g) le modalità di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale;

h) i documenti richiesti per l'assunzione;

i) l'informativa sul trattamento dei dati personali.

Art. 5.

Procedura concorsuale

1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 7, nella prova orale di cui all'articolo 8 e nella successiva valutazione dei titoli.

2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione.

3. I programmi concorsuali sono indicati all'articolo 7, comma 2.

Art. 6.

Prova preselettiva

1. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva.

2. L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, si espleta contestualmente e con identiche modalità nelle sedi individuate dagli USR, anche in più sessioni qualora il numero dei candidati lo richieda.

3. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in più sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che siano assicurate l'omogeneità e l'equivalenza dei quesiti, così da garantire il medesimo grado di selettività della prova.

4. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

5. La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

6. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero, vertenti sui medesimi ambiti disciplinari di cui all'articolo 7, comma 2. La ripartizione dei quesiti tra gli

ambiti disciplinari è effettuata nel bando di concorso di cui all'articolo 4. Nel bando di concorso è altresì stabilita la durata della prova.

7. Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva.

8. A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l'altro.

9. Per ciascuno dei cinquanta quesiti a risposta multipla è attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata.

10. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio conseguito dal candidato è restituito al termine della prova stessa.

11. Alla prova scritta di cui all'articolo 7 è ammesso, sulla base all'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresì ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonché i soggetti di cui al comma 4, che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo.

12. Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari, *smartphone*, *tablet*, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, né possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

13. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

14. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta è pubblicato sul sito istituzionale di ciascun USR.

Art. 7.

Prova scritta

1. La prova scritta, unica per tutto il territorio nazionale, consiste in cinque quesiti a risposta aperta, che non devono avere ad oggetto tutti gli ambiti di cui al comma 2, e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3.

2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sui seguenti ambiti disciplinari:

a) Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto;

b) Modalità di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realtà delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

c) Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale



dell'offerta formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio;

d) Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all'interno di una adeguata progettazione pedagogica;

e) Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realtà del personale scolastico;

f) Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici;

g) Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilità tipiche del dirigente scolastico, nonché di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni;

h) Contabilità di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali;

i) Sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea.

3. I due quesiti in lingua inglese consistono ciascuno in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati. Detti quesiti vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), al fine di verificare il possesso della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del CEFR.

4. La prova scritta si svolge mediante l'ausilio di mezzi informatizzati nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR. La mancata presentazione per l'espletamento della prova nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso.

5. La durata complessiva della prova di cui al comma 1 viene definita nel bando di concorso.

6. La correzione della prova d'esame è effettuata dalla commissione anche con l'ausilio di procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalità che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalità digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale.

7. Nel corso della prova scritta, i candidati possono utilizzare, esclusivamente, leggi e atti aventi forza di legge, purché non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresì ammessi telefoni cellulari, *smartphone*, *tablet*, calcolatrici e ogni altro

strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In caso di violazione, è disposta l'immediata esclusione dal concorso.

8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 9 comma 2.

Art. 8.

Prova orale

1. La prova orale, la cui durata è definita dal bando di concorso, consiste in:

a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico;

b) una verifica della conoscenza e della capacità di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di più comune impiego presso le istituzioni scolastiche;

c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e una conversazione in lingua inglese.

2. La prova orale è superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 9, comma 3.

Art. 9.

Valutazione delle prove e dei titoli

1. Le commissioni esaminatrici dispongono di 230 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 30 per i titoli.

2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua inglese, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti per ciascuna risposta. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta è dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale.

3. Nell'ambito della prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 82 per il colloquio, di 6 per l'accertamento della conoscenza dell'informatica e di 12 per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale è superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti.

4. La commissione esaminatrice determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il



punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

5. Sono valutati gli incarichi e i servizi di cui alla tabella A effettivamente prestati per almeno centottanta giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.

6. Il punteggio finale è dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli.

Art. 10.

Predisposizione delle prove

1. L'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 6 e la prova scritta di cui all'articolo 7 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale della collaborazione di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Ministro con proprio decreto per ogni tornata concorsuale. I componenti del Comitato tecnico-scientifico, di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, sono scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Al Comitato sono aggregati componenti esperti nella lingua inglese, designati tra docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per la relativa classe di concorso. Questi ultimi partecipano all'attività del Comitato senza che la stessa comporti oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato.

2. Il Comitato tecnico-scientifico:

a) predispone i quesiti, in numero pari a tre volte il numero dei candidati, da cui si estraggono a sorte i quesiti da somministrare il giorno dello svolgimento della prova scritta;

b) redige i quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 7, comma 1, e quelli a risposta multipla di cui all'articolo 6, comma 6, ovvero valida i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione può essere demandata dal Ministero a soggetti esterni;

c) redige i quesiti a risposta chiusa in lingua inglese di cui all'articolo 7, comma 3;

d) definisce i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, da pubblicarsi prima dello svolgimento delle prove.

3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 8, comma 1 sono predisposti dalla Commissione esaminatrice, che sceglie altresì i testi in lingua inglese da leggere e tradurre.

4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennità, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati ad eccezione dei rimborsi spese spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione.

Art. 11.

Commissione esaminatrice

1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del dirigente preposto all'USR.

2. La commissione è composta da un presidente e due componenti. Salvo i casi di motivata impossibilità, è garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per più di due terzi dello stesso sesso. In sede di prova orale, la commissione è integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica.

3. Il presidente è scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di università statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente è esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni.

4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi, in entrambi i casi con un'anzianità, nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni.

5. A ciascuna commissione è assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 17 settembre 2015.

6. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo. Questi ultimi partecipano all'attività della Commissione senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

7. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purché in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo. Questi ultimi partecipano all'attività della Commissione senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato.

8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unità, la composizione della commissione iniziale è integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione è composta da un presidente, due componenti ed un segretario, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori



delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attività concorsuali. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale.

9. I provvedimenti di nomina delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni esaminatrici indicano almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalità di nomina previste dal presente articolo.

10. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalità telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.

Art. 12.

Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso e alla nomina di componente del Comitato tecnico-scientifico

1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso, nonché alla nomina quale componente del Comitato tecnico-scientifico:

a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale;

b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti;

c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti;

d) essere stati collocati a riposo da più di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando;

e) a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

f) avere relazioni di parentela, affinità entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o più concorrenti;

g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalità di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici;

h) essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.

Art. 13.

Graduatorie di merito

1. All'esito della procedura concorsuale i candidati sono collocati in una graduatoria regionale sulla base del punteggio di cui all'articolo 9, comma 6. A parità di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato.

2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'USR, nonché sul sito internet del Ministero.

3. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi.

4. Le graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assunzione nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente in ciascun USR, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica.

6. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresì eliminati dalla graduatoria i nominativi di coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima.

7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente decreto avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente decreto sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.

Art. 14.

Periodo di formazione e prova

1. I dirigenti scolastici sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di formazione e prova ai sensi della vigente normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il periodo di formazione e di prova ha una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovrà essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi.



3. Ai fini del comma 2 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di formazione e prova è sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi.

4. Il periodo di formazione e prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3.

5. Il periodo di formazione e prova assolve alla finalità di sviluppare, consolidare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico, osservate nell'azione svolta presso l'istituzione scolastica di assegnazione.

6. Le attività di formazione, organizzate dagli USR, hanno una durata complessiva minima di 50 ore e sono finalizzate all'arricchimento delle competenze professionali e culturali connesse alla funzione del dirigente scolastico. Il percorso di formazione può essere articolato in incontri formativi, seminari, laboratori di carattere operativo basati sullo studio di casi, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul *problem-solving* e può essere integrato da moduli di formazione *on-line*.

7. Al fine di supportare il dirigente scolastico neoassunto nello svolgimento dei principali compiti connessi alla funzione, gli USR predispongono e offrono specifiche azioni di accompagnamento, tutoraggio, consulenza professionale avvalendosi della collaborazione di dirigenti scolastici con funzioni di *tutor*, attraverso attività che si affiancano alla formazione di cui al comma 6. Tali attività, della durata di 25 ore, saranno calendarizzate funzionalmente agli impegni connessi alle scadenze operative.

8. Il dirigente preposto all'USR designa un dirigente scolastico con il compito di svolgere le funzioni di *tutor* per i dirigenti scolastici neoassunti. Ogni *tutor* segue al massimo tre dirigenti scolastici, svolge le funzioni di cui al comma 7 ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualità e l'efficacia dell'azione dirigenziale. Il *tutor* visita le istituzioni scolastiche di titolarità dei dirigenti neoassunti almeno due volte nel corso del periodo di formazione e prova e redige la relazione di cui all'articolo 15, comma 7. All'attività del *tutor* è riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. Al *tutor* è altresì riconosciuta una specifica attestazione dell'attività svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale.

9. Con successivo decreto del Ministro sono definiti:

a) le modalità organizzative, l'articolazione e i contenuti didattici generali delle attività di formazione di cui al comma 6;

b) le attività di accompagnamento di cui al comma 7;

c) le modalità e i criteri per la designazione dei *tutor*;

d) le modalità di documentazione del periodo di formazione e prova da parte del dirigente scolastico neoassunto;

e) ulteriori compiti e adempimenti del Ministero, degli USR e dei *tutor*;

f) eventuali forme di collaborazione con università e altri soggetti istituzionali nelle attività formative.

Art. 15.

Valutazione del periodo di formazione e prova

1. Il periodo di formazione e di prova assolve alla finalità di verificare la padronanza delle competenze professionali del dirigente scolastico, con riguardo all'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento particolare ai seguenti ambiti:

a) possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale;

b) possesso ed esercizio delle competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, la conduzione e la gestione dei gruppi e dei conflitti;

c) possesso ed esercizio delle competenze concernenti i rapporti con la comunità scolastica, il territorio e i referenti istituzionali;

d) possesso ed esercizio delle competenze concernenti l'analisi della realtà scolastica di assegnazione, nonché della progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento.

2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), sono valutate la capacità di svolgere le attività gestionali connesse con l'incarico dirigenziale e di ottemperare alle procedure previste dalla normativa vigente, in relazione agli atti di pertinenza del dirigente scolastico, nonché la correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali.

3. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera b), sono valutate la capacità di promozione, gestione e valorizzazione delle risorse umane a disposizione con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla formazione in servizio del personale, al sistema degli incentivi; lo svolgimento delle funzioni dirigenziali concernenti il periodo di formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio; il corretto esercizio dell'eventuale azione disciplinare.

4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), sono valutate, ai sensi della normativa vigente, la capacità di gestione degli organi collegiali, delle relazioni sindacali, del lavoro di rete, dei rapporti tra scuola, famiglie, comunità, territorio e istituzioni di riferimento.

5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), sono valutate la capacità di analisi del contesto socio-educativo, delle esigenze e delle aspettative della comunità educante, a partire dal rapporto di autovalutazione e dal piano triennale dell'offerta formativa, la capacità di progettazione e di sviluppo del piano di miglioramento e delle azioni di rendicontazione sociale.

6. I dirigenti preposti agli USR effettuano la valutazione del periodo di prova dei dirigenti scolastici neoassunti avvalendosi dei dirigenti tecnici e dei dirigenti amministrativi nelle aree funzionali dedicate alla dirigenza scolastica, ed in subordine di dirigenti scolastici di comprovata esperienza e specifica professionalità. Possono, in ogni



momento, in caso di necessità, disporre tempestivi interventi ispettivi al fine di verificare l'andamento del servizio svolto dai dirigenti neoassunti e di accertarne eventuali responsabilità.

7. Entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico il *tutor* invia una relazione dettagliata, comprensiva del parere, all'USR che provvede anche alla raccolta della documentazione relativa alle attività di formazione realizzate nonché delle risultanze delle eventuali verifiche effettuate, ed in generale di ogni elemento utile alla valutazione del servizio.

8. Il dirigente preposto all'USR procede alla valutazione dei dirigenti scolastici in periodo di formazione e prova sulla base della documentazione di cui al comma 7 e di eventuali ulteriori elementi conoscitivi. La documentazione del procedimento è parte integrante del fascicolo personale del dirigente scolastico.

9. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di conferma in ruolo.

10. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di mancato superamento del periodo di formazione e prova e provvede alla risoluzione del contratto e ad avviare la procedura per la ricollocazione nel ruolo di provenienza.

11. I provvedimenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente preposto all'USR, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilità.

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente scolastico costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del bando e della numerosità dei posti.

Art. 17.

Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano

1. Il concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano è bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo e di reclutamento della dirigenza scolastica.

2. Al fine di salvaguardare la specificità delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il concorso prevede lo svolgimento di parte delle prove scritte e orali in lingua slovena.

3. Il bando del concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalità di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli, i contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche,

nonché la sede di svolgimento delle prove. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento.

4. Nella commissione esaminatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena.

5. Il numero dei posti da destinare al concorso di cui al comma 1 è determinato con il bando di cui all'articolo 4.

Art. 18.

Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano

1. Sono fatte salve le potestà attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Art. 19.

Disciplina regolamentare del reclutamento

1. Il presente decreto recante la disciplina regolamentare del reclutamento dei dirigenti scolastici sostituisce il precedente decreto 3 agosto 2017, n. 138.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 13 ottobre 2022

Il Ministro dell'istruzione
BIANCHI

*Il Ministro
per la pubblica amministrazione*
BRUNETTA

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2944



Tabella A

Tabella di valutazione dei titoli del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica
Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali

A		Titoli culturali	
	A.1)	Diploma di laurea di vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea specialistica, diploma accademico di vecchio ordinamento e diploma accademico di II livello, ulteriori rispetto al titolo di accesso alla procedura dichiarato con l'istanza di partecipazione <i>Per ciascun titolo</i>	punti 2,50
	A.2)	Laurea triennale, diploma accademico di I livello, qualora non costituisca titolo di accesso alla laurea magistrale o specialistica o al diploma accademico di II livello di cui al punto A.1) o indicati quale titolo di ammissione alla procedura <i>Per ciascun titolo</i>	punti 1,00
	A.3)	Dottorato di ricerca; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 aprile 2009, n. 42 <i>Per ciascun titolo</i>	punti 3,00
	A.4)	Abilitazione scientifica nazionale a professore di I o II fascia di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 <i>Per ciascun titolo</i>	punti 3,00
	A.5)	Per attività di ricerca scientifica svolta per almeno un biennio sulla base di assegni ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ovvero di attività equiparabile svolta presso istituzioni accademiche estere, sono attribuiti complessivamente <i>Si valuta un solo contratto</i>	punti 1,50
	A.6)	Per ogni borsa di studio conseguita a seguito di pubblico concorso indetto da Università, Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca, ovvero per Istituzioni estere equiparabili, ed usufruita per almeno un biennio, purché diverse rispetto a quelle di cui al punto A.3	punti 0,50
	A.7)	Master di primo livello corrispondente a 60 CFU o titolo equiparato rilasciato da Università italiane o estere <i>Sino a un massimo di 1 master</i>	punti 1,00
	A.8)	Master di secondo livello corrispondente a 60 CFU o titolo equiparato rilasciato da Università italiane o estere. <i>Sino a un massimo di 2 master</i>	punti 1,50



	A.9)	Per la partecipazione all'assistentato Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad esso assimilabili stabiliti nell'ambito del programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico di assistente di lingua italiana all'estero conseguito a seguito di bandi del Ministero, ovvero per l'incarico di lettore di lingua italiana all'estero, per ogni titolo <i>Sino a un massimo di 2 titoli</i>	punti 0,50
	A.10)	Per il titolo di specializzazione sul sostegno sono attribuiti <i>Si valuta un solo titolo</i>	punti 1,00
	A.11)	Per il titolo di perfezionamento all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo abilitante all'insegnamento in CLIL in un paese UE; per la certificazione CeClil o per la certificazione ottenuta a seguito di positiva frequenza dei percorsi di perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del Direttore Generale del personale scolastico 6 aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza di Corsi di perfezionamento sulla metodologia CLIL della durata pari a 60 CFU, purché congiunti alla certificazione nella relativa lingua straniera di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 sono attribuiti Congiuntamente alla certificazione in C1 nella corrispettiva lingua Congiuntamente alla certificazione in C2 nella corrispettiva lingua <i>Si valuta un solo titolo</i>	punti 1,50 punti 2,00
		Avvertenze inerenti i titoli culturali Per i titoli di cui ai punti A.1), A.2), A.4, A.5), A.6), A.7), A.8) e A.11) si valuta un solo titolo per ogni anno accademico.	

B		Titoli di servizio e professionali	
	B.1)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato in qualità di dirigente scolastico o preside incaricato ai sensi dell'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 2,50
	B.2)	Per ogni anno scolastico di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 34 CCNL 2007 <i>Per un massimo di sei anni</i>	punti 1,75



	B.3)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le Istituzioni accademiche in qualità di supervisore del tirocinio ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. 315/1998 ovvero in qualità di tutor coordinatore o organizzatore ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 1,00
	B.4)	Inclusione nell'elenco degli esperti dei nuclei di valutazione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera f) del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80	punti 0,50
	B.5)	Per ogni anno accademico di servizio prestato presso le istituzioni scolastiche in qualità di tutor dei tirocinanti frequentanti i previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo attivo, del diploma quadriennale di Didattica della musica valido per l'accesso alle graduatorie per le classi di concorso 29/A e 30/A (ex 31/A e 32/A), o della laurea in Scienze della formazione primaria, o dei percorsi di specializzazione sul CLIL e sul Sostegno di cui al DM 249/2010 <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 1,00
	B.6)	Per ogni incarico formalmente attribuito per le funzioni strumentali, ai sensi dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. Per ogni incarico attribuito ai sensi dell'articolo 1, comma 83 della legge n. 107/2015 <i>Per un massimo di sei anni.</i>	punti 1,00
	B.7)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico di membro, diverso dal tutor, dei comitati per la valutazione di cui all'articolo 11 del Testo unico. <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 0,75
	B.8)	Per ogni anno scolastico in cui si è ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui all'articolo 11 del Testo unico <i>Per un massimo di tre anni</i>	punti 1,00
	B.9)	Per ogni contratto di docenza remunerata presso Università riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca <i>Per un massimo di quattro contratti</i>	punti 0,75
		Avvertenze inerenti i titoli di servizio e professionali Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico e/o accademico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati.	



NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.»

— Si riportano l'art. 29 comma 1 e l'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, S.O.

«Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). — 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.»

«Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). — 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica è istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali è stata attribuita personalità giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificità delle funzioni e

sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa.

2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali.

3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni.

4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale.

5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed è coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale.

6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica.

7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandi, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalità giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarità della sede di servizio.

8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalità di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualità di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalità di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad università, agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati.

9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, è equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalità di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendone salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo.

10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandi sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli.

11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.»

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.



— La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.

— Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 maggio 1994, n. 115, S.O.

— Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, S.O.:

«Art. 21.

1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonché gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalità giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificità ordinamentali.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge.

3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una più agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varietà delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio è per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilità statale e provinciale siano disagiati e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi.

4. La personalità giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sarà accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realtà territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sarà realizzato secondo criteri di gradualità che valorizzino le capacità di iniziativa delle istituzioni stesse.

5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche già in possesso di personalità giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 è costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria è attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilità della dotazione finanziaria, indifferente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilità di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica

istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria è stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, è spesa obbligatoria ed è rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa è costituita dalle disponibilità finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa è rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalità di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni.

7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalità giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche già dotate di personalità e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale.

8. L'autonomia organizzativa è finalizzata alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unità oraria della lezione, dell'unitarietà del gruppo classe e delle modalità di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalità di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attività didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attività didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale.

9. L'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralità di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di libertà progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attività indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttività scolastica e del raggiungimento degli obiettivi.

10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e



organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome.

11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresì attribuite la personalità giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificità proprie di tali istituzioni.

12. Le università e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attività di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario.

13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione è affidata ai regolamenti stessi.

14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonomia allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonché per le modalità del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. È abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificità del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonché delle specifiche professionalità e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri:

a. armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonché con quelle delle istituzioni scolastiche autonome;

b. razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p);

c. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g);

d. valorizzazione del collegamento con le comunità locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i);

e. attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della libertà di insegnamento.

16. Nel rispetto del principio della libertà di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicità della funzione, ai capi d'istituto è conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalità giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificità della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri:

a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati;

b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1;

c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianità di servizio, in armonia con le modalità previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione.

17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree.

18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione è realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica.

19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie.

20. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalità e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. È abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.»

— Si riporta l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.:

«Art. 39 (*Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time*). — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002.

2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bi-



lancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la Provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998».

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.



18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio.»

— Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 luglio 1999, n. 170:

«Art. 2 (*Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione*). — 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell'unitarietà del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'art. 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:

a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;

b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di valutazione del sistema dell'istruzione;

c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricula dei diversi tipi e indirizzi di studio;

d) sull'organizzazione generale dell'istruzione.

3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro.



5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è formato da trentasei componenti. Di tali componenti:

a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; è garantita la rappresentanza di almeno una unità di personale per ciascun grado di istruzione;

b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'università, del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il più ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni città e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL;

c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta;

d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni.

6. Il Consiglio superiore è integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, a norma dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando è chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, lettera c).

7. Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio è integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche.

8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili più di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel consiglio superiore può chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo è valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola.

9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalità per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonché per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.»

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 2003, n. 174, S.O.

— Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 agosto 2003, n. 186.

— Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2003, n. 187.

— Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2005, n. 112, S.O.

— Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133.

— Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2012, n. 33, S.O.

— Si riportano i commi 102, 103 e 107 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.:

«102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso nonché per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 2007:

a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche;

b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a).

103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 9 luglio 2007:

a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;

c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;

d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).»

«107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

— Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 5 aprile 2013, n. 80.

— La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162.

— Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2020, n. 6.



— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 42 del 20 febbraio 2001, S.O.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 2006, n. 114.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2009, n. 300.

— Il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante «L'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 2009, n. 233.

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 settembre 2020, n. 225.

— Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, recante «Modalità di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2021, n. 307.

Note all'art. 1:

— Si riporta l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 2020 n. 309:

«Art. 8

1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, è collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non è corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso è preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalità di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.»

Note all'art. 2:

— Il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000.

Note all'art. 6:

— Si riporta il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.:

«2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.»

Note all'art. 11:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 settembre 2015 n. 216.

Note all'art. 13:

— Si riportano i commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 agosto 1994, n. 185, S.O.:

«4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli di preferenza sono:

- 1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
 - 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 5) gli orfani di guerra;
 - 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
 - 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 8) i feriti in combattimento;
 - 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
 - 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
 - 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
 - 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - 19) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
 - 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato.
5. A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
 - b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
 - c) dalla maggiore età.»

Note all'art. 15:

— Si riporta il comma 93 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2015, n. 162.:

«93. La valutazione dei dirigenti scolastici è effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali:

a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale;



b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali;

c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunità professionale e sociale;

d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale;

e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunità scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.»

Note all'art. 19:

— Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2017, n. 220.

22G00204

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 novembre 2022.

Scioglimento del consiglio comunale di Nettuno e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 2022, con il quale il consiglio comunale di Nettuno (Roma) è stato sciolto ai sensi degli articoli 141, comma 2, e 227, comma 2-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto non è riuscito ad approvare il rendiconto di gestione riferito all'esercizio finanziario del 2021;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario l'intervento dello Stato mediante un commissariamento di adeguata durata per rimuovere gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico ed assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

La gestione del Comune di Nettuno (Roma) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Antonio Reppucci - prefetto a riposo;

dott.ssa Tania Giallongo - viceprefetto;

dott. Gerardo Infantino - dirigente di II fascia.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 novembre 2022

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 2022
Foglio n. 2892

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il Comune di Nettuno (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2019, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica.

All'esito di una recente operazione di polizia giudiziaria, è stata adottata una ordinanza cautelare, emessa in data 14 febbraio 2022 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, che ha riguardato sessantacinque persone indiziate di gravi reati, tra i quali figurano quelli di associazione di stampo mafioso (ex art. 416-bis c.p.) e di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso (art. 74 decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90 e 416-bis 1 c.p.)



Gli elementi forniti da tale indagine hanno, evidenziato la stabile presenza sul litorale romano di clan di stampo mafioso, in particolare di consorterie legate organicamente alla «ndrangheta» calabrese di cui costituiscono una articolazione territoriale denominata «locale», operante nei comuni di Nettuno e di Anzio.

Tenuto conto del predetto provvedimento giudiziario, dal quale emerge chiaramente il radicamento nel territorio di Nettuno della criminalità organizzata, e al fine di verificare la sussistenza di forme di condizionamento e di infiltrazione delle predette consorterie nell'amministrazione comunale, il Prefetto di Roma, con decreto del 21 febbraio 2022, ha disposto l'accesso presso il suddetto comune, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito. L'incarico alla commissione è stato poi prorogato dal Prefetto per ulteriori tre mesi.

Successivamente, a causa della mancata approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario del 2021, il consiglio comunale di Nettuno è stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 giugno 2022, adottato ai sensi degli articoli 141, comma 2, e 227, comma 2-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il comune è, dunque, attualmente gestito da un commissario straordinario.

Al termine dell'indagine ispettiva, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni sulle cui risultanze il Prefetto di Roma, sentito nella seduta del 28 settembre 2022 il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato per l'occasione con la partecipazione del procuratore della direzione distrettuale antimafia di Roma, ha inviato l'allegata relazione, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori locali con la criminalità organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione delle misure di cui al citato art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000.

La relazione prefettizia, partendo da risultanze giudiziarie anche risalenti nel tempo, ha rilevato il radicamento nel contesto locale di importanti famiglie mafiose dedite a traffici illeciti di varia natura «con coinvolgimenti anche nella politica locale», tali da determinare, già nel 2005, lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Comune di Nettuno, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo n. 267/2000, provvedimento che ha avuto definitiva conferma anche da parte del giudice amministrativo.

Sulla base delle risultanze emerse dalla richiamata operazione giudiziaria, la commissione d'indagine ha analizzato lo svolgimento e gli esiti della tornata amministrativa del 2019 che ha visto vincenti le liste collegate all'ex sindaco di Nettuno. L'indagine ispettiva ha evidenziato, innanzitutto, una parziale continuità con la consiliatura sciolta nell'anno 2005 per le rilevate infiltrazioni della criminalità organizzata, in quanto alcuni degli attuali componenti del civico consesso (assessori e consiglieri) hanno fatto parte di quella precedente amministrazione.

A questo proposito, la relazione prefettizia ha posto in rilievo che dalle predette indagini di polizia giudiziaria sono emersi «importanti elementi di riscontro», anche di tipo tecnico, «circa un vero e proprio supporto elettorale» da parte delle locali consorterie criminali alla compagine elettorale del sindaco di Nettuno, ed anche in favore di alcuni consiglieri comunali, rilevando altresì una presenza, intricata e trasversale, tra i candidati e i sottoscrittori delle liste elettorali, di soggetti aventi vincoli familiari o frequentazioni con esponenti mafiosi.

Più nel dettaglio vengono riferiti contatti telefonici tra il sindaco e un soggetto ritenuto contiguo alla locale criminalità organizzata; così anche risultano captazioni ambientali di consiglieri e assessori comunali nelle quali viene avanzata la richiesta di appoggio elettorale, a soggetti riconducibili alle note famiglie «ndranghetiste» insediatesi a Nettuno e ad Anzio. Tra i predetti amministratori, viene evidenziata la figura di un consigliere comunale nei cui confronti sono state accertate frequentazioni con ambienti malavitosi e che, inoltre, risulta essere stato rappresentante legale di una ditta nel cui assetto societario figurano soggetti controindicati, uno dei quali considerato di particolare spicco criminale. Fonti tecniche di prova hanno, altresì, attestato come la locale organizzazione criminale abbia sostenuto anche un altro candidato, primo dei non eletti, entrato comunque nel consiglio comunale di Nettuno a seguito di surroga dopo la nomina ad assessore di altro componente del consesso; per il predetto amministratore vi è stato l'interessamento di un suo stretto congiunto, che ha ricoperto cariche elettive in un comune limitrofo, e che ha richiesto appoggio elettorale ad un noto esponente mafioso del posto.

L'organo ispettivo ha svolto, al riguardo, una approfondita disamina degli atti elettorali, verificando gli elenchi dei sottoscrittori delle predette liste elettorali, dalle quali è emersa una «notevole promiscuità dei sostenitori», avendo accertato che alcuni firmatari di una lista si trovano ad essere candidati in altre, sempre però della stessa coalizione risultata vincente. Inoltre, nei riguardi di alcuni amministratori eletti, sono emerse frequentazioni, rapporti familiari (diretti o indiretti) e cointeressenze con appartenenti al contesto criminale locale, oltreché posizioni di un potenziale conflitto di interesse. A tal fine, la relazione si sofferma sulla vicenda che ha interessato un consigliere comunale, stretto congiunto di un ex amministratore comunale dell'ente sciolto per infiltrazione mafiosa nel 2005. A quest'ultimo, il primo cittadino con decreto sindacale ha conferito, nel 2021, un incarico di collaborazione a titolo gratuito in materia di demanio e attività produttive. La commissione rileva al riguardo che, nell'esercizio di tale incarico, egli si è adoperato per l'affidamento di una attività commerciale ad una ditta di cui è socio proprio il suddetto consigliere comunale, suo stretto congiunto.

Per quanto attiene all'assetto burocratico, la commissione di indagine ha approfondito la posizione di un dipendente comunale che ha ricoperto ruoli di particolare rilievo nell'apparato amministrativo comunale, soprattutto nei settori finanziari, nell'ambito dei quali la sua gestione non ha rispettato i canoni di legalità e di buon andamento dell'azione amministrativa. La commissione d'accesso ha evidenziato, infatti, che nei suoi confronti e in quelli del sindaco *pro tempore*, risulta accertata la responsabilità contabile per la «manipolazione del rendiconto 2009» e una condanna a risarcire il comune; lo stesso, inoltre, è stato deferito nell'agosto 2020 all'autorità giudiziaria competente per il reato di cui all'art. 323 c.p., avendo adottato una determina viziata da conflitto di interessi e con la quale «incamerava indebitamente l'importo di 35.000 euro a titolo di spese legali, mai sostenute», somme poi restituite all'ente dopo l'avvio dell'indagine. A ciò si aggiungono segnalazioni di ulteriori irregolarità, tra cui una nota del dicembre 2020, con la quale «comunicava, contrariamente al vero», il dato relativo alla popolazione residente a Nettuno al 31 dicembre 2019, maggiorandone i dati rispetto a quelli Istat, per consentire l'adeguamento al 2021 delle corrispondenti indennità di carica spettanti agli amministratori comunali, adeguamenti poi revocati in autotutela al fine di evitare danni erariali.

I lavori svolti dalla commissione d'accesso hanno preso in esame l'intero andamento gestionale dell'amministrazione comunale, facendo emergere una grave carenza organizzativa dell'ente, da cui è derivato un generale disordine amministrativo e numerose irregolarità nella gestione della cosa pubblica.

Particolare attenzione è stata posta in sede ispettiva alle procedure di appalto avviate dall'ente locale, in quanto dalle risultanze investigative e giudiziarie è venuta alla luce l'esigenza, «fortemente avvertita dalla criminalità organizzata», di individuare imprese «pulite» per l'acquisizione delle commesse pubbliche. Sulla base di tali indicazioni, la commissione d'accesso ha soffermato la propria attività sui rapporti tra alcuni imprenditori, formalmente privi di pregiudizi penali, con soggetti contigui all'ambiente della criminalità mafiosa locale. Proprio a questo riguardo, fu individuato un noto imprenditore operante in quel comune, le cui imprese sono state destinatarie dei principali appalti e affidamenti comunali. La commissione evidenzia il suo legame con soggetti riconducibili alla criminalità organizzata, in particolare, con uno di essi; al riguardo viene evidenziato che le rispettive consorti sono socie di un'attività commerciale in una zona centrale del comune.

In questa rete di rapporti, il predetto dipendente comunale risulta essere «il principale punto di snodo», comprovato dalle risultanze investigative sul suo cellulare, da cui risultano essere intercorsi tra lo stesso e i suddetti imprenditori continui contatti e da cui emerge, tra l'altro, il suo interessamento a sbloccare i pagamenti a favore di un'impresa per lavori edili nel cimitero comunale.

Tra i lavori in appalto e subappalto assegnati ad imprese riconducibili al suddetto imprenditore, vengono segnalati i lavori di realizzazione e di sistemazione provvisoria di un pubblico parcheggio, nonché l'affidamento diretto di manutenzioni stradali, assegnate queste ultime in somma urgenza pur non ricorrendo nel caso concreto i requisiti di legge previsti per tale procedura. A ciò si aggiungono numerosi lavori ottenuti in sub appalto, tra i quali, in alcuni casi, non sono state rinvenute agli atti comunali le fatture quietanzate dalle ditte subappaltatrici, irregolarità che avrebbero di per sé determinato la sospensione dei successivi pagamenti.



L'attività ispettiva ha consentito, inoltre, di accertare che altri pubblici appalti sono stati affidati ad imprese riconducibili a soggetti contigui agli ambienti della criminalità organizzata, affidamenti in parte disposti in violazione delle linee guida ANAC poste a tutela del principio della concorrenza in caso di importi «sotto soglia».

Di particolare interesse per le verifiche della commissione d'accesso sono risultati gli affidamenti diretti dei servizi cimiteriali ad imprese di fatto riconducibili ad altro gruppo societario, al fine di eludere le disposizioni dettate dalla normativa antimafia; o anche, come attestato da mezzi tecnici di prova, nel caso di una più recente gara di appalto, sempre relativa ai servizi cimiteriali, nella quale il relativo bando è stato predisposto prevedendo specifici requisiti tecnici detenuti solo dall'impresa aggiudicataria per l'interessamento di un assessore comunale.

Indebite interferenze e irregolarità amministrative vengono riferite anche nelle procedure di assegnazione delle attività di pulizia e custodia delle aree destinate a parcheggio per l'accesso del pubblico alla fascia costiera di una località comunale; a questo riguardo, viene evidenziato il brevissimo periodo di pubblicazione dell'avviso, determinando la partecipazione alla gara nell'anno 2020 di una sola associazione. Quest'ultima è stata preferita, anche nel successivo bando dell'anno 2021, in base al progetto ritenuto dalla commissione di gara meritevole di un punteggio aggiuntivo rispetto a quello di altre candidature in ragione del personale impiegato nel servizio; in realtà, il progetto esaminato era identico a quello dell'anno precedente e prevedeva lo stesso impiego di personale. È al riguardo significativo che la predetta associazione affidataria è di fatto gestita da uno stretto familiare di un amministratore comunale.

Criticità in parte analoghe sono state segnalate nel corso della procedura negoziata, finanziata dalla regione Lazio, per la fornitura di materiale informativo e servizio di assistenza per la gestione telematica delle prenotazioni e degli accessi alle spiagge. Anche in tale procedura sono emerse, in sede di indagine della polizia giudiziaria, diverse anomalie e irregolarità, nonché l'interessamento di un assessore comunale. La commissione d'accesso ha evidenziato una prima anomalia consistente nel breve tempo di pubblicazione della richiesta delle offerte inserita sul portale del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA). La commessa veniva poi affidata ad una società preferita ad altre ditte partecipanti alla gara, una delle quali però è risultata avere la stessa compagine societaria e il medesimo rappresentante legale dell'impresa aggiudicataria. L'organo ispettivo ha rilevato, altresì, che nonostante l'urgenza della procedura concorsuale non è mai stato consegnato dalla ditta affidataria il materiale informatico oggetto della gara né vi è stato alcun sollecito da parte del Comune di Nettuno, se non dopo l'interesse prestato alla procedura concorsuale dalla commissione di accesso.

Particolare attenzione è stata posta dalla Commissione ai piani di riqualificazione urbana del Comune di Nettuno, progettazioni recentemente approvate dalla regione Lazio. Tali piani, che consentono di fatto di cambiare la destinazione d'uso di aree agricole e di eseguire opere di urbanizzazione, hanno suscitato l'interesse delle consorterie mafiose presenti sul territorio perché considerati occasione di illecito arricchimento e di accaparramento di appalti pubblici. A conferma di tale assunto, le puntuali verifiche sugli elenchi dei proprietari dei fondi inseriti nelle aree interessate dai piani - controlli che hanno riguardato solo un campione dei lotti interessati - hanno fatto emergere molti nominativi riferibili, direttamente o indirettamente, al clan mafioso denominato «locale di Anzio/Nettuno».

Ulteriori irregolarità sono state rilevate nelle procedure seguite dall'ente locale per l'assegnazione delle concessioni di spiaggia libera, sia in relazione agli adempimenti di gara che ai soggetti individuati come concessionari. La commissione d'indagine ha segnalato che le aree messe a gara sono state rinnovate agli stessi soggetti già concessionari, molti dei quali legati alle locali consorterie criminali, così determinando una progressiva riduzione dell'interesse a partecipare alle relative procedure.

Carente è risultata anche l'attività istruttoria dei competenti uffici comunali che non hanno mai verificato per ciascuna istanza ed operatore economico la regolarità dei pagamenti dei canoni concessori, come invece richiede espressamente il regolamento comunale. Così come è risultato deficitario il controllo sulla sussistenza dei requisiti antimafia in capo ai richiedenti l'autorizzazione ad effettuare servizi connessi alla balneazione, nonché il rispetto del principio della trasparenza amministrativa.

La commissione d'accesso si è poi soffermata sulla gestione di una società *in house*, che per statuto è destinata al «perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente proprietario, ovvero l'erogazione di servizi

ed attività ad esso connesse», ponendo innanzitutto in rilievo il dato significativo del costante aumento del personale in essa impiegato, oltre che «l'anomalo ricorso all'affidamento diretto in assenza di evidenze che dimostrino la maggiore convenienza di tale scelta rispetto al ricorso al mercato». Proprio in relazione all'assunzione del personale, l'attività ispettiva ha rilevato che il predetto funzionario comunale, nell'ambito delle procedure di assunzione svolte nel 2009 ha selezionato alcuni candidati, tra i quali suoi stretti congiunti poi effettivamente assunti e tuttora in servizio. Peraltro, in relazione alle procedure di selezione e di assunzione del personale dipendente della società *in house* sono stati avviati dalla competente autorità giudiziaria due distinti procedimenti penali. A ciò si aggiunge che tra il personale dipendente vi sono soggetti con pregiudizi penali o aventi rapporti di frequentazioni con appartenenti alla malavita locale.

Riguardo poi all'attività della partecipata, la commissione d'accesso ha evidenziato un progressivo ampliamento dei servizi prestati a supporto del Comune di Nettuno, con il corrispondente «sostanziale svuotamento delle funzioni» direttamente esercitate dall'apparato comunale, un aumento del costo del personale, nonché un anomalo ricorso ad affidamenti diretti in molti servizi, spesso per periodi brevi e con proroghe ripetute.

Condizionamenti e irregolarità nella gestione amministrativa dell'ente locale sono state individuate anche nelle attività di riscossione dei tributi locali, servizio al quale partecipa anche personale dipendente della predetta società partecipata. Infatti, a fronte di accertamenti per 4,3 milioni di euro di Imu/Tari/Tarsi, la riscossione effettiva ammonta a poco più di 843.000 euro. Le evidenti carenze e le criticità nelle attività di riscossione delle entrate comunali sono state rilevate anche dalla Corte dei conti.

La commissione d'accesso ha inoltre segnalato che dai controlli effettuati a campione sui cespiti e sui nominativi dei contribuenti non risultano censiti «diversi immobili intestati a soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di associazione a delinquere».

Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto di Roma, rilevano una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Nettuno volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilità dell'istituzione locale, nonché il pregiudizio degli interessi della collettività, rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalità.

Sebbene - come prima detto - sussista attualmente una gestione provvisoria dell'ente affidata al commissario straordinario, ai sensi dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in considerazione dei fatti suesposti e per garantire il completo affrancamento dalle influenze della criminalità, si ritiene, comunque, necessaria la nomina della commissione straordinaria di cui all'art. 144 dello stesso decreto legislativo, anche per scongiurare il pericolo che la capacità pervasiva delle organizzazioni criminali possa di nuovo esprimersi in occasione delle prossime consultazioni amministrative.

L'arco temporale più lungo previsto dalla vigente normativa per la gestione straordinaria consente anche l'avvio di iniziative e di interventi programmatori che, più incisivamente, favoriscono il risanamento dell'ente.

Rilevato che il provvedimento dissolutivo previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, per le caratteristiche che lo configurano, può intervenire finanche quando sia stato già disposto provvedimento per altra causa, differenziandosene per funzioni ed effetti, si propone l'adozione della misura di rigore nei confronti del Comune di Nettuno (Roma), con conseguente affidamento della gestione dell'ente locale ad una commissione straordinaria cui, in virtù dei successivi articoli 144 e 145, sono attribuite specifiche competenze e metodologie di intervento finalizzate a garantire, nel tempo, la rispondenza dell'azione amministrativa alle esigenze della collettività.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 16 novembre 2022

Il Ministro dell'interno: Piantedosi



***RELAZIONE AL SIG. MINISTRO DELL'INTERNO
SULL'ESITO DELLE VERIFICHE DISPOSTE SU
NETTUNO AI SENSI DELL'ART. 143
DEL D.LGS. N. 267/2000***

Roma, 4 ottobre 2022



I**La genesi dell'accesso presso il Comune di Nettuno e le attività istruttorie svolte****1. L'Ordinanza del GIP del Tribunale Roma del 14 febbraio 2022.**

L'esigenza di procedere ad una verifica ex art. 143, comma 2, del TUEL sul Comune di Nettuno, scaturisce – come è noto – dalla *discovery* dei primi esiti dell'indagine della Procura della Repubblica di Roma, con l'adozione in data 14 febbraio 2022 dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari n. 9430/2018 RGNR - 19348/2019 RG GIP da parte del Gip presso il Tribunale capitolino. *omissis*, a seguito dell'operazione "*Tritone*" condotta dal Nucleo Investigativo Carabinieri di Roma.

La predetta ordinanza è stata eseguita il successivo 17 febbraio con l'ausilio dei Comandi Provinciali di Reggio Calabria, Latina, Rieti, Viterbo e dello Squadrone "Cacciatori Calabria" nei confronti di 65 persone (39 in carcere e 26 agli arresti domiciliari), gravemente indiziate a vario titolo di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.), associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti aggravata dal metodo mafioso (art. 74 D.P.R. 309/90 e 416 bis 1 c.p.), cessione e detenzione ai fini di spaccio (art. 73 D.P.R. 309/90), estorsione aggravata e detenzione illegale di arma da fuoco (artt. 110, 629 c.p. e 2 e 7 L.895/67 e 416 bis 1 c.p.), fittizia intestazione di beni (art.110, 512 bis, 416 bis 1 c.p.) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti aggravato dal metodo mafioso (art. 110, 452 quaterdecies e 416 bis1 c.p.).

Nel corso dell'attività di indagine, avviata nel 2018 con il coordinamento della DDA della Procura capitolina, sono emersi gravi elementi in ordine alla presenza nell'ambito della **associazione di tipo mafioso unitaria denominata 'ndrangheta** - operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria e delle altre province calabresi, sul territorio di diverse altre regioni italiane (Lazio, Lombardia, Emilia, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta) e sul territorio estero (Svizzera, Germania, Canada, Australia), costituita da molte decine di locali e con organo collegiale di vertice denominato "*la Provincia*"- di **una articolazione operante sul territorio dei comuni di Anzio e Nettuno** (denominata locale di Anzio e Nettuno), qualificata come distaccamento dal locale di S. Cristina d'Aspromonte.



Gli sviluppi investigativi, in particolare, hanno consentito di ricostruire:

- **l'importazione dalla Colombia e l'immissione sul mercato italiano di 258 chili di cocaina**, avvenuta nella primavera del 2018, tramite un narcotrafficante colombiano, disciolta nel carbone e successivamente estratta all'interno di un laboratorio allestito per la circostanza nel territorio a sud di Roma. Parte della sostanza stupefacente, pari a circa 15 chili, veniva rinvenuta, a seguito di una perquisizione domiciliare, all'interno di una valigia che era stata occultata presso l'abitazione della sorella di uno degli appartenenti al sodalizio, la quale veniva arrestata;
- **il progetto di acquistare e importare da Panama circa 500 chili di cocaina** occultata a bordo di un veliero: a tal fine venivano avviati i lavori di ristrutturazione all'estero del natante (che in origine veniva utilizzato per regate transoceaniche), si concordavano le operazioni di carico portuate in acque sudamericane e si pianificavano le attività di scarico e custodia della sostanza stupefacente in Italia. Tuttavia, tale operazione non veniva portata a termine perché i sodali venivano a conoscenza di attività investigative in corso nei loro confronti.

Gravemente indiziato di essere a capo della locale di Anzio e Nettuno è omissis, originario di S. Cristina d'Aspromonte, ma ne farebbero parte anche diversi soggetti appartenenti a storiche famiglie di "ndrangheta, originarie di Guardavalle (i omissis) oltre ad altri personaggi, quasi tutti di origini calabresi, che fanno attivamente parte del tessuto organizzativo del sodalizio. Se il ruolo di capo locale sarebbe formalmente attribuito a omissis, anche omissis e omissis sono gravemente indiziati di ricoprire posizioni di vertice all'interno del predetto sodalizio che, avvalendosi della forza di intimidazione scaturente dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano sul territorio, avrebbe operato per :

- **acquisire la gestione e/o il controllo di attività economiche** nei più svariati settori (ad es. ittico, della panificazione, della gestione e smaltimento dei rifiuti, del movimento terra);
- **commettere delitti contro il patrimonio**, contro la vita e l'incolumità individuale, contro la pubblica amministrazione e in materia di armi e stupefacenti;
- **affermare il controllo egemonico sul territorio**, realizzato anche attraverso accordi con organizzazioni criminali omologhe e mediante infiltrazioni nelle amministrazioni comunali;
- e, comunque, infine, **per procurarsi ingiuste utilità**.

Le misure cautelari sono state adottate anche per il reato di traffico organizzato di rifiuti, in relazione alla abusiva gestione di ingenti quantitativi di liquami che sarebbero stati scaricati nella



rete fognaria comunale di Anzio attraverso tombini, alcuni dei quali realizzati ad hoc all'interno della sede di attività imprenditoriali facenti capo agli imputati.

2. Nomina e mandato della Commissione di accesso

A seguito delle emersioni dell'ordinanza, il Prefetto di Roma, con decreto n. *omissis* del *omissis*, giusta delega ad esercitare nei confronti del Comune di Nettuno i poteri di accesso e di accertamento di cui all'art. 1, comma 4, del D.L. n. 629/1982 conv. con modificazioni dalla Legge n. 726/1982 e s.m.i. conferita dal Ministro dell'Interno con decreto, di pari data, n. 17102/128/72(3)Uff. V Affari Territoriali 0000-1006/3, ha nominato, ai sensi dell'art. 143 del D.lgs. n. 267/2000, una Commissione di accesso al fine di verificare se *“vi sia compromissione tra l'attività amministrativa e politica con la criminalità organizzata (...) tale da condizionare la libertà di autodeterminazione degli organi elettivi, del buon andamento e della trasparenza, nonché il regolare funzionamento dei servizi e delle funzioni dell'ente locale”*.

La Commissione, costituita dal Viceprefetto *omissis*, *omissis*, con funzioni di coordinatore; dal Maggiore *omissis*, *omissis* della Guardia di Finanza di *omissis* e dal Capitano *omissis*, *omissis* Compagnia Carabinieri di *omissis* a seguito della notifica del sopra indicato decreto di nomina, avvenuta il 22 febbraio, si è insediata presso il Comune di Nettuno il 23 febbraio 2022, avviando immediatamente le proprie attività.

Il 20 maggio 2022, il Prefetto di Roma ha concesso, ai sensi dell'art. 143, comma 2, TUEL, una proroga di tre mesi per il completamento dell'incarico, alla luce delle dimensioni dell'Ente e dell'ampia e rilevante attività amministrativa sviluppata nell'arco della consiliatura.

Il Collegio ha concluso, con puntualità l'incarico, depositando presso questa Prefettura, lo scorso 23 agosto, una relazione di complessive 454 pagine con la quale sono stati rassegnati gli esiti dell'attività di indagine.

3. Il metodo di lavoro della Commissione di accesso

La Commissione di accesso precisa di aver preso le mosse dalla predetta ordinanza, scaturita dall'operazione "Tritone", procedendo a:



- acquisire la documentazione di interesse ed i relativi fascicoli, al fine di ricostruire, con controlli effettuati a campione, le modalità e le procedure adottate nei principali settori di attività dell'Ente, raccogliendo elementi concreti ed oggettivamente univoci nella loro lettura per le valutazioni sulla funzionalità del Comune e sulla sua eventuale permeabilità al mondo della criminalità locale; in tale ambito è stato registrato un atteggiamento poco disponibile da parte degli uffici comunali che hanno di fatto ostacolato l'attività della Commissione, ritardando o addirittura omettendo l'ostensione di atti e situazioni rivelatisi di specifico interesse per gli accertamenti ispettivi;
- effettuare audizioni del Sindaco, del Segretario Generale e dei dirigenti del Comune al fine di acquisire un quadro immediato e diretto di conoscenze utili a circostanziare il lavoro e a svolgere le verifiche necessarie per l'assolvimento del mandato.

I rappresentanti delle Forze dell'Ordine componenti della Commissione hanno poi svolto gli accertamenti info-investigativi, integrandoli con informazioni acquisite nell'ambito di altre attività d'indagine, previo nulla osta delle competenti Procure.

La Commissione segnala che, pur nella consapevolezza che l'ingente mole documentale da sottoporre a verifica ed il ristretto arco temporale contemplato dall'art. 143 T.U.E.L. non ha consentito di passare al vaglio la totalità delle situazioni meritevoli di approfondimento, ha tuttavia operato controlli ad ampio raggio, focalizzando l'attenzione, in particolare, su alcune attività strategiche dell'Ente (appalti, subappalti ed affidamenti diretti di lavori, concessioni balneari, gestione dei servizi e della società partecipata), su talune situazioni di irregolarità distorsive del corretto funzionamento degli uffici, nonché su soggetti, appartenenti o collegati alla criminalità organizzata presenti sul territorio, connessi per interessi economici o per rapporti di parentela con gli amministratori locali, destinatari di alcuni provvedimenti amministrativi emessi dal Comune nell'esercizio della sua attività istituzionale

II

Le risultanze dell'attività svolta dalla Commissione

2.1 Assetto territoriale e presenza della criminalità organizzata sul territorio nettunese



La città di Nettuno, ubicata tra l'Agro Romano e l'Agro Pontino, si affaccia sulla costa tirrenica, nell'area a sud della Capitale, dalla quale dista circa 60 km.

La sua principale risorsa economica è costituita dal turismo balneare, che beneficia di un importante porto turistico, inaugurato nel 1986 con una disponibilità di circa 1000 posti barca e crea un importante indotto in favore delle numerose attività commerciali e recettive presenti sul territorio.

Nell'ultimo ventennio l'Ente è stato più volte soggetto a gestione straordinaria. In particolare, nell'anno 2005, con D.P.R. 28 novembre 2005 il Consiglio Comunale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose, a seguito del comprovato condizionamento da parte di alcune cosunterie criminali mafiose nella gestione della *res publica*. La Commissione straordinaria, nominata con il medesimo decreto di scioglimento, poi confermato anche dal T.A.R. Lazio e dal Consiglio di Stato, ha gestito l'Ente sino alle elezioni amministrative della primavera 2008.

Ulteriori eventi dissolutori dell'assise cittadina si registrano nel 2015 e nel 2018 per dimissioni *ultra dimidium* dei consiglieri ai sensi dell'art. 141, co. 1, lett. b), n. 3 del T.U.E.L.

Gli organi elettivi del Comune di Nettuno sono stati da ultimo rinnovati nella tornata elettorale del 26 maggio 2019, all'esito della quale omissis una coalizione di centro destra. Allo stato tuttavia il Comune è nuovamente retto da un commissario straordinario poiché all'esito della mancata approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2021, lo scorso 17 giugno questa Prefettura ha disposto la sospensione del Consiglio Comunale con conseguente nomina di un Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione dell'Ente (provv. N. 230614).

Nell'ambito del territorio del Comune di Nettuno, oltre ai fenomeni di criminalità comune, è stata ripetutamente accertata in sede giudiziale la pluriennale presenza di famiglie di primo piano appartenenti alle 'NDRINE e alla CAMORRA le quali coesistono e si spartiscono interessi criminali in uno stato di apparente pace fra clan provenienti da aree geografiche diverse.

In particolare dagli anni '90 una serie di indagini di Polizia Giudiziaria condotte dalle Forze di Polizia e dirette da diversi organi della Magistratura ("TRIDENTE", "S. VALENTINO", "APPIA CONNECTION", "NEPTUNO", "SANTONI") hanno rivelato la presenza stabile della criminalità organizzata anche di tipo mafioso, nel basso Lazio e in particolare sulla costa di Anzio e Nettuno. Qui già dagli anni '60 - '70 si registra il radicamento delle seguenti famiglie di origine calabrese,



campana e siciliana, di indubbio spessore criminale:

- **omissis** di Guardavalle (CZ), componente del clan calabrese "omissis", una delle più agguerrite *'ndrine* operanti sul versante jonico calabrese da Guardavalle fino a Soverato, ma con ramificazioni in Piemonte, Lombardia, Lazio, Svizzera e Germania, dedita al traffico di sostanze stupefacenti, estorsioni ed infiltrazioni in seno alla Pubblica Amministrazione nell'ambito delle procedure per l'assegnazione dei pubblici appalti;
- **omissis**, proveniente dal clan camorristico denominato "omissis", operante soprattutto nel Comune di San Giorgio a Cremano e nei Comuni Vesuviani, prevalentemente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, usura ed estorsioni;
- **omissis**, in particolare **omissis**, nipote di **omissis** (soprannominato "omissis"), capo indiscusso del clan camorristico dei "omissis" di **omissis**, coniugata con **omissis**, noto pluripregiudicato locale, prevalentemente dedita al traffico di sostanze stupefacenti, usura ed estorsioni; diverse indagini hanno dimostrato l'interesse del clan **omissis** per l'hinterland della Capitale sino ad arrivare al cosiddetto "Basso Lazio". Nel 2009 è stato giudizialmente accertato il radicarsi di questa consorteria nella regione, con la condanna di una costola del clan **omissis** per associazione mafiosa, estorsione e altri reati.
- **omissis**, proveniente da Gaeta e considerata appartenente al clan camorristico "omissis", attiva nell'area orientale di Napoli e prevalentemente dedita a reati di estorsione, rapina e truffa;
- **omissis**, su tutti **omissis**, cugino di **omissis**, capo clan semi-nomade dei "omissis", associazione originaria di **omissis** ed operante nella zona sud del siracusano, insediatasi nel Comune di Ardea e attiva prevalentemente nel traffico di stupefacenti, rapine ed estorsioni.
- **omissis**, il cui appartenente **omissis**, condannato in primo grado per associazione di tipo mafioso, si è reso responsabile, tra l'altro, di un grave atto intimidatorio quale mandante dell'incendio, perpetrato il **omissis**, di un'autovettura della Guardia di



Finanza di **omissis**, parcheggiata proprio davanti la caserma, come atto di intorsione per il suo arresto dei mesi precedenti.

- **omissis** (facenti parte della criminalità organizzata romana con alleanza alla famiglia criminale **omissis**) provenienti dal quartiere **omissis** di Roma e radicati a Nettuno, ritenuti da decenni al centro di un massiccio sodalizio che li vede responsabili dell'importazione e dello smercio di grossi quantitativi di sostanze stupefacenti. Essi vantano stretti rapporti con il clan di **omissis** e **omissis** (**omissis**), figli di **omissis** detto **omissis** " (arrestato nel 2012), braccio destro di **omissis**, detto "**omissis**", uno dei vertici del clan camorristico che negli anni '90 fece del narcotraffico di cuiusina la base per il proprio impero criminale nell'hinterland napoletano.

Ulteriori famiglie criminali, così come confermato da alcuni pentiti in diversi processi, affiliate o imparentate con i **omissis**, sono le famiglie **omissis**, **omissis**, **omissis**, **omissis**, **omissis**, **omissis**, **omissis**, **omissis**, **omissis**, **omissis** e **omissis**, tutte ormai ben radicate e inserite nel tessuto sociale della comunità nettunese, con coinvolgimenti anche nella vita politica locale.

Promozioni della cosca della "**ndrangheta**" calabrese dei "**omissis**" sono state confermate, nel territorio nettunense, anche da indagini più recenti condotte dai Carabinieri denominate "**omissis**", "**omissis**" e "**omissis**". L'attività investigativa ha accertato che l'organizzazione indagata, localmente denominata "**ndrina di Anzio – Nettuno**", era dedicata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed alla commissione di delitti contro la persona ed il patrimonio, funzionali al reperimento di capitali illeciti da reinvestire ed al sostentamento dell'associazione, in grado di offrire copertura e "ricovero" a latitanti riconducibili alla consorte di appartenenza.

A queste presenze si ricollega lo scioglimento del Consiglio comunale di Nettuno disposto nel 2005 che, come già riferito, è stato confermato dal giudice amministrativo sia in primo che in secondo grado.

L'operatività della cosca **omissis** è emersa anche nel corso delle indagini svolte dalla Questura di Roma con le operazioni "**omissis**" e "**omissis**", sulla scorta delle quali la DDA di Roma ha accertato la presenza di fitte relazioni ed intese con le famiglie **omissis** di Roma, responsabili di traffico di sostanze stupefacenti nei quartieri romani di San Basilio e Torre Maura, e **omissis** di Nettuno e che,



nel 2013 ha portato all'esecuzione delle misure cautelari nei confronti di 10 soggetti tra cui **omissis**, ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 73 - 74 del D.P.R. n. 309/90.

Il processo "Appia" scaturito dalle omonime operazioni dei Carabinieri del ROS diretti dalla DDA di Roma, si è conclusa definitivamente con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione in data 25 novembre 2020, che ha confermato le condanne per associazione mafiosa emesse in primo grado nel 2013, sancendo l'operatività di un locale di 'ndrangheta in provincia di Roma.

L'esecuzione di quest'ultimo provvedimento, con i relativi arresti degli appartenenti del clan condannati definitivamente, ha confermato che Nettuno rappresenta la base logistica degli affiliati alla cosca: 6 soggetti per i quali era richiesto l'ordine di carcerazione per espiazione definitiva di pena erano infatti domiciliati a Nettuno e 2 ad Anzio. All'esecuzione del 26 novembre 2020 sfuggì solo **omissis**, condannato a più di 22 anni di reclusione, che si diede alla latitanza conclusa con la sua localizzazione ed il conseguente recente arresto del 21 luglio 2022, quando è stato scovato in un nascondiglio ricavato all'interno di un armadio proprio nell'abitazione di Nettuno, ciò a dimostrazione della capacità criminale del clan nel fornire supporto alla latitanza degli appartenenti.

2.2 Collegamenti tra la compagine politica e la criminalità organizzata

Le risultanze dell'operazione Tritone hanno indotto la Commissione ad analizzare in primo luogo i collegamenti emersi già nel momento elettorale, nel solco dei più recenti arresti giurisprudenziali (ex multis CDS 6435/2019) che ne rimarcano la rilevanza, addirittura anche nell'ipotesi in cui il sostegno sia riferito ad esponenti dell'opposizione, ciò nella considerazione che un Consiglio comunale che sia espressione, anche solo in parte minoritaria, dell'appoggio elettorale mafioso inficia irrimediabilmente il funzionamento dell'Ente per vizio genetico e difficilmente potrà o vorrà adoperarsi per il ripristino di una effettiva legalità sul territorio.

In tale logica ha proceduto ad una attenta profilazione degli amministratori, accertando innanzi tutto una sia pur limitata contiguità con la consiliatura del 2005 (sciolta ai sensi dell'art. 143 T.U.E.L.). All'epoca il Comune di Nettuno era governato da una coalizione di centro destra (AN; FI;



UDC; PRI; N.PSI) omissis. Nella consiliatura del omissis, nominata all'indomani delle elezioni del omissis, si ritrovano alcuni membri della consiliatura omissis e precisamente:

- omissis : gravato da precedenti di polizia ed in particolare, arrestato nel febbraio del 1994 per il reato di cui agli artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990 nell'ambito dell'operazione "San Valentino". Il omissis è omissis con omissis e, quindi, omissis di omissis - non gravato da precedenti di polizia - ma legato a omissis, attinto da Ordinanza di Custodia cautelare in Carcere, all'esito dell'operazione "omissis". Importanti evidenze investigative sul omissis derivano anche dalle attività svolte dalla Guardia di Finanza di Nettuno (proc. pen. 8185/19 R.G.N.R. mod. 21 della Procura della Repubblica di Velletri) nel cui ambito emerge che al omissis va riferita la scelta di omissis come omissis e che uno dei suoi principali obiettivi, legati alla delega al settore "omissis", era l'approvazione del piano regolatore c/o piani di zona, per permettere il passaggio dei terreni di proprietà della famiglia omissis ed in particolare del omissis omissis, da terreni agricoli a terreni edificabili.

- omissis;

- omissis : candidato omissis con delega nel omissis e nel omissis. Sul omissis è doveroso segnalare le sue dimissioni omissis, avvenute il omissis, asseritamente per "motivi personali", presentate tuttavia all'indomani di un pesante diverbio con omissis (di cui si dirà meglio in prosieguo) avvenuto nella centralissima omissis alla presenza di numerosi testimoni, durante il quale il omissis lo afferrò al collo spingendolo sul cofano di un'autovettura ivi parcheggiata. Significativo è il fatto che il omissis non ritenne di denunciare l'accaduto alle autorità di polizia;

- omissis : omissis in quota omissis, detto "omissis", persona di fiducia del omissis

Ma al di là di tale profilo di contiguità, le risultanze delle attività, anche di tipo tecnico, emerse dall'indagine "omissis" hanno offerto importanti elementi di riscontro circa un vero e proprio supporto elettorale fornito dagli appartenenti alla locale, ai omissis c/o successivamente omissis, concretizzatosi nel sostegno diretto di esponenti delle consorterie criminali a favore omissis e di omissis e nella presenza trasversale di soggetti strettamente legati da vincoli familiari o di stretta conoscenza con le famiglie omissis, sia tra le fila dei candidati che dei sottoscrittori delle liste.

Nel dettaglio, le intercettazioni telefoniche raccolte documentano l'interesse della locale 'ndrina sull'esito delle elezioni del omissis, soprattutto in favore di :



1. **omissis** sul cui conto, degna di rilievo è la conversazione ambientale del **omissis** tra i presenti **omissis** ritenuta di eccezionale interesse investigativo in quanto **omissis** rivendica la sua amicizia con il **omissis** e manifesta il rischio che sarebbe disceso dall'accostamento della sua persona a quella di quest'ultimo (**omissis** : "Eh... *simi amici cu mia*" (eh lo e **omissis** *siamo amici*) **omissis**: *Eh ... ride* **omissis** : *Ci arrestano (nd'attaccanu nftt) ... cacciano pure* **omissis** ... *ino ...* **omissis**: *Minchia ... come la regna scè nftt (ridono)*". Nel corso dell'attività intercettativa la PG dà, inoltre, contezza della registrazione di diversi contatti telefonici tra **omissis** e **omissis**, **omissis** di **omissis**, ove le conversazioni hanno un apparente carattere lavorativo. Infine in altra parte dell'ordinanza scaturita dall' "Operazione "omissis" si legge di una chiamata tra **omissis** e **omissis** in data **omissis** nel corso della quale il **omissis** domanda di **omissis** e **omissis** risponde che si saprà solo alle due dello stesso giorno, poiché da quel momento inizia lo scrutinio delle elezioni comunali.
2. **omissis** : ha ricoperto l'incarico di **omissis** fino alle dimissioni presentate il **omissis** (all'indomani dell'esecuzione delle ordinanze di misura cautelare dell'operazione "omissis"). La **omissis**, sebbene non indagata, figura nell'ordinanza di custodia cautelare relativa alla predetta operazione, in quanto si rivolge al figlio di **omissis** e, per chiedere sostegno elettorale in favore di **omissis**, moglie di **omissis** (funzionario del Comune di Anzio), dietro richiesta di quest'ultimo. Dalla lettura degli stralci dell'ordinanza emerge il servilismo della **omissis** a favore dei **omissis** ed in particolare di **omissis**, all'epoca agli arresti domiciliari, tanto da dichiararsi disponibile anche ad assumersi al fine di farlo uscire con un permesso di lavoro e sottrarlo al regime detentivo ("*ma se lo assumo io?*").
3. **omissis** : è stata **omissis** fino alle dimissioni, presentate all'indomani dell'esecuzione delle ordinanze di custodia cautelare nell'ambito dell'operazione "omissis" che documenta e circostanzia i diretti rapporti di **omissis** - **omissis** di **omissis** - con la famiglia **omissis** ed in particolare con **omissis** al quale chiede sostegno elettorale per la **omissis** in occasione delle elezioni amministrative al Comune di Nettuno del **omissis** ¹

¹ In particolare, nel corso della conversazione del **omissis** tenutasi all'interno dell'abitazione di **omissis** si rendeva



L'asservimento dei **omissis** alla famiglia **omissis** emerge anche per il tramite di **omissis**, luogotenente di **omissis**, che è alla ricerca di imprese cui far conferire appalti dal Comune di Nettuno. Proprio **omissis**, nel corso di una conversazione con l'imprenditore **omissis**, intercettata in data **omissis**, all'indomani dell'elezione della **omissis**, afferma:

*"CAPITO? **omissis** STA CON NOI... no ma perché no la cosa è bella fresca capito? Pare che noi andiamo a piglia l'1% su quello l'1% su quello ... su un fatturato che ne sa 300 mila 500 cominci a piglia 10 mila ti pigli con uno, 5 mila ti pigli con un altro, 30 mila ti pigli da un altro, 50 mila te pigli da un altro senza fare un cazzo noi se dovemo solo occupar' a farle entra".*

La **omissis** è stata **omissis** della **omissis**, con sede legale e luogo di esercizio in **omissis** – cancellata d'ufficio dal Ministero dello Sviluppo Economico in data **omissis** – che vede tra gli altri soci: **omissis** (soggetto di particolare spicco criminale) e **omissis**, gravato da precedenti di polizia per furto aggravato ed auto-riciclaggio.

Sul conto della **omissis** grava anche un precedente di polizia per favoreggiamento personale, assieme a **omissis**², **omissis**³, **omissis**, **omissis**, in occasione di una spuntatoria ad opera dei cugini **omissis**.

Numerosissimi i controlli del territorio che certificano l'accompagnamento della **omissis** con pluripregiudicati per reati associativi legati agli ambienti della criminalità organizzata locale (anni 2009/2013 veniva controllata con **omissis** e nell'anno 2019 con **omissis**).

4. **omissis**: risultava il **omissis** nelle fila della lista **omissis** ed entra in Consiglio a seguito della nomina ad **omissis**. E' coniugato con **omissis**, **omissis** di **omissis** ed è **omissis** di **omissis**, detto **omissis**, eletto nelle amministrative del **omissis** al Comune di

disponibile ad aiutare **omissis** e fargli ottenere i "permessi necessari per la **omissis**".

² Gravato da precedenti di polizia in materia di associazione di stampo mafioso, ritenuto organicamente inserito nella locale 'ndranghetista di Guardavalle, è tratto in arresto nell'ambito dell'operazione **omissis**:

³ Gravato da numerosi precedenti di polizia in materia di associazione di stampo mafioso, ritenuto organicamente inserito nella locale 'ndranghetista di Guardavalle dei **omissis**, è stato tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "omissis". Il Giudice per le indagini preliminari di Roma, nell'ordinanza di custodia cautelare emessa, lo definisce come "organico alla locale di 'ndrangheta operante in questo territorio dei **omissis**".



Anzio. L'operazione "omissis", attraverso diverse intercettazioni telefoniche, ha permesso di svelare il sostegno di omissis all'elezione del omissis al Comune di Nettuno, su espresso interessamento di omissis. Tra esse si richiama la conversazione del omissis progr. 221030⁴ laddove subito dopo il voto omissis contatta omissis per avere contezza dell'esito della competizione elettorale del omissis, ricevendo la conferma della positiva affermazione elettorale di omissis. In altre e coeve conversazioni è emerso che omissis, una settimana prima del voto, si era recato presso l'abitazione di omissis con il pretesto di consegnargli dei non meglio precisati bollettini (conversazione del omissis). Il legame tra la famiglia omissis ed i omissis è confermato altresì dalla conversazione intercettata il giorno omissis laddove il omissis telefona a omissis per ribadirgli la sua disponibilità per qualsiasi futura esigenza di omissis: esplicitamente rassicura omissis invitandolo ad inviargli omissis ("omissis") per ogni richiesta ("vabbè qualsiasi cosa fatte senti" insomma, il ragazzino tanto mi chiama se c'ha qualche cosa") e quella intervenuta il omissis dalla quale si desume che omissis aveva effettuato lavori edili in modo gratuito presso l'abitazione di omissis.

Sulla scorta di tali evidenze la Commissione ha poi analizzato approfonditamente la composizione delle liste che hanno concorso nella competizione elettorale del 2019 attraverso accertamenti incrociati alle basi dati INPS, SDI, Infocamere ed Anagrafe comunale dei residenti dei Comuni di Nettuno ed Anzio, riscontrando rilevanti elementi circa la vicinanza di una serie di candidati sia ad esponenti della "locale" presenti agli atti dell'operazione "omissis" che a soggetti già in passato individuati quali figure di spicco della criminalità di zona, legati a doppio filo alla cosca

⁴ omissis telefona a omissis; quest'ultimo gli comunica che hanno preso omissis voti e sono andati bene "e dopo allo fine a quanto ho capito al di là di omissis che ci ha dato una spintarella ce lo sanno mentati non sto cristiano ... quegli altri se so spostati tutti gentili ... so anziani con i più forti ... va be ma già lo sapevo ... da tempo sta cosa ... però va bene così ... è andata bene".

Successivamente omissis dice che quello era il numero di voti che si aspettava e continua a parlare delle votazioni. omissis domanda di omissis, omissis risponde che si saprà oggi alle due in quando le comunali iniziano oggi gli scrutini. Si risentiranno in giornata.

In altra conversazione omissis dice a omissis che hanno il "DISCEPOLO a NETTUNO", omissis e che c'è uno omissis della omissis che abita di fianco a lui che ha i parenti lì e già c'ha speso una parola ma è il caso che vada da lui".



“omissis”.

Dall'accennamento emerge, inoltre, una notevole promiscuità dei sostenitori, nel senso che tra i sottoscrittori di una lista si ritrovano i candidati di altre, ovvero familiari di soggetti in prima persona impegnati nella campagna elettorale con altri schieramenti, sebbene a supporto del medesimo candidato sindaco, quasi a suffragare l'ipotesi dell'esistenza di un unico ideatore comune di tutte le liste. In particolare:

Nella lista “omissis” i candidati omissis⁵ portano n. omissis preferenze (omissis; omissis; omissis), pari al omissis del totale preferenze. Tra i sottoscrittori della lista in esame emergono una serie di soggetti che per legami familiari e/o frequentazioni sono da ritenersi “vicini” ad elementi del Clan omissis⁶.

Nella lista “omissis” i candidati omissis⁷, omissis⁸ e omissis⁹ ottengono n. omissis preferenze (omissis ; omissis ; omissis) pari al omissis del totale preferenze. Tra i sottoscrittori

⁵ Persona vicina a omissis (pluripregiudicato per associazione a delinquere di tipo mafioso affiliato al clan omissis di omissis, unitamente al quale è stata controllata in auto in data omissis, alle ore omissis (omissis che ne documenta una frequentazione non occasionale). Poco tempo dopo il omissis veniva raggiunto da ordine di carcerazione per condanna definitiva nell'ambito del procedimento “omissis”.

⁶ omissis, omissis di omissis, che nell'anno omissis era stata destinatario di misura di sequestro dei beni in quanto ritenuta “prestanome” del clan omissis, omissis, arrestato nel omissis per stupefacenti e nel omissis per rapina e porto abusivo di armi, arrestato il omissis per fuga a seguito di sinistro con lesioni ed indagato nell'operazione omissis per traffico di stupefacenti ed associazione a delinquere, direttamente collegato al clan omissis ; omissis e omissis, entrambi legati al più noto omissis, latitante dal omissis in relazione ad ordinanze n. omissis emessa dall'Ufficio G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria per traffico internazionale di stupefacenti. Proprio la figura del omissis risulta centrale nei fatti che portarono allo scioglimento del Consiglio Comunale di Neuno nel omissis.

⁷ omissis è il omissis di omissis, gravato da precedenti di polizia e controllato, in data omissis, presso il Club Circolo omissis di Neuno, sito in via omissis, insieme a omissis e omissis (entrambi gravati da reati di tipo associativo di stampo mafioso e legati alla 'ndruga calabrese del omissis operante sul territorio).

Dal omissis al omissis è stato, inoltre, legale rappresentante e socio amministratore della omissis (omissis risulta indagato per associazione a delinquere di tipo mafioso e traffico internazionale di stupefacenti nell'ambito della già citata operazione omissis).

⁸ omissis, sceso da precedenti di polizia, è suocero di omissis (tratto in arresto nell'ambito dell'operazione “omissis” perché ritenuto affiliato alla locale del omissis operante sul territorio).

⁹ omissis, è cognata di omissis (pregiudicato per reati contro il patrimonio, la persona e per violazioni afferenti la disciplina degli stupefacenti, tratto in arresto per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ambito dell'operazione omissis), di omissis (pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona) e di omissis (pregiudicato per reati contro il patrimonio e la persona).



emergono, in particolare, le posizioni di: **omissis**, gravato da precedenti di polizia per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, unitamente a **omissis**, destinatario di provvedimento di sequestro dei beni nell'ambito dell'operazione "**omissis**".

Nella lista "**omissis**" i candidati **omissis**, **omissis**, **omissis** ed **omissis** portano n. **omissis** preferenze (**omissis**; **omissis**; **omissis**), pari al **omissis** % del totale delle preferenze. Tra i sottoscrittori di tale lista spicca l'intero nucleo familiare del noto **omissis**, che nonostante abbia il **omissis** (**omissis**) candidato per la lista civica "**omissis**", fornisce supporto completo all'iscrizione alla contesa elettorale della lista della **omissis** ove, a quanto risulta, non vi sarebbero, tra i candidati, familiari ed elementi a lui vicini. Tale appoggio trasversale consente di ipotizzare un'unica matrice tra le liste apertamente a supporto del **omissis**. Di particolare interesse, inoltre, sono, tra i sottoscrittori, le figure di **omissis**¹⁰ e **omissis**.

Nella lista "**omissis**" i soli candidati **omissis** e **omissis**¹¹, portano n. **omissis** preferenze (**omissis**; **omissis**), pari al **omissis** % del totale preferenze. Tra i sottoscrittori emergono le figure di: **omissis**, positivo SDI per estorsione, esercizio arbitrario, minaccia, ricettazione ed associazione per delinquere; **omissis**, indagato nell'ambito dell'operazione **omissis** per associazione per delinquere di tipo mafioso; **omissis**, imprenditore, positivo SDI per traffico di stupefacenti (condannato all'estero), ricettazione, condannato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed al falso; **omissis**, **omissis**, positiva SDI per ingiuria e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti; **omissis**, positivo SDI per lesioni personali colpose che vanta frequentazione con **omissis**, (precedenti di polizia per: truffa, ricettazione, falso e associazione per delinquere finalizzata all'estorsione).

¹⁰ **omissis** è cognato di **omissis**.

¹¹ **omissis**, sovrino da precedenti, è coniugata con **omissis** (coinvolto nell'ambito della operazione "**omissis**", quale sodale della 'ndrina **omissis**) e sorella di **omissis** (gravato da numerosissimi precedenti di polizia in materia di traffico di sostanze stupefacenti e coinvolto nella citata operazione **omissis**).



Nella lista "omissis" i candidati **omissis**¹² e **omissis**¹³ portano alla lista n. **omissis** preferenze (**omissis** 6; **omissis** 13) pari al **omissis** % del totale delle preferenze. Tra i sottoscrittori emergono le figure di **omissis** (vanta frequentazione con **omissis**, positivo SDI per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ambito dell'operazione **omissis**) e **omissis** (positivo SDI per associazione per delinquere di tipo mafioso e porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere).

La lista "omissis" annovera tra i candidati: **omissis**¹⁴, **omissis**¹⁵, **omissis**¹⁶, **omissis**¹⁷.

Tra i sottoscrittori emergono le figure di: **omissis** e **omissis**, **omissis**¹⁸, **omissis**, **omissis**, **omissis**¹⁹, **omissis**, **omissis**²⁰, **omissis**²¹. Questa lista inizialmente correva in maniera autonoma appoggiando il candidato sindaco **omissis**, ma per il ballottaggio ha poi sostenuto la candidatura di **omissis** pur senza aver formalmente depositato una specifica dichiarazione di collegamento. La

¹² **omissis** suora da precedenti, vanta frequentazione con **omissis**, positivo SDI per detenzione abusiva di armi, evasione, furto aggravato, associazione per delinquere.

¹³ **omissis**, annovera precedenti di polizia per: furto, atti persecutori, ingiuria, minaccia, diffamazione, divulgazione di segreto d'ufficio in concorso, tra gli altri, con **omissis** (pluripregiudicato attinto in via definitiva da misure di prevenzione personali e patrimoniali ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011).

¹⁴ **omissis**, positiva SDI per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

¹⁵ **omissis**, moglie di **omissis** positivo SDI per ricettazione, lesioni ed estorsione, controllato in data **omissis** ad Anzio, unitamente a **omissis** (positivo SDI per associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito operazione **omissis** e **omissis** (positivo SDI per rapina, estorsione e stupefacenti).

¹⁶ **omissis**, positiva SDI per traffico di stupefacenti, convivente di **omissis**, positivo SDI per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ambito dell'operazione **omissis**.

¹⁷ **omissis**, positiva SDI per ingiuria e minaccia, convivente di **omissis** tratto in arresto per associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione "omissis". Veniva controllata il **omissis** ad Anzio, unitamente a **omissis**, **omissis** di **omissis**, tratto in arresto per associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito della operazione "omissis".

¹⁸ **omissis** positiva SDI per associazione per delinquere e distruzione documentazione contabile, reati di contraffazione, ricettazione, **omissis** di **omissis** (pluripregiudicato attinto, in via definitiva, da misure di prevenzione personali e patrimoniali su beni in parte fittiziamente intestati alla sorella **omissis**).

¹⁹ **omissis** vanta precedenti per spaccio di stupefacenti (tratto in arresto nell'anno **omissis** per violazione art. 73 DPR 309/90) e frequentazioni con noti pregiudicati di zona, in particolare con **omissis**, e **omissis**, entrambi affiliati al clan **omissis** di **omissis**.

²⁰ **omissis**, positiva SDI per traffico di stupefacenti, **omissis** di **omissis**, entrambi gravati da precedenti di polizia per traffico internazionale di stupefacenti e colpiti da ordine di cattura emesso da A.C. estera (**omissis**).

²¹ **omissis**, **omissis** di **omissis** e **omissis**.



Commissione sottolinea la singolarità concernente il contributo non rilevante da essa offerto all'elezione del Sindaco (circa il **omissis** % di consensi al 1° turno) cui tuttavia consegue il conferimento di importanti incarichi a diversi suoi rappresentanti, in primis **omissis**.

Proseguendo poi nella profilazione degli amministratori ulteriori elementi di interesse, rilevati dalla Commissione ispettiva attengono ai rapporti di parentela o lavorativi di altri componenti degli organi di governo del Comune:

- 1) **omissis**: **omissis** ha ricoperto l'incarico di **omissis** fino alle dimissioni presentate il **omissis** (all'indomani dell'esecuzione delle ordinanze di misura cautelare dell'operazione "**omissis**"). E' convivente con il **omissis ommissis** (**omissis** di **omissis**) ed è **omissis** di **omissis** (detto "**omissis**"), soggetto di notevole spessore criminale ritenuto contiguo alla criminalità organizzata operante sul territorio Anzio Nettuno - clan **omissis**, con un ruolo di primaria importanza nel traffico degli stupefacenti e coinvolto nell'operazione "**omissis**". Dalle risultanze delle attività di polizia giudiziaria condotte dal Commissariato di PS di Anzio e documentate da intercettazioni telefoniche (Procedimento Penale nr. **omissis** R.G.N.R. Mod. 21 - Procura della Repubblica di Velletri), emerge che **omissis** e **omissis** ⁷² (detto "**omissis**) **omissis** fanno chiari riferimenti ad incarichi pubblici e finanziamenti e si adoperano affinché **omissis** (**omissis** del Comune di **omissis**) possa effettuare il **omissis** tra **omissis** e **omissis**, ossia vada a svolgere un incarico "**omissis**" presso il Comune di **omissis**, mantenendo l'incarico ricoperto presso il Comune di **omissis**, ciò per avere una persona di fiducia all'interno del Comune di **omissis** per gestire finanziamenti pubblici, evidentemente in supporto della **omissis ommissis** ed in modo da avere dalla loro parte un "*amico fidato*" all'interno del Comune di **omissis** e **omissis**;

⁷² **omissis**, soggetto contiguo alla criminalità organizzata operante sul territorio, come documentato dalle intercettazioni telefoniche e dagli OCP dell'operazione "**omissis**", in relazione ai consolidati e diretti rapporti con il Clan **omissis** operante sul territorio.



- 2) **omissis** : **omissis** (dimessasi in **omissis**), è socio al **omissis** dello Studio **omissis** il cui legale rappresentante è **omissis** . Quest'ultimo è **omissis di ommissis** , coniugato con **omissis (omissis)**, entrambi soci dello studio **omissis** . Il **omissis** è, inoltre, cognato di **omissis** , soggetto gravato da diversi precedenti di polizia in materia di droga, sequestro di persona ed estorsione, ma soprattutto per il quale si censiscono precedenti di polizia per il reato di associazione di stampo mafioso ex art 416 bis c.p. Le spesseure criminale dello **omissis** , oltre che dai numerosi precedenti di polizia, è chiaramente desumibile dal casihro dei suoi correi (**omissis** e **omissis** , pluripregiudicati per numerosissimi reati principalmente in materia di stupefacenti e per il reato di associazione di tipo mafioso; **omissis** , pluripregiudicato per numerosissimi reati in materia di stupefacenti; **omissis** . pluripregiudicato per reati in materia di sostanza stupefacenti);
- 3) **omissis ommissis di ommissis** ²¹, politico di lungo corso e da sempre **omissis Nettuno**, titolare anche della concessione demaniale relativa allo stabilimento **omissis** in località **omissis**, già **omissis** della consiliatura sciolta per infiltrazioni mafiose nel **omissis**. Indubbiamente degno di nota è il conferimento del **omissis** , con decreto sindacale datato **omissis**, ad **omissis** dell'incarico di collaborazione **omissis** finalizzato all'elaborazione di **omissis** in materia di **omissis**. Ed è in costanza di tale incarico che ha presentato istanza (prot. n. **omissis** del **omissis**), ex art. 45 bis Codice della Navigazione per l'affidamento ex novo dell'attività relativa alla gestione del **omissis** stabilimento balneare in favore della società **omissis** per il periodo che va dal **omissis** al **omissis**. La concessione veniva rilasciata il **omissis**, un giorno dopo la

²¹ **omissis** è gravato da precedenti di polizia per ricettazione, vilienza privata, falso in genere e lesioni personali ed abuso d'ufficio.



presentazione da parte dell' omissis delle dimissioni dall'incarico conferitogli.
omissis è socia della omissis, assieme a omissis²⁴, omissis²⁵ e omissis.

- 4) omissis: annovera precedenti di polizia per minaccia e vanta frequentazioni con personaggi di spicco della criminalità locale, tra cui omissis²⁶ e omissis²⁷;
- 5) omissis è coniugato con omissis e socio Studio omissis (cfr. posizione omissis).

III

L'analisi degli appalti

Nell'analisi delle procedure di gara e dei conseguenti affidamenti la Commissione ha preso le mosse da una intercettazione riportata nell'Ordinanza di custodia cautelare, eseguita lo scorso 17 febbraio, da cui emerge l'esigenza, fortemente avvertita dalla criminalità organizzata, di individuare imprese "pulite" su cui dirottare gli appalti, nella consapevolezza da parte dei membri del clan dell'attenzione che oggi l'Autorità di Governo e l'Autorità Giudiziaria pongono proprio sugli appalti degli enti locali, che continuano ad attirare gli interessi delle consorterie mafiose non più e non tanto per finalità lucrative quanto piuttosto come utile strumento per riciclare gli ingenti capitali derivanti dalle attività illecite.

Si fa riferimento in particolare alla conversazione (RIT 1315/2019 - progr. 193 - data e ora omissis) tra omissis, lungotenente di omissis, e l'imprenditore omissis, registrata il omissis, all'indomani delle elezioni politiche a Nettuno, ove emerge che omissis, d'accordo con omissis²⁸, è

²⁴ omissis, annovera precedenti di polizia. Alla banca dati interfaccia SIDI, risulta nato in arresto in data omissis dai militari della Compagnia Carabinieri di Anzio per violazione dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (stupefacenti). Dai controlli del territorio emerge che si accompagna a omissis e a omissis, entrambi tratti in arresto rispettivamente nell'ambito dell'operazione "omissis" e dell'operazione "omissis" e a omissis, omissis di omissis e gravato da diversi precedenti di polizia in materia di spaccio di sostanze stupefacenti (arrestato il omissis).

²⁵ omissis, è gravato da un unico precedente di polizia ma relativo al suo coinvolgimento nell'indagine "omissis" dei Ros dei Carabinieri del omissis, per violazione dell'art. 416 bis c.p. e dell'art. 74, co. 1, del D.P.R. n. 309/90.

²⁶ Censurato SIDI per reati contro la persona ed il patrimonio, nonché associazione per delinquere finalizzata alla truffa.

²⁷ Pluripregiudicato, sottito da misure di prevenzione personali e patrimoniali ex D.Lgs. 159/2011, legato a omissis e omissis.

²⁸ " ... (ndr voce bassa sempre) omissis... mo ... to e 'ho parlato m'ha detto; 'Io se me mette subito ... me mandann la DIA la cosa, se fanno veni da fuori che è na ditta ... eh ... o la trovo io ... na ditta che ... ", dice: "Deve esse' pulita poi



alla ricerca di imprese con i requisiti idonei per partecipare a gare d'appalto comunali. Nella predetta conversazione si fa specifico richiamo ai lavori del **parcheggio di Piazzale Berlinguer** (" ... *Er parcheggione so ...l'appalto so 6-700 mila euro ... ma pure che 100 mila te le metti in tasca ...*") che sarà effettivamente completata **omissis**.

La Commissione di indagine ha pertanto effettuato specifici accertamenti tesi ad individuare rapporti d'affari tra imprenditori, scevri da precedenti penali e soggetti contigui alla criminalità organizzata operante sul territorio nettunese.

3.1 Rapporti tra gli imprenditori **omissis** e **omissis**

In tale ambito spicca, quale figura di evidente rilievo, quella del noto imprenditore nettunese **omissis**²⁹, cui sono riconducibili diverse imprese che, direttamente o indirettamente, sono destinatarie dei principali appalti e/o affidamenti da parte del Comune di **omissis** (tra i quali anche alcuni lavori in subappalto relativi al **omissis**).

Egli risulta legato da rapporti di amicizia e d'affari con soggetti contigui agli ambienti criminali, ossia con **omissis** indagato dell'operazione "**omissis**" per il reato di **ricettazione e detenzione di armi perché, "con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illecitamente deteneva omissis pistole calibro 9 corto confezionate, di provenienza furtiva, che offriva in vendita, al costo di € omissis ciascuna, a omissis". omissis è elemento di spicco della locale di 'ndrangheta oggetto di indagine, come testimoniato dal relativo capo di imputazione ex art. 416 bis c.p. e tratto in arresto nell'ambito dell'operazione "omissis".**

so lo come lo dovemo gestì se vulemo mette l'operari che tu e' hai la persone ... mettenu a chi volù... capito? Quindi se potemo creà na situazione che potemo fa' come cazzo ce pare ...".

²⁹ Il nome del **omissis** emerge anche da una conversazione tra **omissis** e **omissis**: "**omissis** dice ad **omissis** che una volta che le sue attività di lavoro dicono di sì, dovrà essere "sì" altrimenti lui (**omissis**) andrà lì dicendo di aver trovato la dista e poi invece non ce l'ha.

omissis domanda di che lavori si tratta.

omissis risponde che si tratta di **omissis**, tutto quanto ... "pure che è ... il gar lo fa quello ... e lui li mette uno ... noi più fàmo omissis ... capito? ... quindi aizzo ce frega"

omissis dice che **omissis** li mette **omissis** e tutto il resto se lo prenderanno loro".



Il nominativo di omissis figurava già nella relazione della Commissione d'indagine nominata dal Prefetto di Roma che aveva condotto allo scioglimento dell'Ente per infiltrazioni mafiose nel 2005, poiché presunto autore del omissis a danno del omissis, Dirigente omissis.

Ulteriori frequentazioni a carico del omissis riguardano omissis, imprenditore del settore omissis, legato ad aziende colpite da interdittiva antimafia (omissis) e gravato da numerosi precedenti di polizia anche di natura associativa. Emergono inoltre relazioni con omissis (dipendente della omissis omissis, che svolge attività all'interno del omissis del Comune di Nettuno, nonché omissis e omissis che dalle indagini dell'operazione "omissis" è risultato essere contiguo agli ambienti criminali nettunesi) e omissis, Dirigente omissis.

Da segnalazioni formulate direttamente alla Commissione di indagine e formalmente verbalizzate in data 5/4/2022, il omissis risulta intrattenere *"strettissimi rapporti con omissis, vero omissis..."*

A omissis sono riconducibili le imprese omissis cui, come si dirà meglio nel successivo paragrafo sono stati affidati significativi appalti dal Comune di Nettuno nonché subappalti da parte di imprese terze.

Il omissis ha inoltre recentemente dismesso partecipazioni nelle società omissis e omissis¹⁰, unitamente a omissis, cedendo l'intero capitale a omissis che, in data omissis lo cede a sua volta a omissis.

Con il omissis condivide ulteriori affari, infatti le rispettive omissis sono socie della omissis. omissis il cui amministratore unico è omissis (anche amministratore della omissis da cui risulta percepire redditi da lavoro dipendente omissis), anche se la stessa svolge di fatto l'attività di omissis, come accertato dalla Guardia di Finanza.

Al omissis sono poi riconducibili le seguenti società che pure hanno ottenuto appalti dal comune di Nettuno:

¹⁰ Nella omissis, figurano quali soci costituenti omissis: (coinvolto nell'operazione omissis), omissis, omissis (soggetto controllato in compagnia di membri della famiglia omissis).



- **omissis**, con sede in Nettuno, esercente l'attività di costruzioni di edifici residenziali e non;
- **omissis**, con sede in Anzio, esercente l'attività di costruzione di edifici residenziali e non. E' formalmente di proprietà di **omissis** (non gravata da precedenti di polizia), ex dipendente della **omissis**, ma sostanzialmente riconducibile al **omissis**. La Commissione ha appurato che tale circostanza risulta nota ad almeno tre dirigenti del Comune, **omissis** ³¹(di cui si dirà diffusamente in prosieguo), **omissis** ³² ed **omissis** (gravato da diversi precedenti di polizia, tra cui il deferimento operato dalla Stazione Carabinieri di Nettuno per abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. in relazione all'attività di **omissis** condotta da **omissis** esponente della famiglia **omissis**, in quanto **omissis** di **omissis** detto "**omissis**"), con la consapevolezza dell'evidente aggiramento delle norme antimafia.

Al **omissis** è altresì riconducibile, assieme al **omissis**, l'agenzia **omissis**. In particolare, il **omissis**, influente politico **omissis**, ha strette relazioni con **omissis**, come emerge da accertamenti della Guardia di Finanza. In una telefonata a quest'ultimo, infatti, comunica i consistenti tagli (da **omissis** a **omissis**) che l'Amministrazione, in sede di predisposizione del bilancio preventivo dell'anno **omissis**, ha fatto ai centri di costo di loro interesse, riferibili agli incarichi di consulenza **omissis** di cui **omissis** ha la delega come **omissis**. Di conseguenza il **omissis** si ripropone, l'indomani mattina, di tornare da **omissis** - **omissis** del Comune di **omissis** - poiché ripristini lo stanziamento iniziale ("**omissis** non si possono togliere, **omissis** Senno non potremo far niente ohh! C, ah certo!").

I rapporti d'affari col sopracitato **omissis** emergono invece nell'ambito di diverse inchieste giudiziarie tra cui l'OPERAZIONE "**omissis**", condotta dalla Guardia di Finanza di Nettuno (p.p.

³¹ Cfr. chat whatsapp tra **omissis** e **omissis** in cui, con riferimento allo sblocco dei pagamenti alla **omissis**, avvenuto grazie all'intervento del **omissis** il **omissis** riferisce:

"...una buona notizia a **omissis** Che ne ha bisogno". Ciò poiché la **omissis** sta eseguendo, in subappalto, i lavori di ampliamento del cimitero comunale affidati alla **omissis**.

³² Cfr. verbale audizione del 18/05/2022: riferimenti ai lavori del **omissis** affidati in sub appalto alla **omissis**. "... Voglio inoltre sottolineare la presenza sul cantiere di **omissis** che, per quanto mi risulta, era subappaltatore con la sua impresa **omissis**. Voglio precisare che a volte era presente sul cantiere, probabilmente per avvicino, anche **omissis**."



omissis R.G.N.R. della Procura della Repubblica di Velletri), ove il omissis, nella progettata realizzazione di un impianto di omissis in Anzio, ad opera della . omissis, metteva a disposizione il terreno, acquisito con contratto di locazione finanziaria omissis azienda a lui riconducibile ed il omissis si faceva carico di tutta la parte progettuale nonché di richiedere ed ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione del medesimo, per il tramite della omissis.. Le relazioni tra il omissis ed il omissis , oltre ad essere certificate dai rapporti intrattenuti nel tempo, trovano riscontro, infine, nelle numerose conversazioni intercettate³³ dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente - Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale - eseguite nell'ambito del proc.pen. n. omissis su autorizzazione della DDA di Roma.

Il omissis , al quale il omissis e il omissis cedono la . omissis, come già anticipato, è altro soggetto contiguo agli ambienti della criminalità organizzata ed in particolare alla famiglia omissis . Nell'ambito dell'operazione "omissis" è emerso infatti che il omissis chiese a omissis di intervenire a protezione del nipote omissis , il quale aveva avuto dei problemi con dei marocchini che gli "stavano dando la caccia" ed il omissis risolse la questione con l'uso della violenza (a dimostrazione

³³ -In data 22.05.2015, tra omissis e omissis parlano di omissis diceva "Sì ... Quando io facevo le gare, con omissis (fonetico) e con la omissis (fonetica) anche ti davano il 10%, come fatturavi, ti veniva o chiede, perché ci andavo a giocare a tennis insieme? Perché ogni volta che ...che pigliavo una gara, ma pure di 20.000 euro, 2.000 ti valeva subito, come ti faceva l'assegnazione, ma se non ce la davi, (non ti davi) ti veniva a rompere il cazzo, dalla mattina alla sera, lo conoscevo bene come è [...] So ... sono andato a pigliare i documenti, quello mi si è me ... quello è scappato e quello mi si è messo a piangere, m'hanno rubato la macchina e omissis così e mi ha promesso che mi fa diventare dirigente, sono tre "pietre" in più al mese, non me le sta facendo pigliare e dovevo fare questo, dovevo fare quello. Mi ha promesso un mare di cazzi e non mi sta facendo un cazzo, che significa? Che si sta lanciando, allora t'ho detto io fai in l'intervento se no dimmi che bisogna fare qualche cosa, m'io, tu, no, m'io rimpiazzo, questi hanno rotto i coglioni, ci deve pensare io. E allora pensaci io, Non ci hai pensato e quello continua a rompere i coglioni. T'ho fatto l'esempio di quella volta che ... abbiamo finito il contratto e omissis così con le omissis è venuto di corsa, oh, quello mi sta cagando il cazzo e cazzo, siamo andati a pigliare i soldi per darglieli perché e'ha omissis";

-In data 10.06.2015, tra omissis e l'ex omissis il omissis diceva: "ha visto che io invece facevo, per me puoi pure stare lì a me non mi frega un cazzo ne di quà, ne di là, se sto dentro sto dentro, se sto fuori mi dai i soldi. Poi per me potete starci pure voi. Però dato che io ho un conto con omissis , in liquido omissis e a te ti liquida a lui, se è così. Altrimenti facciamo al contrario, tu liquidi lui ed io mi faccio liquidare da omissis .. Quello che stupido non è, perché non è intelligente, ma neanche stupido, perché è solo uno scemo, ha mangiato la foglia e, sabato o domenica, si saranno visti lui, omissis con qualcuno cheve perché caso è uscita da omissis, hanno fatto pure quest'altra nassa, ... (incomprensibile ...) allora l'altra sera omissis cercava di ricompattare. "ma no, lui ha detto, si ha sbagliato quella sera, di quà e di là, però voi rebbe fare con omissis " ... io con quello là, neanche il caffè mi ci voglio prendere, forse non hai capito, non ne ne frega un cazzo".



dell'uso della forza per ristabilire ruoli e gerarchie, anche con riferimento alle attività svolte nell'ambito delle piazze di spaccio). In altra conversazione **omissis** racconta al suo amico **omissis** di aver aggredito gli **omissis** *"li ho presi con a mazza compa'! Ho fatto... inc..."*. **omissis** aggiunge che secondo lui, dopo la lezione subita, gli stessi non daranno più fastidio *"Anvedi se omissis ci vanno a rompe' il cazzo che ieri li ho sfrociati"*.

La pubblicazione di tale stralcio di intercettazione ha destato l'interesse della pubblica opinione tanto che il **omissis** venne raggiunto da una *troupe* dell'emittente televisiva nazionale **omissis** programma **omissis** che si occupava dei rapporti tra clan e politica sul litorale laziale – presso gli uffici della propria testata giornalistica per commentare tali fatti. In quella occasione, mentre il **omissis** veniva incalzato dalle domande in merito ai contatti con i **omissis**, intervenne in sua difesa in maniera aggressiva, il suo socio, **omissis**, soggetto gravato da precedenti di polizia per associazione a delinquere di tipo mafioso ed in materia di stupefacenti. La condotta tenuta in tale circostanza colora di particolare significato e comprova il contenuto di una ulteriore conversazione intercettata nel corso dell'operazione "**omissis**", che vede coinvolto, sebbene indirettamente, il **omissis**. Il riferimento è alla captazione tra **omissis** e **omissis**, nella cui parte finale **omissis** palesava il potere di cui gode la sua compagine criminale, che ha plurimi interessi economici in diversi settori cruciali ... *"c'avemo la televisione, c'avemo l'impicci...c'avemo l'imbrogli porco giuda, c'avemo le ditte pe' fa ..."*.

Ulteriori accertamenti condotti sulle aziende amministrate dal **omissis** (**omissis**) ne fanno emergere, in maniera ancora più chiara, le relazioni con gli ambienti della criminalità organizzata radicata sul territorio. Tali aziende annoverano, infatti, tra i propri "dipendenti" soggetti di "**spicco**" del clan **omissis**, nonché della famiglia **omissis**.

A favore della **omissis** (proprietaria della **omissis** diretta dal **omissis** unitamente al giornale **omissis**) risulta disposto con D.D. del **omissis** un affidamento diretto da parte del Comune di Nettuno per il servizio di **omissis** attraverso la **omissis**.

Al di là dei dubbi sulla compatibilità in capo al **omissis** tra la posizione di dipendente a tempo pieno della partecipata dell'Ente e l'incarico di **omissis** e del **omissis**, preme evidenziare la singolare natura del servizio affidatogli (**omissis** distinta dalla **omissis** che rimane gestito dagli uffici



comonali)), evidentemente funzionale alle attività omissis, seguite dall'Ufficio omissis dell'ente, che, con delibera di Giunta n. omissis del omissis, è transitato nella responsabilità del omissis - dirigente del omissis.

E' quest'ultimo il principale punto di snodo nel fitto intreccio di rapporti sopra descritto (omissis). come certificato, inequivocabilmente, dal contenuto di materiale sottoposto a sequestro dalla Guardia di Finanza nell'ambito di attività di polizia giudiziaria di cui al pp. omissis RGNR della Procura della Repubblica di Velletri. In particolare, dall'analisi forense del cellulare sequestrato al omissis, furono rilevate chat WhatsApp utili a documentare i rapporti sia con omissis che con omissis.

A tal riguardo si segnala, come di eccezionale rilevanza, ai fini dei lavori della Commissione d'accesso, la chat tra il omissis ed il omissis, da cui emerge l'interessamento di quest'ultimo a sbloccare i pagamenti a favore della omissis, impresa che ha in appalto dal Comune di Nettuno la realizzazione dei nuovi omissis comunale (e che ha dato un sub appalto alla omissis) per dare (come si legge dalla chat) *"...una buona notizia a omissis che ne ha bisogno ..."*. Il riferimento del omissis, che formalmente non ha alcuna connessione con omissis, è a omissis così etichettato amicalmente dai due.

3.2 Affidamenti e appalti (diretti o sub appalti) alle società legate agli imprenditori omissis e omissis

Si descrivono di seguito gli affidamenti e gli appalti e subappalti attribuiti alle società legate agli imprenditori omissis e omissis.

A) omissis

- 1) **Realizzazione del omissis:** subappalto affidato alla omissis L. dall'aggiudicataria omissis, per un importo complessivo, a seguito di un'integrazione economica, pari ad € omissis;
- 2) **Lavori di sistemazione omissis – Apertura omissis (stagione estiva omissis):** appalto affidato alla omissis la quale ha offerto un ribasso del omissis% sull'importo a base di gara pari ad €. omissis (esclusi oneri della sicurezza non soggetti al ribasso pari ad €.



omissis). per un importo contrattuale complessivo pari ad € omissis, comprensivo degli oneri per la sicurezza, non assoggettati a ribasso, oltre IVA, nella misura di legge;

- 3) **Appalti in località omissis - affidamenti diretti alla omissis e omissis** : subappalti affidati da entrambe le società alla omissis, sebbene nessuna delle due imprese avesse mai avuto precedenti relazioni economiche col omissis (circostanza desunta dalla Commissione dall'assenza di rapporti di fatturazione) oltre a non aver mai ricevuto precedentemente inviti a partecipare a gara da parte del Comune. Si rileva che detti sub appalti non risultano nell'elenco fornito alla Commissione di indagine e sono stati indicati solo dopo espressa ripetuta richiesta del Collegio che ne ha avuto contezza dai dati di fatturazione tramite banche dati fiscali. Inoltre, dall'esame del fascicolo non sono state rinvenute le fatture quietanziate del sub-appaltatore, tale assenza avrebbe dovuto determinare la sospensione dei successivi pagamenti a favore dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 (art. 11 del contratto). Per quanto attiene ai lavori affidati alla omissis la Commissione rileva che la predetta ditta fu individuata dopo che la precedente impresa invitata, la omissis³⁴, che aveva anche formulato, in data omissis,

³⁴ Si ritiene doveroso fare, a questo punto, una breve digressione sulla prima impresa individuata dall'Ente per l'affidamento dei lavori, omissis, in quanto la circostanza si intreccia con gli esiti dell'operazione omissis della Guardia di Finanza di Nettuno che, nel corso di intercettazioni telefoniche, aveva rilevato l'interessamento a far lavorare la omissis nel Comune di Nettuno (p.p. omissis della Procura della Repubblica di Velletri).

In tale contesto, omissis (dipendente omissis e fratello del omissis), coordinatore di omissis nel conversare con omissis (fratello dell' omissis) descrive le "situazioni" che sta seguendo sul Comune di Nettuno a favore di questo, ritenendogli che omissis (odr omissis) a breve l'avrebbe chiamato, per assegnargli dei lavori omissis (periferia di Nettuno) per risolvere la situazione degli omissis, lavori che saranno affidati direttamente dal omissis al quale si ripromette di parlare per suggerirgli lui (omissis) per l'esecuzione dei predetti

"omissis ma c'ha un lavoro grosso al omissis de tutti omissis, ce sta a lavoro su 'na cosa, là no, là no la deve dare direttamente omissis capito ce faccio fa come m'ha detto mi fratello

omissis. è netuno là?

omissis. capito? come... incomprendibile... là devi incaricà a omissis che è bravo...boom, tu devo parlà col omissis là, vi penso io

omissis. là mettono un'altra ditta mia...

omissis. an là deve fare un incarico, là me la vedo io

omissis. managgia... è na cavolata omissis !..

omissis. oho ah!!!"



un'offerta economica con ribasso del omissis%, era stata esclusa per irregolarità del DURC.

4) **Affidamenti diretti della manutenzione omissis alla omissis** „, con procedura di somma urgenza, per l'importo di €. omissis (iva esclusa). La Commissione rileva che le motivazioni richiamate nella determina comunale (tutela dell'incolumità pubblica, tempestivo intervento della società sentita nell'immediatezza dei fatti), appaiono artatamente forzate per giustificare un intervento di somma urgenza in difetto di valutazione di almeno due preventivi di diversi operatori economici e della circostanza che omissis erano già state in precedenza segnalate *“sia dalla Polizia Locale, sia dai cittadini...”*, l'intervento appare, piuttosto legato all'imminente chiusura dell'esercizio di competenza (31.12.2020) e alla conseguente “perdita” delle somme in bilancio - che sarebbero andate in economia se non impegnate entro il 31 dicembre - nonché alla volontà di favorire l'imprenditore omissis, pretennendo omissis partecipata dell'Ente, tenuta *in primis*, ad assicurare nell'immediatezza il ripristino del omissis. Infatti, come riferito dall' omissis - omissis del Comune di Nettuno – nel corso dell'audizione tenutasi il...

“La manutenzione omissis, così come quella del patrimonio omissis nonché del omissis del Comune, compete alla omissis. Quando pervengono al Comune le segnalazioni per omissis che si creano e che vengono omissis con urgenza per questioni di sicurezza, vengono gestite da omissis il quale, mentre La Polizia Locale vigila sulla sicurezza dell'area omissis, contatta il competente personale della omissis che normalmente nell'arco massimo di due giorni procede alla omissis e lo fa soltanto con omissis”.

5) **Ulteriori affidamenti e sub-appalti alla omissis** „:

- la omissis „, aggiudicataria per l'importo contrattuale di €. omissis dei lavori di regolamentazione omissis in prossimità omissis, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione al sub-appalto a favore della omissis „ per un importo di € omissis per la omissis e smaltimento del omissis;
- la omissis „, aggiudicataria dell'appalto relativo ai lavori di manutenzione omissis e relative pertinenze omissis per l'importo contrattuale di €. omissis, con pec del omissis, ha chiesto ed ottenuto l'autorizzazione al sub-appalto a favore della omissis „ per un importo di € omissis;



- affidamento diretto per lavori di **omissis** per realizzazione **omissis**, importo € **omissis** (Determina n. **omissis** del **omissis**);
- affidamento diretto per lavori di movimentazione **omissis**, importo € **omissis** (Determina n. **omissis** del **omissis**);

- 1) **omissis** Messa in sicurezza e ristrutturazione **omissis**; affidati alla **omissis** , per un importo, al netto di ribasso, di € **omissis** oltre a € **omissis** per oneri di sicurezza e quindi € **omissis** oltre iva per complessivi € **omissis**;
- 2) Sub appalto alla **omissis** , dalla **omissis** (Appalto integrato per la progettazione ed esecuzione dei lavori di completamento **omissis** - **omissis**) su un importo contrattuale € **omissis** (di cui, per il **omissis**, € **omissis** alla **omissis** , e € **omissis** oltre iva alla **omissis**, e per il **omissis**, alla **omissis** , per € **omissis**);
- 3) Affidamento diretto alla **omissis** , dei "lavori di miglioria e completamento **omissis**": per l'importo di € **omissis**.

Al riguardo la Commissione ha evidenziato il mancato rispetto delle linee guida ANAC del 26.10.2016 che prevedono la necessità di valutare preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici, al fine di rispettare il principio di concorrenza nel caso di affidamento sotto la soglia dei € 40.000. Ebbene il Comune, nel caso de quo, ha effettuato una indagine di mercato informale interpellando oltre la **omissis**, anche la **omissis** che tuttavia, sono, per l'appalto originario, di cui quello in esame è solo un'estensione migliorativa, l'uno il sub appaltatore dell'altro, e quindi, rappresentano sostanzialmente, un unico centro di interesse.

3.3 Ulteriori procedure di gara analizzate

Affidamento diretto dei **omissis ai: **omissis** ; **omissis** ; **omissis** ,**

L'affidamento dei servizi cimiteriali all'impresa **omissis** , è stato oggetto di specifici accertamenti da parte della Guardia di Finanza di Nettuno, nell'ambito del Proc. Pen. **omissis** Mod.



21 iscritta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Velletri (operazione "omissis"), instaurata per l'ipotesi di reato di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.) e assume particolare rilievo investigativo per la Commissione dopo una "rilettura" di alcune conversazioni intercettate sull'utenza cellulare in uso ommissis - con ommissis, nel periodo intercorrente tra l'indizione della gara in argomento ed il ommissis, data di cessazione delle attività tecniche sulla predetta utenza. Dalle indagini, svolte anche attraverso attività tecniche, è emerso l'interesse del ommissis ad affidare ommissis alla ommissis.. per cui, al fine di assicurarsi il risultato ha indotto il ommissis competente ad inserire specifici requisiti tecnici³⁵, detenuti solo dalla ommissis ., nel bando di gara ed ha suggerito all'imprenditore di riferimento, l'inserimento di servizi aggiuntivi all'offerta originariamente presentata, in modo da consentire alla commissione di gara, di assegnare "legittimamente" un punteggio tale da assicurare la vittoria alla concorrente "sponsorizzata".

I rapporti tra ommissis e l'azienda venivano tenuti tramite l'interposizione di un terzo soggetto (omissis) di Nettuno, operante nel settore delle ommissis.

L'interesse del ommissis trova conferma nell'incontro svoltosi il ommissis - appena 4 giorni dopo la determina dirigenziale n. ommissis che stabiliva di procedere alla gara per l'affidamento della gestione dei ommissis e approvava il relativo capitolato ed il disciplinare - presso lo stesso ommissis con i rappresentanti della ditta ommissis, lì convenuti per un sopralluogo del sito, così come comprovato dalle registrazioni captate dalla Guardia di Finanza (progr. 3518 - R.L.T. 4/2020 del ommissis).

Per quanto attiene alla procedura la Commissione evidenzia che in data ommissis,

³⁵ "D: senti ommissis

C: dimmi

D: c'avevo dato a ommissis dei requisiti da mettere?

C: ah, ma' siamo a parlar quello di sei mesi chi' no quella grossa, hai capito?

D: è uguale? è uguale? è uguale? è uguale?

C: requisiti? requisiti?

D: c'avevo dato a ommissis un foglio

...si sente ommissis dire "I requisiti ci stanno già su MI/PA"...

C: però noi mandiamo tutto al MEPA, ci pensa il MEPA no?

D: si si manda al MEPA, però con quei requisiti che io avevo dettato?

C: vabbè, no' chiamò ommissis? ommissis?

D: ommissis! l'avevo spillato là su... vabbè, sulla gara grande mi sa l'avevo spillato?

C: ah! vabbè? no' chiamò ommissis?".



contestualmente alla determina dirigenziale supra citata veniva pubblicata sulla piattaforma MePA una Richiesta di Offerta (RdO) con scadenza al omissis, termine entro il quale si sarebbe proceduto all'apertura delle buste.

Dalla cronologia degli atti pubblici analizzati emerge che il giorno omissis la procedura di cui alla predetta RdO veniva annullata in autotutela in quanto, come indicato in atti, precedentemente alla valutazione dell'offerta tecnica, è stato riscontrato, dalla commissione di gara, un refuso sulla modalità di attribuzione del punteggio economico che ha reso inopportuno il proseguo. Quindi fu indetta una nuova RdO sul portale MePA con il corretto inserimento della formula dell'offerta economica che terminò in data omissis con l'aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta omissis ⁴⁶, la quale tuttavia, già in data omissis, aveva iniziato i lavori di manutenzione della omissis, ricompresi nel capitolato d'appalto della gara, (tali servizi sono poi andati in proroga alla stessa società).

Profili di interesse per la Commissione hanno rivestito anche i precedenti assegnatari dei omissis, individuati comunque in costanza della omissis dal omissis, per i quali si registrano plurimi movimenti societari, finalizzati ad eludere la normativa antinafia.

Nel periodo omissis al omissis l'azienda affidataria era la omissis amministrata e di proprietà di omissis, non gravato da precedenti di polizia. Secondo gli elementi raccolti nel corso delle attività tecniche, il omissis era un "uomo" di omissis, posto a capo della omissis costituita il omissis, per poter partecipare alla precedente gara, in luogo della omissis, all'epoca attinta da interdittiva antinafia (prov. omissis del omissis), poi revocata (con provv. omissis del omissis). Il legame tra il omissis e omissis emerge da interrogazioni dell'Anagrafe Tributaria dalle quali omissis risulta aver percepito redditi da lavoro dipendente negli anni omissis e omissis proprio dalla omissis (di cui era socio al omissis % ed amministratore il citato omissis, mentre l'altro socio al omissis % era omissis), azienda costituita il omissis con sede in omissis (stesso indirizzo dell'unità focale della

⁴⁶ Secondo i verbali di gara (n. omissis del omissis) la commissione, a quella data, avendo rilevato che l'offerta della ditta omissis risultava anomala, aveva invitato l'impresa, prima in graduatoria a dimostrare la fattibilità dell'investimento proposto in sede di gara. La commissione, dopo aver analizzato le giustificazioni fornite e l'ulteriore documentazione a supporto richiesta, riteneva l'offerta presentata, pur rientrando nella soglia di anomalia, nel suo complesso seria e attendibile.



omissis).

Quindi omissis , già dipendente della omissis (fino al omissis), dal omissis era divenuto legale rappresentante della omissis (attiva dal omissis) il cui socio unico e legale rappresentante, fino al omissis, era omissis (dal omissis legale rappresentante anche della omissis).

La omissis , era anche una delle omissis imprese partecipanti alla gara d'appalto appena esaminata, poi assegnata a omissis , con interessamento del omissis .

Altra azienda partecipante alla gara era la omissis , che, secondo indiscrezioni raccolte nel corso delle attività tecniche, era - analogamente alla omissis - riconducibile ad omissis amministratore della omissis .

Tale circostanza è desumibile dal fatto che il omissis , dipendente della omissis dal omissis, era anch'egli stato dipendente della omissis dal omissis al omissis.

3.4 Affidamenti alla omissis .

Dall'analisi dell'ordinanza di custodia cautelare relativa all'operazione "omissis", si rileva che, il omissis, viene registrato un dialogo tra omissis ed il omissis omissis , in cui questo riferiva al padre le titubanze di omissis ad affidargli un appalto che generava l'ira di omissis e il suo immediato proposito di parlare con omissis per dirgli: *"... Anche se la ditta non è intestata a me è intestata a mio omissis pure se è intestata a me io faccio la gara d'appalto, prendo l'appalto, il lavoro lo faccio io... e basta non ci stanno problemi capito? Se io mi sento preso per il culo diventa un macello"*.

Tale conversazione assume grande rilevanza perché si comprende l'influenza del omissis , pronto ad usare la violenza, pur di ottenere l'affidamento di lavori pubblici da parte del omissis .

Il omissis cui si fa riferimento nella conversazione è omissis legale rappresentante e socio della omissis ³², con sede in Anzio, esercente l'attività di "omissis".

La omissis è risultata aggiudicataria di due affidamenti diretti (determina dirigenziale n. omissis del omissis e n. omissis del omissis) da parte del Comune di Nettuno relativi al servizio di

³² Soci della omissis , sono omissis e omissis (cugini di omissis), omissis , (componente attivo della "ndrina", omissis tratto in arresto in data omissis in esecuzione dell'OCC emessa dal Gip del Tribunale di Roma nell'ambito dell'operazione "omissis"), omissis , scovato da precedenti.



neteggio, installazione e fornitura di **omissis** e servizio di **omissis** presso la **omissis**.

Dalla documentazione esaminata emerge che l'affidamento diretto alla **omissis** è avvenuto in continuità con analogo affidamento del Comune di **omissis** (che viene addirittura citato nelle premesse dell'atto). Il servizio viene prorogato poi per ben due volte. Per l'analogo servizio alla prima proroga, di durata **omissis**, il preventivo lievita di € **omissis** rispetto al primo affidamento di pari durata; tale aumento viene mantenuto anche alla seconda proroga di ulteriori 4 mesi (per complessivi € **omissis**).

3.5 Affidamenti di area demaniale "omissis"

"**omissis**" è stata assegnataria, nelle stagioni balneari **omissis** e **omissis**, dell'"Affidamento delle Attività di Pulizia e Custodia dell'Area **omissis**".

L'anomalia di tali affidamenti, come rilevato dagli atti estratti dall'Albo Pretorio del Comune di Nettuno, risiede nel brevissimo periodo di pubblicazione dell'Avviso (appena **omissis**).

Per l'anno 2020 partecipa soltanto **omissis** che si aggiudica il servizio; per il 2021 in data **omissis**, la commissione, composta dall' **omissis** (Presidente); **omissis** e **omissis** (commissari), preso atto che risultavano pervenute **omissis** domande di partecipazione aggiudica alla medesima **omissis** sulla scorta di un progetto che, come rileva la Commissione di indagine, acquisisce il punteggio aggiuntivo dirimente rispetto all'affidamento in ragione del personale impiegato, ma in realtà costituisce la copia fotostatica di quello presentato nell'anno precedente, con analogo impiego di personale.

Gli accertamenti effettuati dai rappresentanti delle Forze di Polizia membri della Commissione sui **omissis** ne hanno fatto emergere contiguità con la famiglia **omissis** ³⁶. Il collegamento del **omissis** a **omissis** emerge anche da dichiarazioni rese, in atti, alla Commissione. Lo stesso **omissis** riferisce: "*Voglio precisare che su questo argomento (la concessione del **omissis**) sono stato contattato dalla **omissis**, che mi chiedeva informazioni sul mancato pagamento*

³⁶ Tra i soci vi è **omissis**, controllato sul territorio assieme a **omissis** (fratello di **omissis**) e a **omissis** (cognasi di omionimo del **omissis**), arrestato in data **omissis**, in esecuzione di un CAC emessa dal Gip del Tribunale di Velletri per reati in materia di stupefacenti.



all'associazione che aveva avuto la concessione".

Anche altre segnalazioni, registrate in audizione dalla Commissione in data 05 aprile 2022, ne hanno ricondotto esplicitamente la gestione a **omissis** – **omissis** della **omissis** – laddove il segnalante riferisce: *"Ho personalmente assistito infatti al recupero degli incassi del parcheggio da parte di **omissis**, gestore di fatto della concessione"*.

Inoltre, in relazione all'area in argomento, si segnala che in data **omissis** personale della Guardia di Finanza di Nettuno, effettuava una specifica attività di contrasto all'esercizio abusivo di attività di **omissis** (c.d. servizio di **omissis**) e di reati in materia demaniale c/o di abusivismo edilizio, all'interno dell'area concessa alla **omissis** e constatava la presenza di n. 1 **omissis**; la presenza di n. 1 **omissis**, costruito abusivamente **omissis**; n. 2 **omissis** (dall'escussione in atti di testi veniva ricostruito che l'utenza, giunta all'area **omissis**, apprendeva dell'esistenza del servizio **omissis** dietro corrispettivo di E. **omissis** attraverso l'apposita cartellonistica **omissis**).

3.6 Procedura negoziata per la fornitura di materiale **omissis** e servizio di assistenza per la **omissis**.

La Commissione ha analizzato la procedura negoziata per la fornitura di materiale **omissis** e servizio di assistenza per la **omissis**³⁹ originata dagli interventi urgenti disposti dalla Regione Lazio per fronteggiare l'emergenza pandemica del 2020.

La prima anomalia della procedura è data dal tempo di pubblicazione della RDO sul portale MEPA. Dagli atti emerge che la procedura viene caricata sul predetto portale alle ore **omissis** del **omissis** dal **omissis**, con indicazione, quale data di inizio presentazione delle offerte il **omissis**, ore **omissis**, e termine ultimo **omissis**, ore **omissis**. Sostanzialmente meno di 24 ore.

Ad ulteriore conferma della irregolarità della procedura di gara si rappresenta che tutte le imprese da invitare sono state preventivamente segnalate al **omissis**, dirigente **omissis** per la temporanea assenza dell' **omissis** nonché **omissis**. Infatti da alcune chat WhatsApp rinvenute nel

³⁹ Fornitura di un complesso sistema di controllo e sicurezza **omissis** ecc...) in grado di elaborare e gestire i flussi video che arrivano da altri sistemi di rilevazione (es. telecomandi posizionale nei punti nevralgici), nonché fornitura, attraverso **omissis**, ogni tipo di comunicazione proveniente dai sistemi informativi comunali ivi incluso la divulgazione delle informazioni idonee a garantire gli **omissis**.



cellulare in uso al **omissis** (sequestrato dalla GJF di Nettuno, nell'ambito di attività di polizia giudiziaria di cui al Proc. Pen. **omissis** R.G.N.R della Procura della Repubblica di Velletri ed oggetto di analisi forense) emerge che la **omissis** , dipendente **omissis** addetta all'ufficio **omissis**, gli invia uno *screen shot della chat WhatsApp* tra questa e l'utenza telefonica **omissis**⁴⁰, intestata al **omissis** futura aggiudicataria, in cui vengono indicati i nomi delle imprese da invitare alla procedura negoziata.

La **omissis** , con sede in **omissis**, presenta un'offerta a ribasso dello **omissis**% e si aggiudica la procedura rispetto alle altre imprese destinatarie di **omissis** . Analizzando le imprese invitate si rileva che due di esse, la **omissis** , e la **omissis** , hanno la medesima compagine societaria e il medesimo legale rappresentante: **omissis**.

Grande rilievo per le finalità del presente lavoro assumono i riscontri investigativi acquisiti dalla Guardia di Finanza nell'ambito del succitato procedimento penale da cui emerge il chiaro interessamento del **omissis** , che ben 2 mesi prima della pubblicazione della procedura interloquisce con il **omissis** e con il **omissis** per visionare il progetto ed assicurarsi la disponibilità e la gestione delle risorse regionali dedicate (il finanziamento complessivo erogato dalla Regione ammonta a **omissis** Euro), nonostante esse ricadrebbero più correttamente nella competenza del **omissis**).

Nonostante l'urgenza dell'affidamento (meno di 24 ore quale termine per l'invio delle offerte) il materiale **omissis** oggetto della procedura non è mai stato consegnato dall'impresa **omissis** e da parte dell'Ente nessun sollecito è stato mai inoltrato, come confermato dal **omissis** , se non dopo l'attenzione manifestata sull'argomento da parte della Commissione.

3.7 Interesse della criminalità organizzata nelle **omissis**

La Commissione ha acquisito l'intera documentazione relativa ai piani di riqualificazione urbana - che consentono di fatto di cambiare la destinazione d'uso di una serie di zone agricole oltre che di eseguire opere di urbanizzazione necessarie allo sviluppo delle nuove zone urbanistiche-,

⁴⁰ Da accertamenti effettuati dai rappresentanti delle Forze dell'Ordine emerge che tale utenza è intestata a **omissis**, amministratore della **omissis** cui sarà affidata la fornitura del materiale **omissis**.



recentemente approvati dalla Regione Lazio anche grazie *omissis* il quale è anche *omissis* della *omissis*.

I piani di riqualificazione in parola hanno suscitato l'interesse delle consorterie criminali presenti sul territorio a pilotare le scelte dell'Ente, sia al fine di lucrare sulle variazioni di destinazione urbanistica (previa acquisizione della proprietà dei lotti interessati dalle suddette pianificazioni), sia allo scopo di essere destinatari di ingenti appalti.

A conferma di tale assunto, uno stralcio delle dichiarazioni rese dal *omissis* nell'ambito dell'operazione *omissis* recita "... mi ricordo che c'erano degli interessi per dei terreni, delle aree da parte dei *omissis*, no? Però più di tanto non mi sono mai interessato. Comunque c'erano delle... degli avvicinati a livello Comunale come già anche in Calabria, nei Comuni di Santa Caterina Padoluto. Comunque c'era nel Comune di Nettuno degli avvicinati per quanto riguarda... perché gli interessavano degli appalti delle aree di terreni...OMISSIS...".

La Commissione ritiene che gli interessi menzionati dal *omissis* nel Comune di Nettuno siano proprio quelli relativi ai progetti di riqualificazione urbana, la cui attuazione ha conosciuto un lunghissimo iter istruttorio, promosso dalla *omissis* (eletto nel *omissis* e *omissis*) disciolta nel *omissis*, di cui alcuni esponenti (sopra specificamente indicati) si ritrovano anche nella compagine politico-amministrativa *omissis*.

Circostanza degna di nota è che tra i professionisti incaricati della progettazione delle opere di riqualificazione urbana, durante la *omissis*, figura *omissis ommissis*, attuale *omissis* all'epoca incaricato della progettazione delle zone convenzionalmente individuate *omissis*, per le quali prevede opere con costi di realizzazione stimati in €. *omissis*.

Appare significativo che dai verbali delle riunioni della commissione risultino perplessità sulla congruità proprio dei progetti redatti dal *omissis* e sulle stime di incremento della popolazione effettuate, ritenute sproporzionate dall'allora *omissis ommissis*. Le osservazioni di quel dirigente *omissis*, riscontrate dal verbale prot. *omissis* del *omissis*, non furono però tenute in considerazione né dalla commissione, né dal Consiglio Comunale poi sciolto per infiltrazioni mafiose nel *omissis*.

Dopo il predetto evento dissolutivo l'iter di approvazione dei progetti subiva una lunga battuta d'arresto, per poi riprendere e giungere a conclusione proprio in concomitanza con la *omissis*,



quando la Giunta Regionale del Lazio pervenne all'approvazione, in data 21.04.2022, della delibera conclusiva dell'iter dei c.d. "Pianetri" di Nettuno, per la quale il *omissis omissis* (di *omissis*) si spende pubblicamente rivendicando l'impegno profuso presso gli organi regionali.

Sottoponendo ad attenta analisi gli elenchi dei proprietari dei fondi inseriti nelle aree interessate, è emerso che tra i titolari dei lotti rientranti nei comparti figurano soggetti legati in maniera diretta o indiretta alla "*omissis*", disvelati con la citata operazione "*omissis*", ovvero storicamente legati alla cosca *omissis* di Guardavalle in quanto già coinvolti, a vario titolo, nell'operazione "*omissis*" o in altre di cui si è parlato in precedenza. In particolare si segnalano:

- *omissis omissis*, censurata per reati contro la persona ed il patrimonio, iscritta nel registro degli indagati per la violazione dell'art. 416bis c.p. nell'ambito dell'operazione "*omissis*";
- *omissis omissis omissis*, *omissis* di *omissis omissis*, tratto in arresto per associazione per delinquere di tipo mafioso nell'ambito dell'operazione "*omissis*" in quanto ritenuto reggente dell'area imprenditoriale del clan *omissis*;
- *omissis omissis omissis*, *omissis* con *omissis omissis*, membro eminente del clan *omissis*;
- *omissis omissis*, *omissis* di *omissis omissis omissis*;
- *omissis omissis*, censurato per lesioni personali e violazioni della normativa sulle armi, che nel controllo del territorio effettuato il *omissis* presso il "*omissis*" di Nettuno, *omissis*, risultava in compagnia di *omissis omissis*, *omissis omissis* e *omissis omissis*;
- *omissis*;
- *omissis*, censurato per associazione per delinquere finalizzata alla truffa ed al falso;
- *omissis omissis*, censurato per violenza privata, danneggiamento e invasione di terreni nonché per violazione di "zona militare", titolare dell'omonima *omissis* affidamenti diretti relativi alla *omissis* Comune di Nettuno nel corso della *omissis*;
- *omissis omissis*, attinta da Misure di prevenzioni patrimoniale quale prestanome del *omissis omissis* (gravato da precedenti penali in materia di sostanze stupefacenti, colpito di misure di prevenzione patrimoniali nell'ambito del Proc. MM.PP. *omissis* e che vanta diversi collegamenti con soggetti del calibro di *omissis omissis*, *omissis omissis*, *omissis omissis* gravati da precedenti di polizia per associazione di stampo mafioso).



- *omissis omissis*, controllato in compagnia di *omissis omissis*.
- *omissis omissis* annovera precedenti per traffico internazionale, latitante dal 2019 (ordinanza di cattura da eseguire del *omissis*);
- *omissis omissis omissis* con *omissis omissis*, *omissis* di *omissis omissis omissis* di *omissis omissis*, *omissis* di *omissis omissis* e *omissis* con precedenti di polizia (arresti in flagranza) per traffico di sostanze stupefacenti;
- *omissis omissis omissis* di *omissis omissis* coinvolto nell'operazione "*omissis*";
- *omissis omissis*, *omissis* di *omissis omissis*, imprenditore del settore IMMOBILIARE, socio in affari di *omissis omissis* e collegato al *omissis omissis*;
- *omissis omissis*, precedenti in materia stupefacenti indagato nel *omissis* insieme a *omissis omissis*, *omissis omissis* ed altri, i primi due appartenenti al clan *omissis*, coinvolti nell'operazione *omissis*;
- *omissis omissis omissis* di *omissis omissis*;
- *omissis omissis*, non gravato da precedenti, ma controllato in data *omissis* insieme a *omissis omissis*, *omissis omissis omissis* e *omissis omissis*.

Le risultanze sopra indicate, sebbene relative solo ad un campione dei lotti esaminati, palesano l'interesse alla riqualificazione urbana da parte di soggetti appartenenti o legati, direttamente o indirettamente, alle cosche criminali attive sul territorio.

3.8 Utilizzazione delle aree demaniali marittime per finalità turistiche e ricreative.

Concessioni spiagge libere

Dall'analisi delle procedure di assegnazione delle concessioni di spiagge libere, sono emersi profili di criticità, rilevati anche dai competenti organi giurisdizionali amministrativi, in relazione sia alle modalità di esecuzione della gara stessa, sia ai soggetti individuati come assegnatari delle concessioni, in gran parte collegati alle cosche criminali. Le varie amministrazioni che si sono succedute nel tempo alla guida del Comune non hanno, infatti, ancora approvato il PUA e di fatto, seppur con modalità differenti, le aree risultano assegnate in concessione ai medesimi soggetti.



Tale circostanza – rileva la Commissione di indagine – ha determinato una progressiva riduzione dell'interesse a partecipare alle procedure, come può agevolmente rilevarsi dall'esame dei verbali di gara.

Ed infatti, a fronte del bando triennale indetto nel 2018, ove giungevano all'Ente n. 58 richieste di partecipazione (per 15 lotti messi a gara) da parte di 34 soggetti diversi, nel 2021 le istanze risultavano solo 18 (per 13 lotti messi a gara). Peraltro, non tutti i lotti venivano richiesti dai partecipanti e per quelli residuati non si dava corso ad ulteriori separate procedure di assegnazione contrariamente a quanto previsto dal bando. Anche l'istruttoria svolta dagli uffici sulle istanze pervenute ed ammesse risultava carente in quanto non è stata mai verificata la regolarità dei pagamenti dei canoni concessori in aperta violazione dell'art. 3 del *Regolamento per l'applicazione di misure urgenti per il recupero dei tributi* approvato con delibera del Consiglio Comunale n. omissis del omissis che subordina all'esito positivo di tale controllo la conclusione della procedura.

Deficitario è risultato anche il controllo, da parte dei competenti uffici comunali, nel merito della regolarità delle autorizzazioni relative ai servizi connessi alla balneazione (non ultima la sussistenza dei requisiti antimafia in capo ai concessionari), atteso che l'Ente si è limitato ad acquisire la S.C.I.A. da parte dei soggetti interessati.

Da ultimo si segnala che nell'Area Trasparenza del sito internet del Comune non è stata effettuata la pubblicazione completa degli atti relativi a tali procedure, comparando solo i bandi di gara e non anche le determine di assegnazione delle concessioni e le conseguenti convenzioni, con evidente vulnus del principio di trasparenza.

Bando 2018

Con determinazione dirigenziale n. omissis del omissis veniva approvato il bando di gara ed il relativo avviso pubblico per l'affidamento in convenzione a privati della gestione delle spiagge libere per un periodo massimo di 3 anni (2018/2020). In tale ambito ai concessionari veniva consentito l'esercizio di una serie di attività essenziali (salvataggio, pulizia, servizi igienici) nonché altre più remunerative (ristorazione e noleggio ombrelloni e lettini) che, benché insorti in convenzione con una mera comunicazione (nota n. omissis) venivano poi espunti dall'amministrazione, con conseguente proposizione di un ricorso al TAR Lazio da parte di due dei



gestori interessati. In esito al giudizio il TAR (sent. N. 1071/21/20 e n. 1074/21/20) annullava la predetta comunicazione rilevando il mancato rispetto dei requisiti formali e sostanziali per l'esercizio dei poteri di autocautela. Nelle more i servizi venivano aggiudicati tra gli altri ai soggetti di seguito indicati (tutti collegati a pluripregiudicati):

- *omissis omissis* di *omissis omissis*, gravato da precedenti di polizia per violazione dell'art. 73 del D.P.R. n. 309/90 (stupefacenti);
- *omissis DI omissis omissis omissis*, il cui Presidente del *omissis omissis omissis*, incensurato, da controlli sul territorio è risultato vantare conoscenza con *omissis omissis* e *omissis omissis*, tutti a vario titolo noti poiché affiliati al clan *omissis* di Guardavalle e coinvolti nell'Operazione "omissis";
- *omissis omissis omissis*;
- *omissis omissis omissis omissis (omissis)* di *omissis omissis*, *omissis* con *omissis omissis omissis*, *omissis omissis*, pluripregiudicato per violazioni in materia di stupefacenti, contro la persona ed il patrimonio ed esponente di spicco della criminalità locale, tratto in arresto unitamente a *omissis omissis*, pluripregiudicato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, condannato in via definitiva e arrestato in esecuzione pena nell'ambito del procedimento "omissis";
- *omissis omissis omissis* di *omissis omissis*, *omissis* con *omissis omissis omissis*, *omissis* di *omissis omissis omissis (omissis del sopra citato omissis omissis omissis)*, pluripregiudicato, che annovera precedenti per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti, tratto in arresto nel *omissis* unitamente a: *omissis omissis* (narcotrafficante, latitante dal *omissis* e tratto in arresto previa estradizione dal *omissis* nel *omissis*) e *omissis omissis*, (pluripregiudicato già sottoposto a misura di obbligo di soggiorno in *omissis* per mafia), inoltre deferito all'A.G. per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ambito della operazione "omissis" condotta nei confronti del clan *omissis*;
- *omissis omissis omissis*, nel cui Consiglio Direttivo, oltre al *omissis omissis omissis*



(incensurato), vede tra i *omissis* emergere *omissis omissis*, gravato da segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio e la persona (legato al pluripregiudicato *omissis omissis* di cui è stato prestanome), *omissis del omissis omissis*;

- "*omissis* di *omissis omissis*, gravata da precedenti di polizia per minaccia e lesioni, *omissis* di *omissis omissis*, gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona ed il patrimonio ed in contatto con elementi di spicco della criminalità locale. Il nucleo familiare della *omissis* risulta legato alla concessione dell'area in questione, senza soluzione di continuità, dal 2012.
- *omissis omissis* che vanta precedenti per spaccio di stupefacenti e arresto in flagranza di reato in data *omissis* unitamente a *omissis omissis*, pluripregiudicato per analoghe violazioni, soggetto legato agli ambienti della criminalità comune locale. Il *omissis* della *omissis*, *omissis omissis omissis*, a mezzo di società *omissis omissis omissis* di *omissis omissis omissis*" acquisiva, nell'anno 2018, per il triennio 2018-2020, la gestione di analoga concessione.

Bando 2020

In considerazione della revoca della determina dirigenziale n. *omissis* sopra citata, adottata in esito alle sentenze del TAR Lazio, l'Ente pubblicava un nuovo avviso per la stagione balneare 2020, che, come sopra già riferito, all'indomani della prima ondata pandemica, era oggetto di particolari interventi disposti dal Comune con il sostegno finanziaria della Regione Lazio.

La Commissione di gara era composta dal *omissis* in qualità di *omissis*, dal *omissis* dal *omissis*

Tra i soggetti assegnatari delle concessioni delle aree adibite a spiagge libere nel 2020, risultano di particolare rilevanza quelli dei lotti nn. *omissis* e *omissis* ossia:



- "omissis", il cui amministratore unico è omissis⁴¹, incensurato, omissis del omissis omissis e omissis⁴² del noto omissis, detto omissis;

- omissis omissis omissis omissis di omissis omissis, omissis con omissis omissis omissis, omissis presso la omissis, pluripregiudicato per violazioni in materia di stupefacenti, contro la persona ed il patrimonio ed esponente di spicco della criminalità locale, tratto in arresto unitamente a omissis omissis, pluripregiudicato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, condannato in via definitiva e arrestato in esecuzione pena nell'ambito del procedimento "omissis" in data omissis.

Si segnala che l'assegnazione del lotto n. omissis sarebbe stata la causa dell'alterco verificatosi nel mese di giugno tra omissis omissis omissis e omissis omissis, per la quale, in data omissis, omissis omissis omissis presentava querela presso il Comando Arma Carabinieri di Nettuno nei confronti di omissis omissis per le minacce ricevute in occasione di un incontro che i due avrebbero avuto qualche giorno prima⁴³.

La *predisposizione intimidatrice* del omissis e la sua *abitudine* a minacciare eventuali concorrenti trovava conferma sia nelle dichiarazioni rese, in sede di audizione innanzi alla Commissione, di indagine, e regolarmente verbalizzate in data 05.04.2022 e in data 20.04.2022, sia nelle S.f. rese, in data 09.06.2022, da omissis omissis, a seguito di danneggiamento, ad opera di ignoti, del suo studio di omissis sito in Nettuno, omissis omissis n omissis

Bando 2021

Con riferimento al bando 2021 tra gli aspetti di rilievo in considerazione dell'esito della gara, si segnala che, per il LOTTO omissis, pervenivano due richieste, rispettivamente da: omissis omissis

⁴¹ omissis omissis, nato a omissis il omissis residente a omissis Via omissis n. omissis.

⁴² La omissis di omissis, omissis omissis, è omissis della omissis di omissis. omissis omissis omissis.

⁴³ L'alterco sarebbe avvenuto poiché il omissis riteneva che la "omissis", riconducibile al omissis omissis, avrebbe presentato richiesta di assegnazione proprio per la concessione del lotto n. omissis, in precedenza (omissis) assegnato alla omissis. Le minacce del omissis avrebbero, quindi, avuto l'obiettivo di scoraggiare un'eventuale concorrenza nell'assegnazione per l'anno omissis del lotto n. omissis del Comune di Nettuno.



e da **omissis omissis**, quest'ultima veniva esclusa per assenza dell'attestazione di pagamento della cauzione. Successivamente la gara veniva sospesa e rinviata ad altra data, in attesa di parere legale sul ricorso presentato da **omissis omissis**, che sosteneva di essere stata autorizzata per "vie brevi" ad operare compensazione tra la cauzione precedentemente versata in altra annualità e quella relativa alla gara *de qua*. Dagli atti, risulta esservi poi stata una seduta di affidamento "ad hoc" del lotto proprio alla **omissis omissis**.

Le modalità di assegnazione di tale area destano il sospetto di una intromissione di terzi nella gara, sospetti suffragati dalle dichiarazioni rese in corso di audizione dinanzi alla Commissione, in data 05.04.2022, laddove veniva riferito che, a seguito dell'assegnazione del lotto alla "**omissis omissis**", il **omissis omissis** veniva avvicinato da due individui, uno dei quali noto quale "**omissis**", che lo minacciavano, a seguito di tale episodio, il **omissis** avrebbe rinunciato al lotto, poi assegnato alla **omissis omissis**.

Attività informativa svolta dai rappresentanti della P.G. presenti in Commissione ha consentito di accertare che il soggetto soprannominato "**omissis**" corrisponde a **omissis omissis omissis**⁹⁹, cognato della **omissis omissis**.

Da accertamenti incrociati presso le Banche dati SIDI, Info-Camere, Anagrafe Comuni, residenti di Anzio e Nettuno sono emerse le risultanze di seguito indicate a carico degli assegnatari dei lotti per spiaggia libere:

LOTTO omissis : assegnato a **omissis omissis** (di cui si è già detto per il 2018);

LOTTO omissis: assegnato alla **omissis omissis omissis omissis** di **omissis omissis**, incensurato, ma avente legami familiari, tra gli altri, con: **omissis omissis** (**omissis** che vanta legami con il noto pregiudicato, affiliato al clan **omissis** di Guardavalle, **omissis omissis**), attualmente in regime di detenzione domiciliare per traffico internazionale di stupefacenti, su mandato di cattura emesso da Autorità Giudiziaria **omissis**; **omissis omissis**. (**omissis**).

⁹⁹ Il **omissis omissis omissis** è soggetto gravato da una serie di precedenti di polizia per violazioni contro la persona ed il patrimonio ed è legato da conoscenza abituale con esponenti locali della criminalità organizzata, inoltre risultano diversi controlli del territorio in occasione dei quali il **omissis omissis** è risultato essere in compagnia di **omissis omissis** (detto "**omissis**") e di **omissis omissis**.



attualmente in regime di detenzione domiciliare per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti; **omissis omissis**, nato a **omissis (omissis)**, attualmente residente in **omissis** vanta precedenti di Polizia per traffico internazionale di stupefacenti; **omissis omissis (omissis)**, recentemente scarcerato da istituto di detenzione, risulta emigrato in **omissis**, annovera precedenti per Associazione per delinquere e traffico internazionale stupefacenti.

LOTTO omissis: assegnato **omissis omissis omissis omissis omissis** (di cui si è già detto per il 2018)

LOTTO omissis: assegnato a **omissis omissis** (di cui si è già detto per il 2018)

LOTTO omissis: assegnato alla società "**omissis omissis**"(già profilata per il 2020)

LOTTO omissis: assegnato **omissis omissis omissis**, (già profilata per il 2018);

LOTTO omissis: assegnato **omissis omissis omissis**", presieduta da **omissis omissis**, incensurato. È stato, tuttavia, segnalato che la materiale gestione dei servizi spiaggia, ovvero dei servizi secondari, sia demandata a soggetti terzi, alcuni dei quali già titolari di tale concessione nell'anno 2018, nello specifico:

1. "**omissis omissis omissis omissis omissis**" la cui sede legale è ubicata a Nettuno, presso lo **omissis omissis omissis - omissis e omissis** durante la **omissis** e che tra i dipendenti della società figura: **omissis omissis, omissis del omissis omissis**.

LOTTO omissis: assegnato a "**omissis**" di **omissis omissis** (già profilata per il 2018).

LOTTO omissis: assegnato **omissis omissis omissis omissis** di **omissis omissis** (già profilata per il 2018).

LOTTO omissis: assegnato a "**omissis omissis**", (già profilato per il 2018); dal verbale di gara risulta che per tale lotto era pervenuta la sola richiesta **omissis omissis omissis DI omissis omissis** ma tale associazione, da accertamenti svolti, risultava cessata alla data del **omissis**, mentre **omissis omissis** risulta aver costituito autonoma società di promozione turistica denominata "**omissis. omissis omissis**", la cui attività risulta iniziata in data **omissis**.



Concessioni demaniali per stabilimenti balneari

Con Determina n. **omissis** del **omissis** a firma del **omissis ommissis**, il Comune di Nettuno estendeva la durata delle concessioni ai soggetti che già le detenevano, in esecuzione del dettato normativo di cui alla Legge di bilancio 2019, n.145/2018 (nella parte riguardante la revisione delle concessioni demaniali) e della circolare della Regione Lazio prot. 279402 del 09.04.2019.

A tal riguardo, particolarmente interessante è la concessione assegnata, dal **omissis**, alla "**omissis ommissis ommissis di Nettuno**", il cui Consiglio Direttivo è presieduto (dal **omissis**) da **omissis ommissis, ommissis del ommissis ommissis**, personaggio legato alla politica locale (di cui si è parlato nel capitolo precedente).

Dalle verifiche effettuate sulle altre concessioni demaniali non risultano particolari legami certificati tra i soggetti titolari degli stabilimenti balneari ed elementi della criminalità organizzata presente sul territorio comunale. Unica eccezione è la società "**omissis ommissis**", sottoposta a sequestro dal Tribunale di Velletri in quanto riconducibile a **omissis ommissis**, pluripregiudicato per associazione a delinquere finalizzata alla truffa, associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, attinto da misure di prevenzioni personali e patrimoniali ai sensi del D.lgs. n. 159/2011, con confisca definitiva. Tale società è allo stato in amministrazione controllata affidata al curatore nominato dal Tribunale di Velletri, a seguito del provvedimento di confisca definitivo.

I chioschi

Dall'analisi della documentazione fornita dall'Ente sono risultate solo cinque concessioni per "chioschi" nel territorio di Nettuno. Tra tali concessioni l'unica ritenuta di interesse è quella assegnata alla "**omissis di ommissis ommissis, e ommissis ommissis**" di **omissis ommissis, ommissis con ommissis ommissis**, operario in servizio presso la partecipata **omissis** che risulta pregiudicato per bancarotta fraudolenta e vanta precedenti di polizia per truffa in erogazioni pubbliche, furto (in concorso con **omissis ommissis ommissis**) ed estorsione, iscritto inoltre nel registro degli indagati per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ambito dell'operazione "**omissis**".



IV

Mala gestio dell'ente locale

4.1 "omissis".

La Commissione ha analizzato la gestione della società "omissis omissis" del Comune di Nettuno⁴³, denominata "omissis omissis"⁴⁴ - che da statuto si propone "omissis" - rilevando il suo distorto impiego nel corso degli anni e la crescita esponenziale dei costi del suo personale.

In particolare, la Commissione ha sottoposto a specifico *focus*: il progressivo ampliamento dei servizi affidati alla società, il significativo aumento del personale impiegato, l'anomalo ricorso all'affidamento diretto.

La predetta società, a seguito della conclusione di un'annosa vicenda amministrativo - giudiziaria che vedeva la risoluzione della convenzione stipulata il omissis tra l'Ente locale e la "omissis omissis", sottoscriveva, in data omissis, la convenzione dei servizi nr. omissis relativa, tra l'altro, al "omissis", che determinava, l'impiego minimo di omissis unità a tempo pieno presso l'ufficio Tributi dell'Ente. Al riguardo la Commissione evidenzia la presenza di un potenziale conflitto d'interessi in quanto il omissis - chiamato a svolgere le funzioni di omissis della partecipata ai sensi dell'art. 16 T.U.S.P. - aveva proceduto ad operare la selezione dei curricula pervenuti, tra i quali risultano quelli di omissis e del omissis (omissis omissis, omissis omissis e omissis omissis), poi effettivamente assunti e tuttora in servizio.

La selezione e l'assunzione del personale da impiegare nelle nuove competenze attribuite alla omissis è stato oggetto di indagini di natura penale e per danno all'erario con lo sviluppo delle operazioni della Guardia di Finanza di Nettuno, denominate "omissis" e "omissis", di cui ai Procedimenti Penali rispettivamente numeri omissis e omissis incardinati presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri.

Da un'analisi a campione dei dipendenti della società emergono, inoltre, le figure di:

⁴³ Amministratore Unico dal omissis - individuato con determinazione sindacale - è omissis omissis.



- **omissis omissis**, positivo SDI per furto, estorsione, rapina, e soggetto di rilevante interesse operativo coinvolto nell'indagine denominata "**omissis**" per i suoi legami con esponenti della criminalità organizzata di origine campana presenti sul territorio di Anzio; il **omissis** vanta legami con **omissis omissis**, soggetto esponente del "**omissis**", il quale ha precedenti di polizia per associazione per delinquere di tipo mafioso e risulta destinatario di misure di prevenzioni personali per mafia;
- **omissis omissis**, negativo SDI, vanta frequentazioni documentate con esponenti della famiglia **omissis e omissis**, nonché con soggetti già colpiti da misure cautelari nell'ambito dell'operazione **omissis**;
- **omissis omissis**, negativo SDI, vanta controllo del territorio effettuato in data 25.01.2012 unitamente a **omissis omissis**, soggetto gravato da pregiudizi di polizia per omicidio volontario, porto abusivo di armi, ed associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ambito della operazione **omissis**;
- **omissis omissis**, vanta precedenti di polizia per truffa in erogazioni pubbliche, furto (in concorso con **omissis omissis omissis**), estorsione ed era iscritto nel registro degli indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti nell'ambito dell'operazione **omissis**;
- **omissis omissis**, risulta vicino al noto pregiudicato **omissis omissis** ed al censurato **omissis omissis**;
- **omissis omissis omissis**, pluripregiudicato per violazioni in materia di stupefacenti, contro la persona ed il patrimonio ed esponente di spicco della criminalità locale, tratto in arresto unitamente a **omissis omissis**, pluripregiudicato per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, condannato in via definitiva e arrestato in esecuzione pena nell'ambito del procedimento "**omissis**" data 26.11.2020;
- **omissis omissis**, già analizzato.



Dall'analisi della documentazione relativa alla partecipata la Commissione ha rilevato le seguenti criticità:

- **Progressivo ampliamento dei servizi affidati alla società.**

La omissis oggi svolge plurimi e rilevanti servizi di supporto a favore dell'Ente, nei settori del omissis, dei omissis, omissis, omissis e omissis, del omissis, del omissis, del omissis, degli omissis, dei omissis, dei omissis, dei omissis, delle omissis, delle omissis, a supporto della omissis omissis dei servizi dell'ente. Tale impiego fa emergere un sostanziale svuotamento delle funzioni svolte dal omissis a favore dell'utilizzo del citato personale omissis.

- **Significativo aumento del personale impiegato**

I costi del personale sono aumentati nel 2020, rispetto al 2019, di oltre il omissis % e tale incremento è dovuto alla monetizzazione delle ferie e permessi non goduti e all'erogazione di retribuzione straordinaria. Questa circostanza assume maggiore e più pregnante rilievo se correlata all'incidenza del costo del personale (€ omissis) dei costi complessivi della produzione (€ omissis).

- **Anomalo ricorso all'affidamento diretto.**

Molti servizi vengono affidati per periodi molto brevi (pochi mesi), successivamente prorogati, facendo emergere fondati dubbi in ordine alla garanzia di continuità e buon andamento delle attività da svolgere. Dagli atti emergono incrementi di affidamenti diretti a omissis che passano da € omissis, nel 2019, a € omissis, nel 2021.

4.2 Criticità nella omissis.

Altro aspetto verificato dalla Commissione è stato quello relativo alla omissis. L'Ente registra, infatti, criticità in relazione al omissis. A fronte di accertamenti di € omissis la omissis si è attestata a poco più di omissis. Dalla relazione dell'organo di revisione sul consuntivo 2020 emerge che, al 31 dicembre 2020, i residui relativi omissis (più del 90% dei omissis al primo gennaio 2020).

La Commissione, nel rimarcare che la omissis è affidata ai omissis impiegati che prestano attività lavorativa presso l'Ufficio incardinato nel omissis del Comune di Nettuno, tutti appartenenti alla società omissis, ha poi svolto una approfondita indagine sul funzionamento del omissis, anche



interloquendo con il **omissis** **omissis** **omissis** il quale ha ampiamente relazionato sul sistema gestionale in uso che, interagendo con diverse banche dati (**omissis**) garantirebbe un automatico aggiornamento della **omissis**. Tuttavia le verifiche a campione svolte hanno smentito tale assunto evidenziando, tra l'altro, rilevanti anomalie nella posizione **omissis** di alcune **omissis**, sia **omissis** che **omissis**, legate in modo diretto o indiretto alla criminalità organizzata di tipo mafioso presente sul territorio.

E' emerso, infatti, che diversi **omissis** intestati a soggetti gravati da precedenti di polizia in materia di associazione a delinquere, ovvero ad essi collegati, **omissis** tra gli elenchi dei **omissis** costituenti la base dati dei **omissis** del Comune di Nettuno. In ciò contraddicendo l'asserito automatismo di sistema, a meno di non ipotizzare un intervento diretto a correggerlo manualmente.

Dall'analisi a campione risulta infatti che nessun **omissis** e/o **omissis** è stato effettuato da: **omissis** **omissis** (coinvolto nell'operazione **omissis**); **omissis** **omissis** (coinvolto nell'operazione **omissis**); **omissis** **omissis** e **omissis** **omissis** (entrambi gravati da precedenti di polizia per 416 bis); **omissis** **omissis** (coinvolto nell'operazione **omissis**); **omissis** **omissis** (coinvolto nell'operazione **omissis**); **omissis** **omissis**, (coinvolto nell'operazione Appia II); **omissis** **omissis** (coinvolto nell'operazione **omissis**); **omissis** **omissis** (arrestato in data **omissis** in esecuzione OCC per violazione art 416 bis e riciclaggio); **omissis** **omissis**; **omissis** **omissis** **omissis** (azienda della famiglia **omissis**); **omissis** **omissis** (coinvolto nell'operazione **omissis**); **omissis**, **omissis**, **omissis** **omissis** (della famiglia **omissis**, il cui **omissis** **omissis** **omissis**, nato a **omissis** il **omissis**, già amministratore della società, vanta precedenti di polizia per truffa nonché qualificati collegamenti con **omissis** **omissis**); **omissis** **omissis** (già di proprietà di **omissis** **omissis**, ex **omissis**, ed **omissis** **omissis**, entrambi soci in affari di **omissis** **omissis**); **omissis**, **omissis** **omissis** (già di proprietà di **omissis** **omissis** e **omissis** **omissis**); **omissis** **omissis** **omissis** (riceducibile alla famiglia di **omissis** **omissis**).

4.3 Nuovi rilievi della Corte dei Conti sulla gestione economico finanziaria dell'Ente

La Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, con deliberazione n. 104/2016/PRSE aveva già effettuato un controllo sulle gestioni finanziarie dal 2012 al 2014 e sul



riaccertamento straordinario dei residui dal 1° gennaio 2015, dal quale era emerso, tra l'altro, un maggior disavanzo di € 38.040.633,75, di cui € 20.798.697,16 per l'accantonamento di anticipazioni di liquidità concesse ai sensi del D.L. n. 35/2013 e del D.L. n. 66/2014 e la quota di recupero annuale del maggior disavanzo era stata quantificata in € 1.268.021,13. Inoltre, già in tale nota la Corte aveva stigmatizzato l'affidamento dei servizi e la gestione del personale *omissis*.

Nell'ambito dell'attività di controllo dell'Organo contabile, la Corte ha richiesto al Comune (nota prot. ingresso n. 17370 del 21 marzo 2022) di fornire, entro il successivo 6 maggio, informazioni in merito agli esercizi finanziari 2015-2020 sollevando diversi rilievi, a fronte dei quali formulava una serie di specifiche richieste afferenti: l'evoluzione dei risultati di amministrazione e relativa composizione, sugli equilibri delle gestioni 2015-2020, sulla gestione dei residui attivi e delle entrate di competenza, sulla gestione della cassa e l'anticipazione di tesoreria, sulla gestione dei residui passivi e tempestività dei pagamenti, sui rapporti debiti/crediti con organismi *omissis* ed in particolare con la *omissis* S.r.l., nonché sulle spese correnti e sulle risorse del PNRR.

Il *omissis* ha dato riscontro alle richieste della Corte (nota prot. n. *omissis* del *omissis*) riferendo, tra l'altro, che in sede di rendiconto 2021, "in corso di approvazione", l'Ente ha provveduto ad effettuare le iscrizioni richieste e a specificare che il maggior disavanzo derivante dal ricalcolo richiesto dalla Corte - pari ad € 966.549,47 - sarebbe stato ripianato attraverso una variazione di bilancio di previsione 2022-2024.

A seguito dell'esame delle relazioni-questionario sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2020 inviati dal Comune di Nettuno, la Corte dei Conti, con decisione n. 89/2022/PRSP del 6 luglio 2022, ha rilevato la **permanenza di numerose criticità**, segnalando i seguenti profili, con riserva di eventuali successive ulteriori pronunce in occasione dell'esame dei futuri questionari.

In particolare, la Corte ha rilevato:

- Ulteriori disavanzi ⁴⁶

⁴⁶ 1) Pari a euro 842.753,55, derivante da un calcolo errato effettuato in sede di determinazione del disavanzo ai sensi dell'art. 39-quater del d.l. n. 162/2019, che deve essere ripianato ai sensi dell'art. 188 del T.U.E.L.

2) Pari ad euro 123.795,92, derivante dal mancato rispetto delle previsioni di cui al D.M. 2 aprile 2015 (art. 4), relativo al ripiano del maggior disavanzo emerso in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015



- **Criticità in merito alla adeguatezza del fondo rischi contenzioso**, considerata l'assenza di una effettiva ricognizione del contenzioso necessaria ai fini di una congrua determinazione dell'accantonamento.
- **Criticità in merito al Fondo perdite omissis.**
Nel omissis, la società omissis ha subito una perdita di esercizio di euro omissis, rispetto alla quale l'Ente, ai sensi dell'art. 21 del T.U.S.P., avrebbe dovuto effettuare l'accantonamento, di pari importo, a maggior ragione considerato che la società è omissis dall'ente locale al omissis % e che, pertanto, i risultati negativi della sua gestione si riverberano negativamente sugli equilibri finanziari del Comune.
- **Criticità in ordine: alla gestione dei residui attivi e passivi; all'attività di riscossione delle entrate (con particolare riferimento a quelle in conto residui) nonché alla strutturale carenza di liquidità;**
- **Sforamento dei parametri di deficitarietà nel periodo 2018-2021 relativo alla sostenibilità del disavanzo che verosimilmente si verificherà anche per il 2022.**
- **Significative criticità nei rapporti con gli organismi omissis e, nello specifico:**
 - A. con riferimento alla omissis.: l'inefficienza delle misure adottate per il contenimento dei costi del personale; il sostanziale svuotamento delle funzioni svolte dal Comune, atteso che la quasi totalità dei servizi, in tutti i settori, viene svolta dal personale della omissis; la mancanza dimostrazione della convenienza del ricorso all'*in house* in luogo del ricorso al mercato o del rafforzamento delle proprie strutture interne;
 - B. Con riferimento ad omissis e alla omissis omissis, l'assenza di prospetti dimostrativi relativi ai rapporti debitori/crediti; assenza di indicazioni circa il possesso di partecipazione dell'Ente in omissis; assenza di contratti di servizi con la stessa in merito all'erogazione del servizio omissis.

Quanto rilevato dalla Corte, appare in continuità con analoghi rilievi già formulati nel 2016, evidenziando, in tal senso, il perdurare di condotte irregolari nella gestione delle risorse economico finanziarie dell'Ente e delle partecipate.



4.4 La posizione del omissis omissis

L'ampia disamina sopra illustrata delle verifiche svolte sulle attività del Comune di Nettuno ha più volte incrociato la figura del omissis omissis, inducendo la Commissione di indagine a dedicargli una particolare attenzione sia nella profilazione della (Parte omissis della relazione ove in capo agli altri omissis non sono emersi rilevanti profili di responsabilità nella gestione dei propri omissis né rilievi da parte degli organi di controllo contabile) sia in parte omissis in rapporto agli elementi di criticità riscontrati nella gestione omissis dell'Ente e nei suoi rapporti con la partecipata omissis.

Già omissis nella seconda metà degli anni omissis transita dapprima nella omissis omissis, socio privato della omissis omissis per poi essere assunto nel omissis dal Comune di Nettuno quale vincitore del concorso per l'assegnazione di omissis. Da quel momento inizia la sua ascesa ai vertici dell'amministrazione comunale ove, a distanza di pochi giorni assume l'incarico di omissis (dal omissis) e di omissis (dal omissis) a soli omissis giorni dall'entrata in vigore della norma che avrebbe abolito questa figura nei comuni al di sotto dei 100.000 abitanti. Nel periodo immediatamente successivo divenne l'uomo chiave nella battaglia portata avanti dal omissis omissis per scongiurare il omissis dell'Ente. A tal fine, pur in presenza di un relevantissimo omissis, non esitò a tentare ogni soluzione per superare il parere contrario, formulato dal collegio omissis sulla delibera di salvaguardia degli equilibri omissis, proponendo varie misure, difficilmente realizzabili, tra cui omissis di un importante complesso omissis di proprietà comunale e sostenendo omissis nell'ultima disperata mossa con la quale chiese al Consiglio comunale di votare comunque la delibera sopra citata, nonostante il parere contrario omissis. Nell'occasione, supportato da un nuovo omissis del collegio omissis, mise in atto una serie di artifici omissis (cancellazione di omissis, mancata indicazione delle spese del personale della omissis etc.) che consentirono l'anno dopo al omissis di presentare in omissis.

Sulla scorta di questi risultati divenne l'uomo di punta omissis e in tale veste intervenne significativamente sulla compagine e sugli equilibri della omissis che, nata per la stabilizzazione dei omissis, ha finito per diventare un clone della omissis, sottratto ad ogni forma di controllo.



Su tutto questo, fortunatamente, ha acceso un faro l'autorità giudiziaria penale nonché la Sezione regionale di controllo e la Procura della Corte dei Conti che, anche sulla scorta delle ripetute segnalazioni dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, sono più volte intervenute sull'operato del **omissis**, contestandone la legittimità, anche nelle ipotesi in cui non si è riusciti a dimostrare l'illiceità e/o la perniciosità per **omissis**.

La Commissione di accesso compie un accurato excursus sulle numerose vicende giudiziarie che hanno coinvolto il **omissis**, tra le quali si richiama quella conseguente all'operazione cd. **Omissis**, laddove, all'esito del giudizio penale aperto a suo carico, unitamente al **omissis** ed al Collegio **omissis** per la manipolazione del **omissis**, la Procura della Corte dei Conti, in sede di appello, ha poi riconosciuto definitivamente la sua responsabilità **omissis** e lo ha condannato insieme al **omissis** al pagamento di **omissis** in favore del Comune di Nettuno.

Con la caduta della **omissis** il **omissis** è stato ridimensionato negli incarichi, perdendo la responsabilità del **omissis** che solo nel giugno **omissis** gli viene restituita dal **omissis** **omissis**, arricchita man mano di ulteriori, rilevanti funzioni (dirigenza **omissis** e dal **omissis** anche del **omissis** che ritorna **omissis**).

In tali ambiti la sua condotta ha continuato a non uniformarsi ai canoni di legalità e correttezza, tant'è che nel **omissis**, all'esito di formale denuncia sporta dal **omissis** la Guardia di Finanza di Nettuno lo deferiva all'autorità giudiziaria per il reato di cui all'art. **omissis** c.p. poiché nella qualità di **omissis** adottava una determina viziata da conflitto di interessi. In forza di tale atto **omissis** indebitamente **omissis** a titolo di **omissis**, revocando atti amministrativi adottati da altro dirigente che sospendevano la **omissis** di cui egli chiedeva la ripetizione (**omissis** relative a **omissis** procedimenti penali per cui era stato assolto). Il **omissis** restituiva poi **omissis**, all'esito dell'avvio delle indagini.

In qualità di **omissis** **omissis** – firmava la nota **omissis** del **omissis** diretta al **omissis**, al **omissis** ed al **omissis**, nella quale comunicava, contrariamente al vero, il dato relativo alla **omissis** nel Comune di Nettuno aggiornata al **omissis** e pari a **omissis** unità (*prendendo quale riferimento non il dato **omissis** ⁴³, come previsto dalla Legge, ma quello evunto da una fonte privata*), al fine di consentire agli **omissis** l'adeguamento dell'indennità **omissis** per i comuni **omissis** a decorrere dal

⁴³ **omissis**, allegando nota tecnica esplicativa della metodologia di calcolo utilizzata.



omissis. Sulla scorta di tale comunicazione la Giunta in data omissis deliberava l'aggiornamento del predetto omissis e solo all'esito di un esposto di un cittadino gli uffici comunali provvedevano ad interessare formalmente omissis che, con pec del omissis, certificava che la omissis era pari a omissis. Di conseguenza l'Ente procedeva alla revoca in autotutela degli atti adottati, così scongiurando il perpetrarsi di danni erariali. Nel fornire le richieste giustificazioni il omissis omissis, attribuiva l'errore omissis ad una modifica delle modalità di calcolo.

Ulteriori gravi irregolarità emerse all'esito del "Controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000". Il omissis venivano formalmente contestate dalla omissis con provvedimento omissis del omissis in relazione agli atti della omissis. omissis omissis omissis (tra gli altri, acquisti fuori dal MEPA in assenza delle condizioni previste dalla legge, mancata pubblicazione delle informazioni per gli affidamenti su Amministrazione Trasparente). Veniva pertanto elevato nei omissis un procedimento disciplinare con contestuale trasmissione degli atti al Nucleo di valutazione per i seguiti di competenza ai fini della retribuzione di risultato.

Ancora, di seguito alla segnalazione del omissis del Comune di Nettuno circa il mancato omissis nei confronti di omissis, per l'utilizzo della omissis di proprietà del Comune di Nettuno, la Commissione di Indagine chiedeva informazioni che venivano riscontrate dal omissis.

Dalla documentazione acquisita emergeva la presenza di un omissis, per il quale il omissis non si era mai attivato nonostante la grave situazione omissis dell'Ente locale.

Da ultimo in relazione alla rilevante carenza delle omissis inoltrava alla Commissione di indagine una articolata relazione segnalando come nonostante gli sforzi profusi per sottoporre all'approvazione della Giunta un adeguato piano del fabbisogno, cercando di seguire le "mtevoli" indicazioni dell'Amministrazione, si sia riusciti ad effettuare solo le omissis, con conseguente protrazione anche a causa del comportamento del omissis, di gravi disagi e criticità nella gestione dei servizi e delle attività dell'Ente. Al riguardo la Commissione ha avanzato il dubbio che l'astruzionismo posto in essere dal omissis sia stato strumentalmente finalizzato a mantenere lo stato emergenziale della omissis negli uffici del Comune la omissis.



5. Conclusioni

Il complesso delle situazioni sopra evidenziate è stato oggetto di attenta analisi in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella seduta del 28 settembre 2022, cui hanno partecipato il Procuratore Distrettuale Antimafia di Roma, Dott. Francesco Lo Voi, il Questore di Roma, dott. Mario Della Cioppa, il Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. B. Lorenzo Falferi ed il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Generale B. Gavino Putzu.

In quella sede sia il Procuratore Lo Voi sia i vertici delle Forze di Polizia hanno posto l'accento sulla genesi degli accertamenti svolti dalla Commissione di accesso, fornendo innanzi tutto più puntuali elementi sul corretto inquadramento dell'indagine denominata *omissis*: l'operazione si colloca nell'ambito dell'azione di contrasto al traffico internazionale di stupefacenti - gestito da due associazioni criminali, una capeggiata da *omissis omissis* e l'altra da *omissis omissis* - che coinvolge i territori a sud della Capitale, in particolare i due Comuni sottoposti ad accesso ispettivo, ove le infrastrutture portuali costituiscono un utile punto di sbarco dei flussi di merce e le infiltrazioni nel tessuto economico e nella governance locale il viatico per reinvestire, almeno parzialmente, l'enorme mole di capitali illeciti in attività, quali ad es. servizi e lavori pubblici locali, che, seppure non particolarmente remunerative, garantiscono comunque un importante ritorno in termini di consenso sociale.

Per quanto attiene più specificamente agli accertamenti ispettivi svolti sul Comune di Nettuno il Procuratore ha sottolineato l'ormai pluriennale presenza di sodalizi mafiosi in quel contesto territoriale, accertata da ripetute sentenze dell'autorità giudiziaria, giunte anche sino all'ultimo grado di giudizio che hanno confermato le condanne ex art. 416 bis. emesse in primo grado, sancendo in via definitiva la presenza di una locale di *ndrangheta* nell'ambito metropolitano di Roma.

Particolare condivisione è stata espressa in ordine alla lettura prospettica delle attività amministrative attuali, delle quali è stato positivamente colto l'accertato collegamento con la compagine politico - amministrativa del 2005, disciolta ex art. 143 TUEL, che va a saldarsi in un tutt'uno con il cd. condizionamento di tipo genetico, verificato dal collegio ispettivo in relazione al supporto elettorale offerto dalle organizzazioni criminali alla attuale consiliatura.



Tale supporto trova evidente conferma nei riscontri investigativi contenuti nell'O.C.C. n. 9430/2018RGNR – 19348/2019RG GIP eseguita lo scorso 17 febbraio, ma si nutre anche dei dati accertati dalla Commissione di indagine sulla composizione delle liste e sulla gamma dei soggetti sottoscrittori, il tutto a sostanziare un vero e proprio suggello che le organizzazioni criminali hanno posto *ab origine* sulla compagine politica chiamata nel 2019 a governare il Comune di Nettuno.

Questo *imprinting* ha trovato poi forma e contenuti negli sviluppi dell'attività amministrativa, esaminata dal Collegio, che si è caratterizzata per diffuse e reiterate illegittimità (termini incongrui per la presentazione delle manifestazioni di interesse; posticipo delle scadenze dei termini volte a privilegiare taluni soggetti; affidamenti diretti privi dei requisiti di urgenza; subappalti assegnati sempre alla stessa impresa; sblocco dei pagamenti a favore di imprese "segnalate"; proroghe di autorizzazioni), cui è conseguito un indiscusso *favor* nei confronti di soggetti collegati alle consorterie criminali.

Svariati profili di criticità hanno connotato, ad esempio, le procedure di assegnazione delle concessioni di spiagge libere, rilevate anche dai competenti organi giurisdizionali amministrativi, in relazione sia alle modalità di esecuzione della gara, sia ai soggetti individuati come assegnatari delle concessioni, in gran parte vicini a contesti criminali. Notevolmente deficitari sono risultati anche i controlli da parte dei competenti uffici comunali, nel merito della regolarità delle autorizzazioni relative ai servizi connessi alla balneazione - non ultima la sussistenza dei requisiti antinforta in capo ai concessionari - al quale si somma il mancato rispetto di tutti gli adempimenti a tutela del principio di trasparenza.

Evidenti distonie sono state altresì accertate nel sistema di riscossione dei tributi dell'Ente locale che, asseritamente fondato su automatici aggiornamenti della platea dei contribuenti grazie al collegamento con precipe banche dati (SISTER, SLATEL, HYPER-SIC-APK), non vede risultare presenti, tra gli elenchi dei cespiti immobiliari costituenti la base dati dei soggetti passivi, diversi immobili intestati a persone gravate da precedenti di polizia in materia di associazione a delinquere, ovvero ad esse collegati, ingenerando il dubbio di interventi diretti alla sua mirata manipolazione.

Ulteriori profili di interesse dei sodalizi mafiosi, confermati anche dalle dichiarazioni rese da



omissis, sono emersi in relazione ai piani di riqualificazione urbana (*c.d. piani di zona*) il cui iter approvativo, avviato con la consiliazione sciolta nel 2005 si è compiuto nel corrente anno. La Commissione ha accertato che molti dei lotti ricompresi nei predetti piani sono nella titolarità di soggetti legati in maniera diretta o indiretta alla "*locute di Anzio/Nettuno*".

E' evidente che le manifeste opacità che caratterizzano le attività sopra descritte oltre al coinvolgimento necessario degli organi politici, presuppongono inevitabilmente anche il fattivo supporto della tecnostuttura che, nel comune di Nettuno, ha trovato soprattutto nel **omissis omissis** uno straordinario artefice di espedienti ed irregolarità a detrimento dell'interesse pubblico.

Il collegio ispettivo ha dedicato un focus specifico alla sua posizione, delineando il percorso amministrativo che, a dispetto delle numerose indagini svolte a suo carico dall'Autorità giudiziaria penale e dalla Procura regionale della Corte dei Conti, lo ha portato nel tempo ad assumere un ruolo di assoluto rilievo all'interno dell'Ente, giungendo a indirizzare le scelte e gli orientamenti dell'amministrazione in conformità agli interessi della sua fitta rete di contatti, anche con riferimento a vicende completamente sottratte alla competenza dei suoi uffici.

E' al predetto **omissis** che deve ascriversi, tra l'altro, la anomala impostazione dei rapporti con la società **omissis** - impiegata principalmente per **omissis** spesso gravato da pregiudizi penali e di polizia, proveniente da **omissis** servizi pubblici - alcune gravi alterazioni di documenti contabili e di bilancio, le forti irregolarità nella gestione dei residui attivi e passivi nonché le suindicate distonie nell'attività di riscossione delle entrate.

Dalla disamina effettuata emerge un'Amministrazione comunale, già disciolta di recente ai sensi del 141 TUEL per mancata approvazione del rendiconto 2021 e già una volta attinta da provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose, che continua a presentare ora, come allora, le medesime criticità, semmai in maniera più pervicace del passato.

Il quadro complessivamente delineato restituisce una evidente condizione di permeabilità del Comune di Nettuno a fenomeni di infiltrazione mafiosa, con un preoccupante livello di compromissione della regolare funzionalità dell'Ente, in un contesto caratterizzato dalla ingombrante presenza della malavita organizzata.

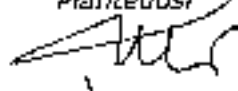


La pervasività della mafia attinge i settori di maggiore rilevanza dell'agere pubblico dell'Ente locale con compromissione dei più basilari principi di democrazia e buona amministrazione alla cui tutela mirano le previsioni dell'art. 143 TUEL; tale condizione viene aggravata finanche con l'utilizzo visibile di azioni intimidatorie che, anche mediante l'esaltazione della forza prevavatrice, consentono al "potere mafioso" di perseguire i propri interessi in spregio del benessere della comunità amministrata. Esempificativo è il caso delle dimissioni omissis omissis intervenute omissis all'aggressione subita omissis ad opera di omissis omissis

Gli elementi raccolti dalla Commissione di Indagine e specificamente illustrati nel corso della presente analisi, convergono tutti nella medesima direzione, consente di addivenire ad un giudizio di validazione della presenza del condizionamento di tipo mafioso nell'Ente locale in parola che, come espressamente rilevato dallo stesso Procuratore della Repubblica in sede di Comitato, va ben oltre il livello probabilistico.

Si sottopone quanto sopra alle valutazioni dell'On.le S.V. ritenendo sussistenti gli elementi previsti dall'art. 143 c.1 del D.Lgs. 267/2000.

In relazione poi alla posizione del omissis omissis, attualmente omissis presso il Comune di Nettuno al omissis % (omissis) nelle funzioni di omissis, attese le plurime evidenze emerse a suo carico, si propone la sospensione dall'impiego con obbligo di avvio del procedimento disciplinare ai sensi del predetto art. 143 c.5 del D.Lgs. 267/2000.

IL PREFETTO
Piantadosi


22A07082



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale di tre monete in argento da 5 euro appartenenti alla «Serie Fumetti: Diabolik», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, confezionate in appositi trittici.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2022 della riunione del 7 luglio 2022 nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti di tre distinte monete in argento da 5 euro appartenenti alla «Serie fumetti: Diabolik», con il dritto differenziato e il rovescio comune, in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, da cedere in appositi trittici;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle tre suddette monete in argento, confezionate in appositi trittici;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione di tre monete in argento da 5 euro appartenenti alla «Serie fumetti: Diabolik», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, da cedere, confezionate in appositi trittici, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche delle monete di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro		legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925‰	±3‰	18g	± 5‰



Art. 3.

Le caratteristiche artistiche delle tre suddette monete in argento sono così determinate:

autore: Claudia Momoni;

drritto 1: un ritratto di Diabolik, personaggio a fumetti creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani nel 1962. Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina srl. Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, tra due piccoli cerchi, la scritta «DIABOLIK». Moneta con elementi colorati;

drritto 2: un ritratto di Eva Kant, inseparabile compagna e complice del famoso personaggio a fumetti. Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina srl. A sinistra, in verticale, la scritta «EVA KANT»; nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, tra due piccoli cerchi, la scritta «DIABOLIK». Moneta con elementi colorati;

drritto 3: un ritratto di Ginko, l'ispettore da sempre alla caccia di Diabolik. Disegno: Enzo Facciolo. Diabolik©Astorina srl. A sinistra, in verticale, la scritta «GINKO»; nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, tra due piccoli cerchi, la scritta «DIABOLIK». Moneta con elementi colorati;

rovescio comune: la Jaguar di Diabolik, l'auto dotata di ingegnosi trucchi, protagonista delle singolari fughe del famoso personaggio a fumetti. Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina srl. In alto, la scritta «WROOOMMM»; a destra, «2023», anno di emissione della moneta; a sinistra, tra due piccoli cerchi, la firma dell'autore «MOMONI»; in esergo, il valore «5 EURO» e la «R», identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

Le tre descritte monete, in argento da 5 euro appartenenti alla «Serie fumetti: Diabolik», millesimo 2023, aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, hanno corso legale dal 1° gennaio 2023.

Le modalità di cessione delle citate monete saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari di ciascuna delle suddette monete da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

Sono approvate, le tipologie delle suddette monete in argento, conformi alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Dritto 1



Dritto 2



Dritto 3



Rovescio comune



Roma, 13 dicembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSAnte

22A07189

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - DIABOLIK», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;



Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2022 della riunione del 7 luglio 2022 nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie fumetti: Diabolik - DIABOLIK», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della citata moneta in cupronichel;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - DIABOLIK», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupro-nichel	euro	mm	legale	tolle-ranza
	5,00	32	15,6 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Claudia Momoni;

dritto: un ritratto di Diabolik, personaggio a fumetti creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani nel 1962. Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina srl.

Nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, tra due piccoli cerchi, la scritta «DIABOLIK» Moneta con elementi colorati;

rovescio: la Jaguar di Diabolik, l'auto dotata di ingegnosi trucchi, protagonista delle singolari fughe del famoso personaggio a fumetti. Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina srl. In alto, la scritta «WROOOMMM»; a destra, «2023», anno di emissione della moneta; a sinistra, tra due piccoli cerchi, la firma dell'autore «MOMONI»; in esergo, il valore «5 EURO» e la «R», identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati;

bordo: virola scallops.

Art. 4.

La descritta moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie fumetti: Diabolik - DIABOLIK», millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, ha corso legale dal 1° gennaio 2023.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.



Dritto



Rovescio



Roma, 13 dicembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSAnte

22A07190

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - EVA KANT», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2022 della riunione del 7 luglio 2022 nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - EVA KANT», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della citata moneta in cupronichel;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - EVA KANT», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.



Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupronichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	32	15,6 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Claudia Momoni;

drritto: un ritratto di Eva Kant, inseparabile compagna e complice del famoso personaggio a fumetti. Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina srl. A sinistra, in verticale, la scritta «EVA KANT»; nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, tra due piccoli cerchi, la scritta «DIABOLIK». Moneta con elementi colorati;

rovescio: la Jaguar di Diabolik, l'auto dotata di ingegnosi trucchi, protagonista delle singolari fughe del famoso personaggio a fumetti. Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina S.r.l. In alto, la scritta «WROOOMMM»; a destra, «2023», anno di emissione della moneta; a sinistra, tra due piccoli cerchi, la firma dell'autore «MOMONI»; in esergo, il valore «5 EURO» e la «R», identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati;

bordo: virola scallops.

Art. 4.

La descritta moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - EVA KANT», millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, ha corso legale dal 1° gennaio 2023.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 13 dicembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSAnte

22A07191

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - GINKO», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2022 della riunione del 7 luglio 2022 nel corso della quale la Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, ha approvato i bozzetti del dritto e del rovescio della moneta



in cupronichel a 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - GINKO», in versione *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della citata moneta in cupronichel;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - GINKO», in finitura *fior di conio* con elementi colorati, millesimo 2023, da cedere ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'art. 1 sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Peso	
Cupronichel	euro	mm	legale	tolleranza
	5,00	32	15,6 g	± 3,5%

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Claudia Momoni;

dritto: un ritratto di Ginko, l'ispettore da sempre alla caccia di Diabolik. Disegno: Enzo Facciolo. Diabolik©Astorina srl. A sinistra, in verticale, la scritta «GINKO»; nel giro, «REPUBBLICA ITALIANA»; in esergo, tra due piccoli cerchi, la scritta «DIABOLIK». Moneta con elementi colorati;

rovescio: la Jaguar di Diabolik, l'auto dotata di ingegnosi trucchi, protagonista delle singolari fughe del famoso personaggio a fumetti. Disegno: Sergio Zaniboni. Diabolik©Astorina S.r.l.. In alto, la scritta «WROOOMMM»; a destra, «2023», anno di emissione della moneta; a sinistra, tra due piccoli cerchi, la firma dell'autore «MOMONI»; in esergo, il valore «5 EURO» e la «R», identificativo della Zecca di Roma. Moneta con elementi colorati;

bordo: virola scallops.

Art. 4.

La descritta moneta in cupronichel da 5 euro appartenente alla «Serie Fumetti: Diabolik - GINKO», millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, in finitura *fior di conio* con elementi colorati, ha corso legale dal 1° gennaio 2023.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in cupronichel, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche stabilite negli articoli precedenti ed alle sottostanti riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dritto



Rovescio



Roma, 13 dicembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSAnte

22A07192

DECRETO 13 dicembre 2022.

Emissione e corso legale della moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «100 Anni dell'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise», in versione *fior di conio*, millesimo 2023.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce la Commissione permanente tecnico-artistica per l'esame dei conii delle monete e per lo studio delle questioni affini o attinenti alla monetazione;

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, recante: «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato»;

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;



Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, recante: «Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Vista la deliberazione del C.I.P.E. in data 2 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 17 ottobre 2002, con la quale l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, a decorrere dalla predetta data del 17 ottobre 2002, è stato trasformato in società per azioni;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Visto il verbale n. 2/2022 della riunione del 7 luglio 2022 della Commissione permanente tecnico-artistica, di cui al regio decreto del 20 gennaio 1905, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni, che ha approvato, tra l'altro, il bozzetto del dritto della moneta d'argento da 5 euro celebrativa dei «100 Anni dell'istituzione del Parco Nazionale D'Abruzzo, Lazio e Molise», in versione *fior di conio*, millesimo 2023;

Visto il verbale n. 3/2022 del 4 ottobre 2022 dal quale risulta che la suddetta Commissione ha approvato il bozzetto del rovescio della citata moneta;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione della suddetta moneta d'argento;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata l'emissione della moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «100 Anni dell'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise», in versione *fior di conio*, millesimo 2023, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta, di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso	
	euro		legale	tolleranza	legale	tolleranza
Argento	5,00	32	925‰	± 3‰	18 g	± 5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

autore: Antonio Vecchio;

dritto: composizione di fauna e flora rappresentativi del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise: la Scarpetta di Venere, della famiglia delle orchidee a rischio di estinzione, il camoscio appenninico, l'aquila reale e l'orso bruno marsicano; sullo sfondo un particolare del monte Meta, una delle maggiori vette dei Monti Marsicani, nell'appennino abruzzese. In alto, nel giro, la scritta «REPUBBLICA ITALIANA» in esergo, la firma dell'autore «AVECCHIO». Moneta con elementi colorati;

rovescio: il logo ufficiale del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise in evidenza su una decorazione con foglie di faggio che caratterizzano le vaste foreste che rivestono i monti e le alte praterie rupestri. A sinistra, il valore «5 EURO»;

in alto, a destra, «2023», anno di emissione della moneta; in basso, a destra, «R», identificativo della Zecca di Stato;

bordo: godronatura spessa continua.

Art. 4.

La moneta d'argento da 5 euro dedicata ai «100 Anni dell'istituzione del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise», in versione *fior di conio*, millesimo 2023, avente le caratteristiche di cui al presente decreto, ha corso legale dal 1° gennaio 2023.

Le modalità di cessione della citata moneta saranno stabilite con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. consegnerà al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.



Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta in argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio Centrale di Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO



ROVESCIO



Roma, 13 dicembre 2022

p. Il direttore generale del Tesoro: GIANSAnte

22A07193

**MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE**

DECRETO 13 dicembre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela radicchio di Chioggia IGP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio di Chioggia».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;



Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito Ministero);

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigiliatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (CE) n. 1025 della Commissione del 17 ottobre 2008, e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 277 del 18 ottobre 2008, con il quale è

stata registrata la indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia»;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2016, n. 29799, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 99 del 29 aprile 2016, successivamente rinnovato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela Radicchio di Chioggia IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Radicchio di Chioggia»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera b) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal consorzio richiedente a mezzo pec il 20 ottobre 2022, (prot. Masaf n. 535792 del 20 ottobre 2022) ed il 28 novembre 2022 (prot. Masaf n. 608919 del 28 novembre 2022) e della attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo CSQA Certificazioni S.r.l. a mezzo pec il 6 ottobre 2022 (prot. Masaf n. 502354 del 6 ottobre 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Radicchio di Chioggia»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela Radicchio di Chioggia IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Chioggia»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 12 aprile 2016, n. 29799, al Consorzio di tutela Radicchio di Chioggia IGP con sede legale c/o Mercato Orticolo di Chioggia, Loc. Brondolo Chioggia (VE), a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come mo-



dificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Radicchio di Chioggia».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 12 aprile 2016, n. 29799 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 dicembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A07159

DECRETO 13 dicembre 2022.

Conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Formaggio Silter a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Silter».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento ed, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995-1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (di seguito Ministero);

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela;

Visto il decreto dipartimentale del 6 novembre 2012 recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 526 e al decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;

Visto il regolamento (UE) n. 1724 della Commissione del 23 settembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L 252 del 29 settembre 2015, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Silter»;

Visto il decreto ministeriale 11 ottobre 2016, n. 75414, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 252 del 27 ottobre 2016, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del Formaggio Silter il riconoscimento e l'inca-



rico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Silter»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento.

Considerato in particolare, che la verifica predetta è stata eseguita sulla base della dichiarazione presentata dal consorzio richiedente a mezzo pec il 29 novembre 2022 (prot. Masaf n. 612087 del 29 novembre 2022) e della attestazione rilasciata dall'Organismo di controllo CSQA - Certificazioni S.r.l., a mezzo pec il 6 ottobre 2022 (prot. Masaf 502388 del 6 ottobre 2022), autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Silter»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio per la tutela del Formaggio Silter a svolgere le funzioni indicate all'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Silter»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 11 ottobre 2016, n. 75414, al Consorzio per la tutela del Formaggio Silter, con sede legale in Breno (BS), via Aldo Moro, n. 28, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Silter».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 11 ottobre 2016, n. 75414 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni

e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 dicembre 2022

Il dirigente: CAFIERO

22A07160

DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Sicilia dal 1° maggio al 31 agosto 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del ri-



schio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA)

Esaminata la proposta della regione Sicilia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022 nelle Province di Catania e Caltanissetta;

Dato atto alla Regione Sicilia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il caratte-

re di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Sicilia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Caltanissetta:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), b), c) e d), nel territorio dei Comuni di: Acquaviva Platani, Bompensiere, Butera, Caltanissetta, Campofranco, Delia, Gela, Marianopoli, Mazzarino, Milena, Montedoro, Mussomeli, Niscemi, Resuttano, Riesi, San Cataldo, Santa Caterina Villarmosa, Serradifalco, Sommatino, Sutera, Valledlunga Pratameno, Villalba.

Catania:

siccità dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nel territorio dei Comuni di: Catania, Belpasso, Caltagirone, Castel di Iudica, Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarone, Militello in Val di Catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, Palagonia, Paternò, Raddusa, Ramacca, San Cono, San Michele di Ganzaria, Scordia, Vizzini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07153



DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Provincia autonoma di Trento dal 1° maggio al 7 ottobre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3 che prevede il cambio di denominazione del dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Provincia autonoma di Trento di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: siccità dal 1° maggio 2022 al 7 ottobre 2022 in tutti i comuni della Provincia autonoma di Trento;

Dato atto alla Provincia autonoma di Trento di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Provincia autonoma di Trento di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Provincia autonoma di Trento:

siccità dal 1° maggio 2022 al 7 ottobre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c) e d) nell'intero territorio della Provincia autonoma di Trento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07154



DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione autonoma Valle d'Aosta dal 1° maggio al 6 ottobre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle Regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3 che prevede il cambio di denominazione del dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del

decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'articolo 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione autonoma Valle d'Aosta di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2022 al 6 ottobre 2022 in tutti i comuni delle Regione autonoma Valle d'Aosta;

Dato atto alla Regione autonoma Valle d'Aosta di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che, gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione autonoma Valle d'Aosta di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Regione autonoma Valle d'Aosta: siccità dal 1° maggio 2022 al 6 ottobre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a) e d) nell'intero territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta.



Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07155

DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Basilicata dal 1° maggio al 30 settembre 2022.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Basilicata di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022 nelle Province di Matera e Potenza.

Dato atto alla Regione Basilicata di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Basilicata di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;



Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Matera: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a) e d) nell'intero territorio della Provincia di Matera.

Potenza: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a) e d) nell'intero territorio della Provincia di Potenza.

Roma, 14 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07156

DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Toscana dal 1° maggio al 1° settembre 2022.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessa-

ta, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle Regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministe-



riale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA)

Esaminata la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2022 al 1° settembre 2022 nelle Province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena;

Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali ed apistiche;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Arezzo: siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nell'intero territorio della Provincia di Arezzo.

Firenze: siccità dal 1° maggio 2022 al 31 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nell'intero territorio della Provincia di Firenze.

Grosseto: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nell'intero territorio della Provincia di Grosseto.

Livorno: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), b), c), e nell'intero territorio della Provincia di Livorno.

Lucca: siccità dal 1° maggio 2022 al 1° settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), nell'intero territorio della Provincia di Lucca.

Massa-Carrara: siccità dal 1° maggio 2022 al 1° settembre 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nell'intero territorio della Provincia di Massa-Carrara.

Pisa: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), b), e d),

nell'intero territorio della Provincia di Pisa.

Pistoia: siccità dal 1° maggio 2022 al 15 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nell'intero territorio della Provincia di Pistoia.

Prato: siccità dal 1° maggio 2022 al 15 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nell'intero territorio della Provincia di Prato.

Siena: siccità dal 1° maggio 2022 al 30 giugno 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nell'intero territorio della Provincia di Siena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07157

DECRETO 14 dicembre 2022.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nei territori della Regione Friuli-Venezia Giulia dal 1° maggio all'8 agosto 2022.

**IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo 29 marzo 2004, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del



carattere di eccezionalità degli eventi avversi, l'individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni l'erogazione degli aiuti;

Visto il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 «Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali»;

Visto, in particolare, l'art. 13 (Sostegno alle imprese agricole danneggiate dalla siccità) ai sensi del quale le imprese agricole che hanno subito danni dalla siccità eccezionale verificatasi a partire dal mese di maggio 2022 e che, al verificarsi dell'evento, non beneficiavano della copertura recata da polizze assicurative a fronte del rischio siccità, possano accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri» e, in particolare, l'art. 3 che prevede il cambio di denominazione del dicastero delle politiche agricole alimentari e forestali in Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», così come modificato da ultimo dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato, in particolare, l'art. 25 del suddetto regolamento (UE) n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA)

Esaminata la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

siccità dal 1° maggio 2022 al 8 agosto 22 nelle Province di Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste;

Dato atto alla Regione Friuli-Venezia Giulia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Friuli-Venezia Giulia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle produzioni vegetali;

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102:

Udine: siccità dal 1° maggio 2022 all'8 agosto 2022; provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nel territorio dei Comuni di:

Aiello del Friuli, Amaro, Ampezzo, Aquileia, Arta Terme, Artegna, Attimis, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bertiolo, Bicinico, Bordano, Buja, Buttrio, Camino al Tagliamento, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Carlino, Cassacco, Castions di Strada, Cavazzo Carnico, Cercivento, Cervignano del Friuli, Chiopris-Viscone, Chiusaforte, Cividale del Friuli, Codroipo, Colloredo di Monte Albano, Comeglians, Corno di Rosazzo, Coseano, Dignano, Dogna, Drenchia, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Gemona del Friuli, Gonars, Grimacco, Latisana, Lauco, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Ligosullo, Lusevera, Magnano in Riviera, Majano, Malborghetto Valbruna, Manzano, Marano Lagunare, Martignacco, Mereto di Tomba, Moggio Udinese, Moimacco, Montenars, Mortegliano, Moruzzo, Muzzana Del Turgnano, Nimis, Osoppo, Ovaro, Pagnacco, Palazzolo dello Stella, Palmanova, Paluzza, Pasian di Prato, Paularo, Pavia di Udine, Pocenia, Pontebba, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Prato Carnico, Precenico, Premariacco, Preone, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Ravascletto, Raveq, Reana del Rojale, Remanzacco, Resia, Resiutta, Rigolato, Rive d'Arcano, Rivignano Teor, Ronchis, Ruda, San Daniele del Friuli, San Giorgio di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, San Vito al Torre, San Vito di Fagagna, Santa Maria La Longa, Sappada, Sauris, Savogna, Sedegliano, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Talmassons, Tarcento, Tarvisio, Tavagnacco, Terzo Di Aquileia, Tolmezzo, Torreano, Torviscosa, Trasaghis,



Treppo Grande, Treppo Ligosullo, Tricesimo, Trivignano Udinese, Udine, Varmo, Venzona, Verzegnis, Villa Santina, Visco, Zuglio.

Pordenone: siccità dal 1° maggio 2022 all'8 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nel territorio dei Comuni di:

Andreis, Arba, Aviano, Azzano Decimo, Barcis, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Chions, Cimolais, Claut, Clauzetto, Cordenons, Cordovado, Erto e Casso, Fanna, Fiume Veneto, Fontanafredda, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Morsano al Tagliamento, Passignano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Prata di Pordenone, Pravisdomini, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, Sacilé, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Valvasone Arzene, Vito d'Asio, Vivaro, Zoppola.

Gorizia: siccità dal 1° maggio 2022 all'8 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nel territorio dei Comuni di:

Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Grado, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Lorenzo Isontino, San Pier D'isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse.

Trieste: siccità dal 1° maggio 2022 all'8 agosto 2022;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a) e d), nel territorio dei Comuni di:

Duino Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2022

Il Ministro: LOLLOBRIGIDA

22A07158

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 settembre 2022.

Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale - anno 2022/2025.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento *RRF*) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario ai fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la missione 6, componente 2 del PNRR, investimento 2.2: «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - *Sub-investimento 2.2 a*): «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale»;

Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, *Euratom*) n. 966/2012;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;

Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle



finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Tenuto conto che il comma 2 dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/21 prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»;

Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» è definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 6), del regolamento (UE) 2021/21, come «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti i regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che definisce e disciplina il contratto istituzionale di sviluppo;

Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il quale prevede che per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», contenente disposizioni in materia di valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS);

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;

Visto in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 con il quale è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato «Servizio centrale per il PNRR», con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

Visto, inoltre, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle



province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del ((PNRR)) e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o diffirmità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate»;

Visto, inoltre, l'art. 15, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, nel quale viene previsto che gli enti di cui al comma 3 dello stesso articolo possono accertare, tra l'altro, le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti;

Visto l'art. 56, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che individua il contratto istituzionale di sviluppo (CIS) quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della salute e il comma 2-bis, il quale stabilisce che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato nella «Tabella A» dal decreto del Ministero dell'economia e delle finan-

ze del 23 novembre 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del citato piano e, in particolare, sono state assegnate al Ministero della salute risorse per la realizzazione dell'intervento previsto dalla missione 6, Componente 2, Intervento «2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Sub-misura lettera (a) «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale» per un importo pari ad euro 101.973.006,00;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, comma 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 avente ad oggetto «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» laddove prevede all'art. 3, comma 3, che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Tenuto conto del decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2021 avente ad oggetto il «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale» per il ciclo formativo triennale 2021-2023 per un importo pari a euro 33.991.002,00;



Visto il decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2022 con il quale è stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del piano operativo (POR) e delle schede intervento;

Considerato che, in merito all'attuazione delle attività della citata *sub-misura* lettera (a) del citato intervento 2.2 da parte delle regioni e province autonome, i contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti riportano le relative modalità attuative, le fasi con cui vengono definiti i fabbisogni formativi per ciascun ciclo di formazione triennale, le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, di pubblicazione della relativa graduatoria e di contestuale trasmissione della documentazione per le finalità di monitoraggio e rendicontazione;

Visto il decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 recante la presa d'atto dei contratti istituzionali di sviluppo (CIS) e dei relativi piani operativi (POR) sottoscritti tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome;

Vista la nota prot. n. 692360U del 28 luglio 2022 del coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati comunicati i 900 posti aggiuntivi, comprensivi della riserva del 40% dei posti per le regioni del meridione, come previsto dal citato art. 2, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per il corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2021-2024 finanziati nell'ambito della missione 6 Salute, Componente 2, Intervento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario», approvati dalla Commissione salute nella seduta del 26 luglio 2022, relativi alle tre annualità del predetto ciclo formativo triennale;

Vista la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;

Ritenuto di dover provvedere a ripartire con il presente decreto le sole risorse relative al ciclo triennale 2022-2025, rinviando a un successivo decreto l'assegnazione delle residue risorse finanziarie;

Decreta:

Art. 1.

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 6, componente 2, intervento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Submisura «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale», per il ciclo del triennio 2022-2025 pari ad euro

33.991.002,00, sono assegnate alle singole regioni e province autonome come indicato nell'allegata Tabella A, che fa parte integrante del presente decreto. Per le modalità attuative del ciclo formativo del triennio 2022-2025, si rinvia ai Piani operativi allegati ai Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti dal Ministero della salute con le regioni e province autonome.

2. Le regioni e le province autonome accertano le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione, erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilità ivi previsti, ai sensi della normativa vigente.

3. Le regioni e province autonome provvedono a trasmettere al Ministero della salute i dati necessari alla rendicontazione finanziaria, procedurale e fisica degli interventi, incluse le informazioni anagrafiche relative ai singoli percettori delle borse di studio.

4. Le regioni e province autonome, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP per gli interventi sotto la voce «PNRR Borse medicina generale 22-25».

5. Ai fini dell'*audit* e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'art. 22, comma 2; lettera e) del regolamento (UE) 2021/241, nonché l'Unità di *audit* del PNRR di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. Le regioni e province autonome consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, *audit* e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 2022

Il Ministro: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3134



Tabella A

Regione	Richieste regionali			Attribuzione risorse			Risorse assegnate
	2022/2023	2023/2024	2024/2025	2022	2023	2024	
Piemonte	60	60	60	755.355,60	755.355,60	755.355,60	2.266.066,80
Valle d'Aosta	2	2	2	25.178,52	25.178,52	25.178,52	75.535,56
Lombardia	136	136	136	1.712.139,36	1.712.139,36	1.712.139,36	5.136.418,08
Prov. Autonoma di Bolzano	7	7	7	88.124,82	88.124,82	88.124,82	264.374,46
Prov. autonoma di Trento	7	7	7	88.124,82	88.124,82	88.124,82	264.374,46
Veneto	66	66	66	830.891,16	830.891,16	830.891,16	2.492.673,48
Friuli Venezia-Giulia	17	17	17	214.017,42	214.017,42	214.017,42	642.052,26
Liguria	22	22	22	276.963,72	276.963,72	276.963,72	830.891,16
Emilia-Romagna	61	61	61	767.944,86	767.944,86	767.944,86	2.303.834,58
Toscana	51	51	51	642.052,26	642.052,26	642.052,26	1.926.156,78
Umbria	12	12	12	151.071,12	151.071,12	151.071,12	453.213,36
Marche	21	21	21	264.374,46	264.374,46	264.374,46	793.123,38
Lazio	78	78	78	981.962,28	981.962,28	981.962,28	2.945.886,84
Abruzzo	24	24	24	302.142,24	302.142,24	302.142,24	906.426,72
Molise	5	5	5	62.946,30	62.946,30	62.946,30	188.838,90
Campania	100	100	100	1.258.926,00	1.258.926,00	1.258.926,00	3.776.778,00
Puglia	71	71	71	893.837,46	893.837,46	893.837,46	2.681.512,38
Basilicata	10	10	10	125.892,60	125.892,60	125.892,60	377.677,80
Calabria	34	34	34	428.034,84	428.034,84	428.034,84	1.284.104,52
Sicilia	87	87	87	1.095.265,62	1.095.265,62	1.095.265,62	3.285.796,86
Sardegna	29	29	29	365.088,54	365.088,54	365.088,54	1.095.265,62
TOTALE	900	900	900	11.330.334,00	11.330.334,00	11.330.334,00	33.991.002,00

Si specifica che le borse sono indicate secondo l'anno formativo, mentre le risorse sono indicate secondo l'esercizio di competenza



DECRETO 30 settembre 2022.

Procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e l'adozione delle Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELEGATO
PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA
E LA TRANSIZIONE DIGITALE

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il regolamento (UE) n. 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, che nell'istituire l'Agenzia per i servizi sanitari regionali ha attribuito alla stessa specifiche funzioni «di supporto delle attività regionali, di valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti dei servizi resi ai cittadini, di segnalazione di disfunzioni e sprechi nella gestione delle risorse personali e materiali e nelle forniture, di trasferimento dell'innovazione e delle sperimentazioni in materia sanitaria»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115, intitolato «Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» che ha ridenominato l'Agenzia in «Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali»;

Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Disposizioni sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», *Gazzetta Ufficiale* n. 322 del 30 dicembre

2020 che, all'art. 1, comma 1043, prevede l'istituzione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto dalle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR;

Visto il regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;

Visto il regolamento delegato UE n. 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il regolamento UE n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, il quale prevede gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Tenuto conto dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio 2021, 2021/241, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale;

Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» (DNSH, «*Do no significant harm*») è definito, ai sensi dell'art. 2, punto 6), del regolamento (UE) n. 2021/241, come segue: «non sostenere o svolgere attività economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852»;

Visto l'art. 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «*Do no significant harm*»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, recante l'individuazione della *Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;



Viste le disposizioni di cui all'art. 46 del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 29 luglio 2021, n. 108, relative alle «Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC»;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 ottobre 2021 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 novembre 2021, n. 279, recante «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» in particolare l'art. 3, comma 3, laddove si prevede che «Con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118»;

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021 che ha modificato la citata «Tabella A - PNRR - ITALIA QUADRO FINANZIARIO PER AMMINISTRAZIONI TITOLARI» la quale prevede, tra l'altro, per il *sub*-investimento «M6C1 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» l'importo complessivo di euro 1.000.000.000,00 a titolarità del Ministero della salute con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali come soggetto attuatore e con MITD come altra amministrazione coinvolta;

Visto il decreto del Ministero della salute del 1° aprile 2022, che ripartisce analiticamente il *sub*-investimento 1.2.3, attribuendo specifica sub-codifica, in 1.2.3.1 «Piattaforma di telemedicina» a cui vengono destinati euro 250.000.000 e 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» a cui vengono destinati euro 750.000.000;

Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno,

salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari *ad acta*, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate.»;

Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità



di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

Considerato che la misura contribuisce all'indicatore comune UE «Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati» misurato attraverso il numero di utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici recentemente sviluppati o significativamente aggiornati grazie al sostegno fornito da misure nell'ambito del dispositivo di ripresa e resilienza e che il soggetto attuatore è responsabile della corretta alimentazione dell'indicatore sul sistema informativo REGIS - di cui al comma 1043, art. 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice unico di progetto (CUP);

Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti»;

Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)»;

Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento»;

Visto l'Accordo di collaborazione tra l'AGENAS, il Ministero della salute e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale, sottoscritto il 31 dicembre 2021, avente ad oggetto la collaborazione tra le parti per la realizzazione tra gli altri del *sub*-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici», all'interno della misura 1.2: «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», nell'ambito del quale AGENAS è stata individuata quale «soggetto attuatore»;

Vista la circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative»;

Vista la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR»;

Vista la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR»;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di *target* e *milestone* e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Viste le Linee guida attuative del comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, approvate nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 28 maggio 2022;

Visto l'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale», come modificato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

Visto il comma 15-*decies* dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, novellato dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 che, al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, attribuisce, tra l'altro, all'Agenas il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità;

Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali»;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, il quale prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio



UE - ECOFIN recante “Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell’Italia”, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l’assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;

Visto l’investimento 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» ricompreso nel *sub*-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un miglior supporto ai pazienti cronici», Missione 6 Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

Premesso che il Comitato interministeriale sulla transizione digitale nella riunione del 15 dicembre 2021 ha previsto la designazione, su proposta del Ministro per gli affari regionali e delle autonomie e di concerto con il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro della salute, di regioni capofila nell’ambito della gestione delle procedure di *procurement* dei progetti verticali di telemedicina;

Premesso che, con la lettera 2 marzo 2022, il Ministro per gli affari regionali e delle autonomie, a seguito dell’informativa resa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dal Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha proposto le Regioni Lombardia e Puglia quali regioni capofila;

Premesso che il Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro della salute, in data 4 marzo 2022, hanno espresso formale concerto alla predetta proposta del Ministro per gli affari regionali e delle autonomie in ordine alla designazione delle Regioni Lombardia e Puglia quali regioni capofila;

Ritenuto, pertanto, necessario, al fine di garantire l’attuazione dell’investimento della Missione 6 Componente 1 - 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» - *sub*-intervento «Servizi di telemedicina», definire le procedure di selezione delle soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale, nonché i meccanismi di valutazione delle proposte di fabbisogno regionale per i servizi minimi di telemedicina e adottare le Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina, prodotte nell’ambito delle attività del Gruppo di lavoro telemedicina coordinato da AGENAS;

Acquisito il concerto del Ministero delegato per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale in data 29 settembre 2022;

Decreta:

Art. 1.

Processo per la selezione di soluzioni di telemedicina e diffusione sul territorio nazionale

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi previsti nell’ambito della Missione 6 Componente 1 del *sub*-investimento 1.2.3 Telemedicina, considerato che la Regione Lombardia e la Regione Puglia sono state individuate quali regioni capofila con il compito specifico di provvedere, anche avvalendosi delle proprie centrali di committenza, alle procedure di acquisizione di soluzioni di telemedicina conformi alle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-*undecies*, lettera *a*) dell’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di soggetto attuatore dell’investimento, stipula con le regioni capofila apposite convenzioni.

2. L’Agenas acquisisce il Piano operativo e il fabbisogno di ciascuna regione e provincia autonoma per i servizi minimi di telemedicina secondo il *format* di cui all’allegato A del presente decreto, avvalendosi dell’apposito portale *web* messo a disposizione dalla stessa. Nel Piano operativo, ciascuna regione e provincia autonoma indica:

a. il proprio fabbisogno totale per i servizi di telemedicina previsti per l’infrastruttura regionale di telemedicina come definita nelle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-*undecies*, lettera *a*) dell’art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e il rispetto di *Milestone* e *Target* nonché il cronoprogramma dello specifico *sub*-investimento;

b. quali componenti del fabbisogno intende eventualmente garantire con soluzioni di telemedicina già esistenti e attive su tutto il territorio regionale alla data di registrazione del presente decreto;

c. quali componenti del fabbisogno totale intende acquisire nell’ambito del *sub*-investimento 1.2.3.2.

3. La Commissione tecnica di valutazione di cui al successivo art. 2 valuta i Piani operativi e di fabbisogno regionali; tali documenti possono contenere anche soluzioni già presenti sul territorio regionale. La valutazione verte sulla conformità della programmazione regionale e delle soluzioni esistenti alle Linee guida adottate in mate-



ria, ai sensi del comma 15-*undecies*, lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in coerenza con il fabbisogno regionale, con gli obiettivi specifici del *sub*-investimento e nel rispetto dei principi del PNRR. I Piani operativi valutati interamente conformi possono essere finanziati con le risorse assegnate attraverso il decreto di cui all'art. 4. Per ottenere il finanziamento PNRR, le regioni e province autonome i cui piani sono stati approvati possono attivare le soluzioni selezionate esclusivamente attraverso le gare delle regioni capofila.

4. All'esito della valutazione di cui al comma 3, le regioni capofila pubblicano i bandi di gara.

5. Allo scopo di consentire a tutte le regioni e province autonome di attivare l'Infrastruttura regionale di telemedicina, come definita nelle Linee guida di cui al comma 3, nei tempi previsti dall'investimento PNRR M6C1 1.2.3, le regioni capofila stipulano appositi accordi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con le regioni e le province autonome che intendono avvalersi delle attività di acquisto delle predette regioni capofila.

Art. 2.

Costituzione e competenze della Commissione tecnica di valutazione

1. È costituita una Commissione tecnica di valutazione, presieduta da un dirigente di Agenas, in qualità di soggetto attuatore, composta da sette componenti con diritto di voto, di cui due rappresentanti del Ministero della salute, due rappresentanti della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e tre rappresentanti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), nonché da un rappresentante per ciascuna regione capofila, senza diritto di voto.

2. L'Agenas, mediante l'Unità di progetto formalmente costituita, supporta la Commissione tecnica di valutazione nell'esame delle proposte progettuali regionali, monitora le procedure e verifica i *report* regionali trasmessi durante la fase di attuazione dei progetti.

3. La Commissione tecnica di cui al comma 1 riceve i piani di fabbisogno di cui al comma 2 dell'art. 1 e ne valuta la congruità, secondo quanto previsto dal successivo comma 3, entro trenta giorni dalla ricezione.

Art. 3.

Linee di indirizzo

1. Sono adottate le «Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina» riportate nell'allegato B del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Le Linee di indirizzo di cui al comma 1 stabiliscono le aree cliniche per garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione dei servizi di telemedicina, in coerenza con gli obiettivi della Missione 6 Componente 1 del PNRR.

Art. 4.

Assegnazione delle risorse alle regioni

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, sono assegnate alle regioni e alle province autonome le risorse previste dall'investimento PNRR M6C1 1.2.3 per l'acquisizione dei servizi di telemedicina da loro prescelti e approvati dalla Commissione tecnica di cui all'art. 2 del presente decreto.

Art. 5.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica; alle attività previste dallo stesso si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto entra in vigore dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2022

Il Ministro della salute
SPERANZA

*Il Ministro delegato per
l'innovazione tecnologica e
la transizione digitale*
COLAO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3019





PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



Piano nazionale di ripresa e resilienza

Missione 6 Componente 1 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

Investimento 1.2.3. Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici

Indicazioni per la presentazione Progetti regionali di telemedicina - Piano operativo regionale/provinciale

Indicazioni, redatte da AGENAS, per la presentazione di progetti di telemedicina da parte delle regioni/province autonome con indicazioni delle informazioni necessarie per la valutazione dei progetti e la definizione del fabbisogno. Il presente documento verrà trasferito su una piattaforma online per la compilazione.

1. INDICE.

1. Indice
 2. Premessa
 3. Descrizione del progetto [max 7000 caratteri*]
 4. Analisi del contesto [max 9.000 caratteri*]
 - 4.1 Servizi di telemedicina già attivi
 - 4.2 Servizi di telemedicina da implementare
 5. Rispetto dei principi del Piano nazionale di ripresa e resilienza
 - a. Rispetto dei criteri generali del pnrr
 - b. Rispetto dei principi trasversali
 6. Piano progettuale di dettaglio e tempi di realizzazione
- Allegato 1

2. PREMESSA.

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è un piano di riforma le cui linee di investimento e relative strategie hanno come obiettivi il miglioramento delle condizioni regolatorie, ordinamentali, di contesto e l'incremento in equità efficienza e competitività del Paese che lo adotta.

La Missione 6 del PNRR, nata dall'esigenza di colmare il divario tra le disparità territoriali ed offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari nei diversi *setting* assistenziali, è dedicata alla Salute e si articola in due componenti:

Componente 1: Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale;

Componente 2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale.

Gli investimenti sulla riforma riguardante le reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale hanno la seguente articolazione:

Investimento 1.1: Case della comunità e presa in carico della persona;

Investimento 1.2: Casa come primo luogo di cura e telemedicina;

Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di comunità).

Il decreto ministeriale del 6 agosto 2021 ha nominato Agenas soggetto attuatore del *sub*-investimento 1.2.3 «Telemedicina» pari a 1 euro/mln, suddiviso in 1.2.3.1 pari a 250 euro/mln e 1.2.3.2 pari a 750 euro/mln.

L'investimento in telemedicina rappresenta un mezzo per: (i) contribuire a ridurre gli attuali divari geografici e territoriali; (ii) garantire una migliore «esperienza di cura» per gli assistiti; (iii) migliorare l'efficacia e l'efficienza dei sistemi sanitari regionali tramite la promozione dell'assistenza domiciliare e di protocolli di monitoraggio da remoto.

Il presente documento si inserisce all'interno del *sub*-investimento 1.2.3.2 come documento guida per le redazioni dei progetti regionali di Telemedicina, e ai fini del raggiungimento dei sopracitati obiettivi e della corretta allocazione delle risorse è necessaria una sua accurata compilazione.



Il PNRR individua nella telemedicina uno strumento importante per abilitare una più efficace copertura territoriale dei servizi sanitari per gli assistiti. Con tale progetto PNRR la telemedicina, quindi, evolverà così da ambito sperimentale promosso solo da alcune realtà locali a componente integrante del sistema sanitario regionale e nazionale. Come tale, è fondamentale che la sua diffusione sia equa ed omogenea e che le soluzioni regionali siano interoperabili tra loro, per contribuire alla riduzione dei divari territoriali. A questo fine, sono state adottate le «Linee guida per i servizi di telemedicina per il *sub*-investimento 1.2.3.2». Il documento indica tutti i requisiti funzionali e tecnologici che tutte le soluzioni di telemedicina il cui acquisto, integrazione o sviluppo dovranno rispettare.

Al fine di rispettare le tempistiche previste dal PNRR e al contempo favorire una diffusione omogenea della telemedicina in coerenza con le Linee guida sopra indicate, tutte le regioni e province autonome avranno la possibilità di attivare soluzioni di telemedicina la cui conformità sarà già stata verificata tramite un processo di valutazione nazionale. Tali soluzioni sono individuate tramite gare promosse dalle regioni capofila, come stabilito tramite verbale del CITD del 15 dicembre 2021 e dal decreto interministeriale con cui il presente *format* viene approvato. I requisiti tecnici con cui saranno selezionate tali soluzioni saranno dettagliati in altra documentazione.

Le regioni che possiedono soluzioni di telemedicina già diffuse su scala regionale possono scegliere di non avvalersi delle soluzioni sopracitate, indicandolo nel piano in oggetto purché le soluzioni possedute rispettino le Linee guida sopra indicate. «Linee guida per i servizi di telemedicina per il *sub*-investimento 1.2.3.2» definiscono i requisiti generali, funzionali e tecnologici per tutti i moduli che compongono l'infrastruttura regionale di telemedicina. I moduli devono essere integrati tra loro e integrabili con la piattaforma nazionale di telemedicina.

Il presente Piano operativo definisce per ciascuna regione e provincia autonoma:

a) il fabbisogno totale per i servizi di telemedicina previsti per l'infrastruttura regionale di telemedicina come definita nelle Linee guida adottate in materia ai sensi del comma 15-*undecies*, lettera a) dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 e successive modificazioni («Linee guida per i servizi di telemedicina per il *sub*-investimento 1.2.3.2») e il rispetto di *Milestone* e *Target* nonché il cronoprogramma dello specifico *sub*-investimento;

b) quali componenti del fabbisogno intende eventualmente coprire con soluzioni di telemedicina già esistenti e attive su tutto il territorio regionale alla data di registrazione del presente decreto;

c) quali componenti del fabbisogno totale intende acquisire nell'ambito del *sub*-investimento 1.2.3.2.

d) la modalità di implementazione al fine di raggiungere almeno il 70% degli enti e dei professionisti sanitari del SSR.

Si chiede di compilare il piano operativo considerando il contesto socio-sanitario regionale, l'impatto atteso in termini organizzativi e le risorse impiegate.

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO [MAX 7000 CARATTERI*(1)]

Nella seguente sezione si chiede di definire:

Razionale;

Fabbisogno di salute;

Modalità di implementazione.

4. ANALISI DEL CONTESTO [MAX 9.000 CARATTERI*]

Nella progettazione e programmazione dei servizi di telemedicina risulta fondamentale considerare le principali caratteristiche demografiche e socioeconomiche della popolazione di riferimento nonché le caratteristiche orografiche del territorio considerando anche le aree interne e tutti gli altri determinanti di salute (comuni distanti dai luoghi di offerta di servizi di base come istruzione, sanità e trasporti).

A supporto della compilazione l'Allegato 1 contiene alcune informazioni sociodemografiche.

Considerando tali caratteristiche, fornire una descrizione dei problemi di salute a cui il servizio di telemedicina che si intende implementare vuole rispondere.

La tabella successiva rappresenta un supporto alla compilazione di questa sezione. Si raccomanda nella compilazione delle tabelle di inserire la fonte da cui sono tratti i dati.

(1) Spazi inclusi



La Tabella 1 descrive il numero totale di persone affette dalle patologie oggetto dell'investimento, e può essere integrato con le condizioni cliniche di interesse regionale; si esplicita che tale valore rappresenta la descrizione dello stato di salute della regione e/o provincia autonoma.

Tabella 1- Problema di salute (inserire i dati relativi all'anno 2021 o ultimo anno disponibile esplicitandolo)

Condizione cliniche	Tipologia di finanziamento	Numero pazienti	Fonte	Anno
Diabete	Finanziamento PNRR			
Respiratorio	Finanziamento PNRR			
Cardiologico	Finanziamento PNRR			
Oncologico	Finanziamento PNRR			
Neurologico	Finanziamento PNRR			
Altro (specificare condizione clinica)	(specificare il finanziamento)			

4.1 Servizi di telemedicina già attivi.

Nel caso fosse già presente e attivo un servizio di telemedicina regionale, descrivere la sua articolazione nelle seguenti tipologie di prestazioni compilando la Tabella 2a e Tabella 2b:

Televisita

Teleconsulto

Teleassistenza

Telemonitoraggio/Telecontrollo

Le tabelle di seguito rappresentano un supporto alla compilazione di questa sezione. Si raccomanda nella compilazione delle tabelle di inserire la fonte da cui sono tratti i dati.



Compilare le tabelle 2a e 2b se sono attivi già dei progetti relativi ai servizi di Telemedicina.

Tabella 2a- Numero di pazienti presi in carico dai servizi di televisita, teleassistenza e teleconsulto già attivi nella Regione (inserire i dati relativi all'anno 2021 o ultimo anno disponibile- indicare).

Tipologia servizio	Numero pazienti seguiti	Numero prestazioni eseguite	Anno	Fonte
Televisita				
Teleassistenza				
Teleconsulto				
Altre prestazioni di telemedicina				

Tabella 2b- Numero di pazienti presi in carico dai servizi di Telemonitoraggio/Telecontrollo già attivi nella Regione (inserire i dati relativi all'anno 2021 o ultimo anno disponibile- indicare).

Condizioni Cliniche	Numero pazienti seguiti in telemonitoraggio/telecontrollo	Anno	Fonte
Diabete			
Respiratorio			
Cardiologico			
Oncologico			
Neurologico			
Altro (specificare)			
Totale			



4.2 Servizi di telemedicina da implementare.

Nella tabella 3 inserire il numero di persone che si prevede assistere in Telemonitoraggio/Telecontrollo per le seguenti condizioni cliniche.

Tabella 3- Fabbisogno per patologia relativo ai servizi di Telemonitoraggio/Telecontrollo (replicare la tabella per singolo servizio telemedicina)

Condizioni Cliniche	Numero pazienti ²	Fonte
Diabete		
Diabete di tipo 1		
Diabete di tipo 2		
Altre cause (specificare)		
Respiratorio		
Sindrome delle apnee ostruttive del sonno (OSAS)		
Insufficienza respiratoria		
Broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO)		
Asma bronchiale		
Neoplasia polmonare		
Fibrosi polmonare		
Fibrosi cistica		
Bronchiectasie		
Malattie infettive polmonari		
Altre cause (specificare)		
Cardiologico		
Scompenso cardiaco		
Pazienti GUCH		
Pazienti ACH		
Portatori di Pacemaker		
Altre cause (specificare)		
Oncologico		
Indicare il distretto tumorale primitivo		
Altre cause (specificare)		
Neurologico		
Sclerosi Multipla		
Altro (specificare)		

(2) Per pazienti totali si intende il numero dei nuovi pazienti che la regione intende prendere in carico e quelli già presi in carico.



Indicare nelle Tabelle 4a, 4b, 4c, 5 il numero dei medici di Medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialisti e altre figure professionali (in riferimento all'Allegato 1) presenti nella regione raggruppate per Enti SSR, il numero di utenze applicative totali e per condizione clinica che si ritiene di attivare e il numero di postazioni di lavoro dedicate che si intende mettere a disposizione dei diversi ruoli professionali per erogare prestazioni sanitarie in telemedicina.

Tabella 4a, b, c- Dimensionamento dei professionisti che faranno uso dei sistemi digitali di Telemedicina per ciascuna ASL presente in Regione/Province Autonome e delle postazioni di lavoro dedicate che si intende attivare per i servizi

Televisita/Teleassistenza/Teleconsulto		
Enti del SSR	Ruolo professionale	Numero utenti
Ente del SSR 1	MMG	
	PLS	
	Medici Specialistici	
	Infermieri	
	Altro personale sanitario e sociosanitario	
	Personale tecnico e amministrativo	
Ente del SSR 2	MMG	
	PLS	
	Medici Specialistici	
	Infermieri	
	Altro personale sanitario e sociosanitario	
	Personale tecnico e amministrativo	

Telemonitoraggio/Telecontrollo		
Enti del SSR	Ruolo professionale	Numero utenti
Ente del SSR 1	MMG	
	PLS	
	Infermieri	
	Altro personale sanitario e sociosanitario	
	Personale tecnico e amministrativo	
Ente del SSR 2	MMG	
	PLS	
	Infermieri	
	Altro personale sanitario e sociosanitario	
	Personale tecnico e amministrativo	



Telemonitoraggio/Telecontrollo		Area clinica					
Enti del SSR	Ruolo professionale	Endocrinologia	Pneumologia	Cardiologia	Oncologia	Neurologia	Altro
Ente del SSR 1	Medico Specialistico						
Ente del SSR 2	Medico Specialistico						

Tabella 5- Dimensionamento delle postazioni sanitarie dei professionisti che faranno uso dei sistemi digitali di Telemedicina per ciascuna ASL presente in Regione/Province Autonome

Postazioni di telemedicina	
Enti del SSR	Numero di postazioni di lavoro
Ente del SSR 1	
Ente del SSR 1	



Si richiede, inoltre, alle Regioni/Province Autonome di indicare i **servizi che intende acquistare** dalle Regioni “Capofila” suddivisi per i seguenti distinti ambiti funzionali:

Televisita/Teleconsulto/Teleassistenza

- Piattaforma digitale di Telemedicina e collaborazione clinica per l'erogazione strutturata dei servizi integrati di Televisita, Teleassistenza e Teleconsulto
 - o Applicazione specifica per l'erogazione del servizio di Televisita ☐
 - o Applicazione specifica per l'erogazione del servizio di Teleassistenza ☐
 - o Applicazione specifica per l'erogazione del servizio di Teleconsulto ☐
 - o Servizio di fornitura e gestione di postazione di lavoro dedicate ai processi di Telemedicina ☐

Telemonitoraggio/Telecontrollo

- Piattaforma digitale di Telemedicina per l'erogazione strutturata dei servizi di Telemonitoraggio dei pazienti cronici (livello 1) e dei pazienti specialistici e complessi (livello 2)
 - o Servizio di Telemonitoraggio trasversale/base (livello 1) ☐
 - o Servizio di Telemonitoraggio specifico/specialistico (livello 2) ☐
 - o Servizio di gestione logistica a supporto dei processi di Telemonitoraggio/Telecontrollo ☐

Servizi generali condivisi dalle piattaforme

- Servizio di assistenza tecnica H24 a supporto degli operatori sociosanitari e dei cittadini ☐
- Servizio di formazione iniziale e in itinere a supporto degli operatori sociosanitari e dei cittadini ☐
- Servizi di integrazione per il completamento di soluzioni regionali già esistenti ☐



5. RISPETTO DEI PRINCIPI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Di seguito l'indicazione dell'impatto di Progetto sui principi trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dovranno essere accettati nel *format* di compilazione.

a. Rispetto dei criteri generali del PNRR:

la selezione degli Operatori economici all'interno del bando di gara della Piattaforma di telemedicina ha previsto il rispetto dei requisiti di trasparenza, pubblicità e rotazione. L'atto di descrizione delle modalità di gara ha specificato che, in accordo e in rispetto dei principi di trasparenza, ogni eventuale modifica o integrazione delle modalità di gara sarà pubblicata sul sito *web* dell'Amministrazione responsabile dell'investimento e gli operatori economici dovranno attenersi alle eventuali modifiche pubblicate. All'interno del bando tra i requisiti di ammissibilità è stata disposta la verifica della capacità amministrative e tecniche, ovvero che i soggetti attuatori dispongano delle competenze, risorse e qualifiche professionali necessarie per portare a termine il progetto e conseguire eventuali *target* e *milestone*. Agenas in pieno rispetto di quanto previsto, ha inserito inoltre in tutti i documenti un riferimento esplicito al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa *Next Generation EU* e il logo dell'Unione europea.

Agenas, nei successivi atti, negli strumenti attuativi e nelle richieste di finanziamento prevederà il rispetto di quanto previsto nelle direttive emanate dal servizio centrale e da MdS.

b. Rispetto dei principi trasversali:

di seguito l'indicazione dell'impatto di Progetto sui principi trasversali del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Do No Significant Harm.

In linea con il principio del «non arrecare danni significativi» all'ambiente («*do no significant harm*» - DNSH) che ispira il Programma *Next Generation EU* (NGEU), il Progetto non solo minimizza gli impatti ambientali indiretti, ma avrà un impatto positivo sulla tutela dell'ambiente. Nell'attuazione dell'intervento, si rispetterà quanto indicato nella «Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH», emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze con circolare n. 32 del 30 dicembre 2021, che ha lo scopo di assistere le amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR. I requisiti minimi che i fornitori di servizi di hosting e cloud dovranno rispettare sono quelli afferenti alle normative comunitarie *EU criteria* - GPP - *Environment* - *European Commission* (europa.eu) (compresi RoHS, REACH, RAEE, regolamento (UE) n. 2019/42).

Climate and Digital Tagging.

Il Progetto contribuisce alla diffusione dei servizi digitali e al rafforzamento della comunicazione a distanza fra PA e cittadino. Ciò contribuirà alla diminuzione dell'utilizzo di carta e alla contrazione delle emissioni di CO₂ (riduzione degli spostamenti dei pazienti per recarsi fisicamente presso studi medici o altro operatore sanitario, per es. per consulto medico).

La natura del Progetto potrà avere inoltre effetto positivo sul livello di digitalizzazione nazionale avendo un impatto diretto sui servizi e sulle funzionalità messe a disposizione dei cittadini.

Equità di genere.

Il Progetto, essendo rivolto a tutti i cittadini senza alcuna distinzione, sarà eseguito nel pieno rispetto del principio dell'equità di genere.

Valorizzazione e protezione dei giovani.

L'iniziativa è orientata a sviluppare nuove e più efficienti modalità di comunicazione fra la pubblica amministrazione e il cittadino. Il carattere innovativo del Progetto lo rende di particolare interesse per le risorse giovani, rispetto alle quali l'utilizzo di canali di comunicazione digitale contribuiranno a colmare ulteriormente le distanze.

Riduzione divari territoriali.

La disponibilità di servizi *on-line* su tutto il territorio nazionale contribuisce alla riduzione dei divari territoriali all'interno del Paese. Anche l'attività di comunicazione relativa all'iniziativa verrà modulata tenendo in considerazione tale obiettivo.



6. PIANO PROGETTUALE DI DETTAGLIO E TEMPI DI REALIZZAZIONE

L'implementazione dei servizi di telemedicina oggetto dell'investimento dovrà rispettare il seguente cronoprogramma delle attività.

Cronoprogramma sub-investimento 1.2.3.2 “Servizi di Telemedicina”

Attività	Target	Output
Presentazione Piano Operativo Regionale/Provinciale	T4 2022*	Piano Operativo Regionale/Provinciale
Definizione del modello regionale/provinciale di telemedicina	T2 2023	Atto Regionale
Attivazione servizi di Telemedicina nella Regione/Provincia Autonoma	T1 2024	Validazione del servizio attraverso la Piattaforma Nazionale di Telemedicina

*tale scadenza è da considerarsi orientativa e potrà essere anticipata nel rispetto delle tempistiche del PNRR

ALLEGATO 1

Nella presente sezione sono presenti i dati che descrivono alcune caratteristiche sociodemografiche in riferimento del Paese e il numero di medici presenti nei servizi sanitari di regioni/province autonome.

Di seguito sono riportati i dati e le elaborazioni effettuate da Agenas:

1) elaborazioni AGENAS su dati ISTAT aggiornati al 2020

2) elaborazioni AGENAS su dati Dipartimento politiche di coesione - Mappa Aree interne/Tavole di sintesi per regione anno 2020:

a) le aree interne comprendono i comuni italiani distanti dai luoghi di offerta di servizi di base come istruzione, sanità e trasporti;

b) le aree interne vengono individuate, dal 2012, a partire da quello che viene definito il Comune ‘polo’, ossia un centro abitato con:

un’offerta scolastica superiore (almeno un liceo o un istituto tecnico o professionale);

un ospedale di livello DEA I (servizi di pronto soccorso e funzioni di medicina generale);

una stazione ferroviaria Silver (impianti medio-piccoli per servizi metropolitani e regionali). La definizione dei comuni delle aree interne è data dalla distanza dal ‘polo’, calcolata in minuti di percorrenza stradale. Si veda il *link*: <https://politichecoesione.governo.it/media/2824/20220214-mappa-ai-2020-tavole-di-sintesi-per-regione.xlsx> (accesso il 3 agosto 2022) e il *link* https://politichecoesione.governo.it/media/2831/20220214-mappa-ai-2020-nota-tecnica-nuvap_rev.pdf (accesso il 3 agosto 2022).

3) dati MMG, PLS e specialisti ambulatoriali.



	Popolazione residente totale	Popolazione residente stranieri	Tasso grezzo mortalità <i>calcolato come rapporto tra il numero delle morti durante il periodo e il numero dei residenti</i>	Percentuale popolazione ≥ 65 anni <i>calcolato come percentuale del rapporto tra il numero delle persone con età superiore ai 65 anni e il numero dei residenti</i>
Piemonte	4.274.945	415.637	15,41	26,10%
Valle D'Aosta	124.089	8.169	14,62	24,43%
Lombardia	9.981.554	1.193.910	13,58	23,00%
PA Bolzano	534.912	56.891	10,18	19,75%
PA Trento	542.166	48.726	12,04	22,55%
Veneto	4.869.830	507.601	11,77	23,32%
Friuli Venezia Giulia	1.201.510	116.624	13,65	26,63%
Liguria	1.518.495	151.166	16,95	28,87%
Emilia Romagna	4.438.937	566.687	13,34	24,32%
Toscana	3.692.865	424.215	12,95	25,74%
Umbria	865.452	91.658	12,76	26,09%
Marche	1.498.236	127.606	13,33	25,43%
Lazio	5.730.399	643.092	10,89	22,28%
Molise	294.294	11.514	13,76	25,79%
Abruzzo	1.281.012	82.338	12,56	24,53%
Campania	5.624.260	252.437	10,48	19,55%
Puglia	3.933.777	139.750	11,19	22,67%
Basilicata	541.130	22.863	12,31	23,85%
Calabria	1.860.601	93.845	11,30	22,57%
Sicilia	4.833.705	189.388	11,50	21,85%
Sardegna	1.590.044	49.552	11,83	24,77%
Italia	60.822.257	5.243.221	12,59	23,40%



	A- Polo calcolato come percentuale del rapporto tra il numero delle	B Polo intercomunale calcolato come percentuale del rapporto tra il numero delle	C- Cintura calcolato come percentuale del rapporto tra il numero delle persone	D- Intermedio calcolato come percentuale del rapporto tra il numero delle persone residenti nell'area e il	E-Periferico calcolato come percentuale del rapporto tra il numero delle persone residenti	F-ultraperiferico calcolato come percentuale del rapporto tra il numero delle persone
Piemonte	37,12%	5,48%	46,77%	8,84%	1,70%	0,08%
Vallée D'Aosta	27,02%	0,00%	46,77%	8,84%	1,70%	0,08%
Lombardia	28,23%	3,04%	57,80%	7,35%	2,98%	0,59%
PA Bolzano	20,09%	0,00%	17,67%	25,99%	22,87%	13,38%
PA Trento	29,30%	0,00%	28,29%	22,22%	17,87%	2,33%
Veneto	28,56%	2,85%	60,75%	5,92%	1,67%	0,24%
Friuli Venezia Giulia	35,52%	2,58%	49,88%	8,78%	2,93%	0,31%
Liguria	53,55%	3,88%	29,18%	11,76%	1,50%	0,14%
Emilia Romagna	44,93%	4,43%	32,72%	15,95%	5,74%	0,67%
Toscana	37,68%	3,76%	34,50%	13,50%	9,39%	1,16%
Umbria	44,53%	8,09%	27,62%	17,14%	10,72%	0,00%
Marche	34,42%	3,46%	44,64%	10,18%	7,27%	0,04%
Lazio	58,63%	0,00%	25,04%	13,16%	3,37%	0,07%
Molise	16,15%	0,00%	15,40%	16,51%	51,04%	0,91%
Abruzzo	25,84%	5,11%	38,23%	19,35%	14,44%	2,15%
Campania	27,41%	3,29%	52,03%	9,11%	6,73%	1,43%
Puglia	23,56%	5,87%	33,97%	25,76%	10,00%	0,84%
Basilicata	12,00%	0,00%	8,52%	23,23%	40,35%	15,91%
Calabria	27,39%	4,88%	23,28%	26,09%	17,11%	1,25%
Sicilia	34,47%	1,90%	15,79%	23,82%	21,91%	2,10%
Sardegna	26,09%	1,36%	35,94%	15,41%	13,48%	7,27%
Italia	34,56%	3,22%	40,10%	13,61%	7,86%	1,22%



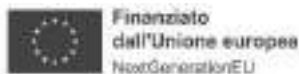
	Medici di Medicina Generale	Pediatri di Libera Scelta	Specialisti Ambulatoriali
Piemonte	2.894	376	907
Valle D'Aosta	79	14	19
Lombardia	6.072	1.161	1.108
PA Bolzano	291	61	14
PA Trento	335	71	88
Veneto	2.967	542	1.050
Friuli Venezia Giulia	764	117	129
Liguria	1.059	161	683
Emilia Romagna	2.855	598	1.071
Toscana	2.480	426	890
Umbria	718	104	232
Marche	1.043	168	237
Lazio	4.244	747	2.191
Molise	239	32	90
Abruzzo	1.047	145	253
Campania	3.606	735	2.569
Puglia	3.134	529	905
Basilicata	455	57	89
Calabria	1.412	242	540
Sicilia	3.906	684	934
Sardegna	1.169	177	495
Italia	40.769	7.147	14.494

MEDICINA CONVENZIONATA - Numero Medici al 1° Gennaio 2021

Fonte Sisac rilevazione deleghe sindacali 1° Gennaio 2021



ALLEGATO B



PNRR
MIS



Piano nazionale di ripresa e resilienza

Missione 6: Salute Componente 1 (M6C1): Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

Sub-investimento 1.2.3 Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici

Sub-intervento di investimento 1.2.3.2 Servizi di telemedicina

Linee di indirizzo per i servizi di telemedicina

Sommario

Premessa

Obiettivi

Requisiti clinici dei servizi di telemedicina

Televisita, Teleconsulto/Teleconsulenza e Teleassistenza nell'assistenza sanitaria territoriale

Televisita e teleconsulto/teleconsulenza

Popolazione

Modalità di erogazione

Professionista/i e branche specialistiche coinvolti

Teleassistenza nell'assistenza sanitaria territoriale

Popolazione

Modalità di erogazione

Professionista/i e branche specialistiche coinvolte

Telemonitoraggio e telecontrollo nell'assistenza sanitaria territoriale

Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente con diabete

Popolazione

Modalità di erogazione

Parametri da monitorare/controllare

Professionista/i e branche specialistiche coinvolti

Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente con patologie respiratorie

Popolazione *target*

Modalità di erogazione

Parametri da monitorare/controllare

Professionista/i e branche specialistiche coinvolti

Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente con patologie cardiologiche

Popolazione

Modalità di erogazione

Parametri da monitorare/controllare

Professionista/i e branche specialistiche coinvolti

Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente Oncologico

Condizione clinica e carico di malattia

Popolazione

Modalità di erogazione

Parametri da monitorare/controllare

Professionista/i e branche specialistiche

Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente neurologico

Condizione clinica e carico di malattia

Popolazione

Modalità di erogazione

Parametri da monitorare/controllare

Professionisti e branche specialistiche coinvolti

Appendice

Definizioni

Acronimi

Premessa.

La Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dedicata alla salute, nasce dall'esigenza di colmare il divario tra le disparità territoriali ed offrire maggiore integrazione tra i servizi sanitari nei diversi ambiti assistenziali.



La Componente 1 «Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale» ha l'obiettivo di potenziare il Servizio sanitario nazionale (SSN) allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei pazienti; rafforzare le strutture e i servizi sanitari di prossimità e i servizi domiciliari; sviluppare la telemedicina e superare la frammentazione e la mancanza di omogeneità dei servizi sanitari offerti sul territorio; sviluppare soluzioni di telemedicina avanzate a sostegno dell'assistenza domiciliare.

Nell'ambito della Missione 6 Componente 1 (M6C1) del PNRR e dell'intervento 1.2 «Casa come primo luogo di cura e telemedicina», il sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici» ha l'obiettivo di promuovere e rendere strutturali nel SSN servizi e prestazioni di telemedicina, a supporto dei pazienti con malattie croniche.

A tale sub-investimento è destinato un miliardo di euro per il finanziamento di progetti che consentano interazioni medico-paziente a distanza e di iniziative di ricerca *ad hoc* sulle tecnologie digitali in materia di telemedicina. Il decreto del Ministro della salute del 1° aprile 2022 nella ripartizione analitica dei diversi sub-investimenti ha definito la seguente sub-codifica al sub-investimento 1.2.3 «Telemedicina per un migliore supporto ai pazienti cronici»: 1.2.3.1 per la Piattaforma di telemedicina, per un importo pari a 250 milioni di euro, e 1.2.3.2 per i Servizi di telemedicina, per un importo pari a 750 milioni di euro. I finanziamenti previsti proprio all'interno del sub-intervento di investimento 1.2.3.2 «Servizi di telemedicina» sono oggetto delle presenti linee di indirizzo.

L'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), ai sensi del decreto-Legge 27 gennaio 2022 n. 4 «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e di soggetto attuatore del sub-investimento 1.2.3, ai sensi dell'Accordo del 31 dicembre 2021 sottoscritto tra Ministero della salute, Agenas e Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la trasformazione digitale (DTD), ha predisposto le presenti linee di indirizzo per la definizione dei progetti regionali sui servizi di telemedicina.

A tal fine, si è avvalsa della collaborazione di un Gruppo di lavoro multiprofessionale e multidisciplinare, che ha visto il coinvolgimento del Ministero della salute, del DTD, delle regioni e di altri enti.

Inoltre, Agenas, mediante l'Unità di progetto di telemedicina formalmente costituita, avrà il compito di valutare le proposte progettuali regionali, monitorare le procedure e verificare i *report* regionali trasmessi durante la fase di attuazione dei progetti.

Il documento è stato redatto in coerenza con quanto previsto dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 «Regolamento recante la definizione di modelli e *standard* per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale», dal decreto ministeriale 29 aprile 2022 «Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il "Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare", ai fini del raggiungimento della *Milestone* EU M6C1-4, di cui all'Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia», le cui indicazioni assumono una valenza trasversale e riguardano tutte le tipologie di servizi di telemedicina che supportano l'assistenza domiciliare, e da tutta la normativa vigente in materia sanitaria e in particolare di sanità digitale.

Obiettivi.

Le presenti linee di indirizzo hanno l'obiettivo di supportare regioni e province autonome nella definizione e composizione delle iniziative progettuali sui servizi di telemedicina finanziabili afferenti al sub-intervento di investimento 1.2.3.2 del sub-investimento 1.2.3.

Il documento, in particolare, definisce le aree cliniche finanziabili nell'ambito dei servizi di telemedicina.

Tale sezione fornisce indirizzi per l'elaborazione di progettualità regionali con riferimento a specifiche aree cliniche e bisogni di salute. Nello specifico, riporta indicazioni di carattere clinico-assistenziale (popolazione di riferimento, modalità di erogazione della prestazione, professionisti coinvolti, finalità della prestazione e benefici attesi) sulle seguenti prestazioni suddivise per i target di pazienti individuati:

- Televisita, teleconsulto/teleconsulenza e teleassistenza;
- Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente con diabete;
- Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente con patologie respiratorie;
- Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente con patologie cardiologiche;
- Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente oncologico;
- Telemonitoraggio e telecontrollo del paziente neurologico.

Per la stesura delle linee di indirizzo si è tenuto conto dei seguenti documenti inerenti alla telemedicina:

«Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina» (Accordo Conferenza Stato-regioni del 17 dicembre 2020 - Repertorio atti n. 215/CSR);

«Indicazioni metodologiche per la perimetrazione delle proposte di PPP per la Piattaforma nazionale di telemedicina», pubblicate da Agenas in allegato all'avviso di PPP per la realizzazione dei Servizi abilitanti della PNT in data 18 marzo 2022 (ed aggiornate il 4 maggio 2022);

«Adozione delle Linee guida per l'attuazione del Fascicolo sanitario elettronico» (decreto ministeriale 20 maggio 2022 - *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 160 dell'11 luglio 2022);

«Piattaforma di telemedicina ed ecosistema FSE: punti di contatto e raccordo tra i due progetti», predisposto dal Ministero della salute, dal Dipartimento per la trasformazione digitale e da Agenas e pubblicato sul sito di Agenas in data 17 maggio 2022;

«Approvazione delle linee guida organizzative contenenti il "Modello digitale per l'attuazione dell'assistenza domiciliare", ai fini del raggiungimento della *Milestone* EU M6C1-4, di cui all'Annex alla decisione di esecuzione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, recante l'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia» (decreto ministeriale 29 aprile 2022 - *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 120 del 24 maggio 2022).

Inoltre, la realizzazione degli interventi progettuali dovrà avvenire in coerenza con le seguenti linee guida, regolamenti e norme:

«Regolamento per l'adozione di Linee guida per l'attuazione del Codice dell'amministrazione digitale»;

«Linee guida Direttiva NIS (*Network and information security*)» rilasciate dall'Agenzia dell'Unione europea per la cybersecurity (ENISA) ed il CERT-EU;

Linee guida AGID: «Linee guida SPID», «Linee guida interoperabilità», «Linee Guida per il *Disaster Recovery* (DR) delle PA», «Linee guida documenti informatici», «Linee guida conservazione documentale», «Linee guida sicurezza informatica», «Linee guida riuso», «Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici»;



legge 9 gennaio 2004, n. 4;
norma UNI EN 301549:2018;
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice amministrazione digitale);
piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR (*General Data Protection Regulation*);
regolamento (UE) n. 2017/745 *Medical Device Regulation* (MDR);
regolamento (UE) n. 2017/746 *in Vitro Diagnostic Medical Device* (IVDR).

Requisiti clinici dei servizi di telemedicina.

I servizi di telemedicina possono essere svolti in favore di qualsiasi paziente; prima dell'attivazione del servizio, va esplicitamente richiesto e ottenuto il consenso informato all'utilizzo del servizio e dei dati.

I limiti dei servizi dipendono dalle risorse *hardware*, *software* e di telecomunicazione e all'adeguata formazione sulla pratica in telemedicina del personale sanitario coinvolto e del paziente/caregiver al momento in cui la prestazione si svolge. Le soluzioni tecnologiche devono tenere conto delle possibili limitazioni fisiche tipiche delle età avanzata, condizioni cliniche, condizioni sociali ed economiche.

Televisita, teleconsulto/teleconsulenza e teleassistenza nell'assistenza sanitaria territoriale.

Televisita e teleconsulto/teleconsulenza.

La televisita e il teleconsulto/teleconsulenza sono servizi di assistenza sanitaria, effettuati tramite il ricorso a tecnologie innovative, in situazioni in cui il professionista della salute e il paziente (o due professionisti) non hanno la possibilità di interagire fisicamente nello stesso luogo al fine di prevenire, diagnosticare, trattare e fissare il successivo controllo. Di seguito le finalità per cui si attivano le diverse tipologie di prestazione.

Televisita per paziente con patologia cronica/malattia rara: conferma diagnostica, prognosi, decisione terapeutica, verifica del trattamento, modifica del trattamento, prevenzione terziaria, *follow-up*.

Televisita per paziente con patologia acuta ma non in urgenza/emergenza: conferma diagnostica, prognosi, decisione terapeutica, verifica del trattamento, modifica del trattamento, prevenzione terziaria, controlli in convalescenza, *follow-up*.

Televisita per paziente in urgenza/emergenza: non è suggeribile in quanto non deve costituire ragione per ritardare interventi in presenza nei casi in cui questi garantiscono maggiore efficacia o sicurezza rispetto all'intervento da remoto.

Televisita per paziente con disabilità/fragilità (indipendentemente dalla patologia):

Disabili - le stesse finalità di cui sopra ma solo se mediate da *caregiver*;

Età pediatrica - le stesse finalità di cui sopra ma solo se mediate da *caregiver*;

Età evolutiva - le stesse finalità di cui sopra per patologie acute a cui aggiungere supporto psicologico per le patologie croniche;

Gestanti - priorità alla continuità assistenziale, sempre con personale dedicato e supporto psicologico (specialmente nel puerperio);

Anziani - le stesse finalità di cui sopra per patologie acute, finalità mediate da *caregiver* per le croniche.

Teleconsulto/teleconsulenza: condivisione delle scelte diagnostiche, degli orientamenti prognostici e del/dei trattamento/i; è eseguibile anche in situazioni di urgenza o emergenza.

Popolazione.

La televisita è potenzialmente fruibile da chiunque. Ci sono tuttavia alcuni accorgimenti da prendere in considerazione delle eventuali caratteristiche dei pazienti, come ad esempio:

Anziani - il sistema di accesso alla videochiamata per la televisita deve essere fruibile in autonomia (o anche supportati dal *caregiver*) anche da persone anziane;

Bambini - il sistema di videochiamata per l'esecuzione della televisita deve essere utilizzabile dagli esercenti la patria potestà con modalità che facilitino il contemporaneo accudimento del minore, specie se malato;

Adolescenti minorenni - il sistema di videochiamata deve essere indirizzato a dare priorità all'uso in prima persona di tali pazienti, ma in presenza o con autorizzazione dell'esercente la patria potestà;

Disabili - il sistema di videochiamata deve essere tale da consentirne l'uso da parte di qualsiasi tipo di *caregiver* e con dispositivi digitali e *software* adatti a facilitarne l'uso mentre egli prosegue ad accudire il disabile;

Disabilità uditive - occorrono sistemi di comunicazione scritta in sovrapposizione all'immagine video e di condivisione schermo;

Cecità totale o parziale - occorrono sistemi che facilitino l'assistenza dal *caregiver* durante la televisita e occorre lasciare la possibilità di uso di altri eventuali supporti tecnologici.

Il teleconsulto/teleconsulenza può essere svolto in favore di qualsiasi paziente. A tal proposito, si rimanda all'Intesa Stato regioni 158 del 21 settembre 2017 per la realizzazione della Rete Nazionale dei Tumori Rari, la quale richiede che la presa in carico dei pazienti avvenga in centri altamente specializzati detti user e provider anche attraverso la presenza necessaria e inderogabile del teleconsulto/teleconsulenza clinico (singolo o continuativo), teleconsulto/teleconsulenza clinico con visita del paziente, teleconsulto/teleconsulenza istopatologico e teleconsulto/teleconsulenza radiologico.

Modalità di erogazione.

La televisita viene prescritta e il teleconsulto/teleconsulenza viene richiesto dal medico/dai medici del SSN o dai medici delle strutture private convenzionate con il SSN che ha/hanno in carico il paziente. La prescrizione della televisita non è necessaria qualora venga programmata ed erogata direttamente dal MMG o dal PLS e sono erogabili in qualsiasi tipo di PDTA.



La televisita può essere prenotata con sistemi digitali sia dal medico nel momento in cui la prescrive, oppure direttamente dal paziente o da chi abbia titolo a rappresentarlo.

La televisita è sempre in tempo reale; il teleconsulto/teleconsulenza possono essere in tempo reale oppure in differita, in base alla maggiore utilità per il paziente e per l'operatore. La televisita e il teleconsulto/teleconsulenza possono essere eseguiti a qualsiasi orario e la durata della singola prestazione dipende dal caso specifico.

La televisita può prevedere scambio di documentazione clinica prima o durante la prestazione tra il paziente e lo specialista. Durante la televisita il medico può consultare la documentazione clinica già presente nei database associati alla piattaforma di appoggio, per i quali il paziente ha già dato consenso d'uso a fini di cura.

La televisita si conclude sempre con un referto (ad eccezione nei casi in cui la televisita sia effettuata dal MMG/PLS) che deve essere inviato al FSE. Tuttavia, qualora il paziente abbia difficoltà ad accedere al proprio FSE, su richiesta, il referto potrà essere inviato anche in modalità sicura, con doppia autenticazione.

Professionista/i e branche specialistiche coinvolti.

Per la televisita: MMG, PLS, medico specialista. Il Centro servizi garantisce il funzionamento del sistema di telemedicina, e interviene al bisogno e in modo proattivo. Ha funzioni di *help desk* per il paziente e/o per il medico. Vi può essere anche il coinvolgimento di personale amministrativo.

Per il teleconsulto/teleconsulenza: MMG, PLS, medico specialista e professionista sanitario. Il Centro servizi garantisce il funzionamento del sistema di telemedicina ed ha funzioni di *help desk* per i soggetti coinvolti.

Per la televisita e il teleconsulto/teleconsulenza sono potenzialmente coinvolte tutte le branche specialistiche. Tuttavia, nella televisita, le specialità mediche che hanno maggiormente necessità di eseguire manovre semeiotiche non eseguibili a distanza con le attuali tecnologie, avranno maggiori limiti nell'esecuzione della stessa, fatte salve ulteriori innovazioni tecnologiche.

Per quanto riguarda la televisita i medici sono responsabili della valutazione delle indicazioni e delle controindicazioni mediche alla sua esecuzione, in considerazione della condizione clinica del singolo paziente e secondo deontologia medica, fatti salvi i contesti in cui le decisioni spettino per legge alla autorità di sanità pubblica, che sarà comunque tenuta a valutare le eventuali proposte dei medici che hanno in cura il singolo malato. Nell'eseguire una televisita, si possono presentare fattori limitanti al suo compimento. Anche la valutazione di tali limitazioni è responsabilità medica e dipende dalla valutazione del rapporto tra la condizione clinica del paziente e la disponibilità oggettiva al momento.

Per quanto riguarda il teleconsulto/teleconsulenza le indicazioni sono decise dal medico/dai medici che in un dato momento ha/hanno la responsabilità clinica del paziente. Il teleconsulto/teleconsulenza non ha controindicazioni per la sicurezza del paziente, se presente, e può essere eseguito anche in condizioni di urgenza o emergenza.

Il teleconsulto/teleconsulenza può essere particolarmente utile nei casi in cui è impossibile trasportare il paziente o risulta difficile la mobilità per cause cliniche o ambientali, oppure in condizioni di limitata libertà personale. In tali circostanze il teleconsulto/teleconsulenza e, in generale il ricorso alle prestazioni in telemedicina, sono da considerare preferibili ad altre modalità di consulto o di altre prestazioni sanitarie (es. limitazioni degli spostamenti a causa di epidemia o pandemia).

Sia per la televisita che per il teleconsulto/teleconsulenza, l'organizzazione sanitaria è responsabile della corretta dotazione delle risorse hardware, software e di telecomunicazione e della loro conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme tecniche di riferimento in Italia, a quanto stabilito al momento della messa a disposizione del servizio.

Teleassistenza nell'assistenza sanitaria territoriale.

Popolazione.

L'attività di teleassistenza, di pertinenza delle professioni sanitarie, è rivolta a tutte le persone assistite e loro famiglie/*caregiver*, in condizioni di fragilità generate da patologia cronica o post-acuzie. Il servizio può essere erogato ad un'ampia platea di soggetti in diversi livelli assistenziali, e in particolare in quello delle cure domiciliari e delle situazioni ad esso assimilabili, ad esempio case-famiglia, comunità residenziali, dormitori, centri diurni e strutture protette per emarginati, strutture di accoglienza per i minori non accompagnati. In casi particolari i servizi di teleassistenza possono essere attivati, integrati o condivisi anche con le forme di assistenza previste per ospedali, IRCCS, Ospedale di comunità, Case di comunità, Residenza sanitaria assistenziale, casa di riposo e, con gli opportuni adeguamenti, per gli istituti di formazione e gli istituti penitenziari.

Modalità di erogazione.

Le prestazioni sanitarie di Teleassistenza devono essere progettate a partire dalle esigenze specifiche delle persone assistite a cui essi si rivolgono, analizzando anche le caratteristiche del territorio nel quale la prestazione verrà svolta. Possono essere erogate a cittadini in regime d'assistenza interregionale previo accordo con l'azienda che ha in carico il paziente.

Le attività di teleassistenza possono integrarsi con altre prestazioni medico-sanitarie erogate da remoto o in presenza, all'interno di servizi sanitari basati su sistemi di telemedicina, percorrendo percorsi diagnostici e terapeutici, costruiti su evidenze scientifiche e definiti dagli studi clinici e dalla pratica assistenziale. Le attività di teleassistenza si integrano con il piano di cura, il PAI, Progetto personalizzato e tutti gli altri strumenti, in accordo con la persona assistita, ove possibile, e con la famiglia, oltre che con i referenti o responsabili del caso nel settore socio-sanitario.

Resta in capo al professionista sanitario, la valutazione, al termine della prestazione, del grado di raggiungimento degli obiettivi definiti. In caso di insufficienza del risultato per qualsiasi motivo (tecnico, legato alle condizioni della persona assistita o altro) vi è l'obbligo della riprogrammazione in presenza.

La tipologia dell'intervento comprende la richiesta, l'esecuzione, il controllo, il monitoraggio, la supervisione, la modifica, la sostituzione di prestazione e/o di servizi, di valutazione, abilitazione, erogati a distanza per mezzo dell'utilizzo di servizi digitali.

Prima della attivazione del servizio, va esplicitamente richiesto e ottenuto il consenso informato all'utilizzo del servizio.

Ad esempio, ma non rappresenta un elenco esaustivo, possono essere previste attività di rilevazione e valutazione di:

segni legati alla patologia, con anche utilizzo di strumenti di telemonitoraggio del paziente e/o di tipo ambientale;



sintomi dovuti alla patologia, con valutazione del professionista sulla gravità degli stessi e con attivazione del servizio del medico di medicina generale/specialista o del servizio di emergenza sul territorio;

stato della ferita chirurgica e medicazione con caregiver;

ferite di difficile guarigione.

L'ingaggio al percorso di teleassistenza potrà avvenire:

dal setting domiciliare: il MMG o l'Infermiere di famiglia o di comunità (IFoC) individua la persona candidata da assistere da remoto, e propone l'attivazione di cure supportate dalla teleassistenza;

dal setting ospedaliero: a seguito di ricovero è il medico ospedaliero (o il case manager) che ravvede la possibilità di dimissione con prosecuzione delle cure supportate dalla teleassistenza;

da altro setting territoriale: a seguito di accesso al PUA, e/o di VMD e/o visita specialistica, i medici o i professionisti sanitari individuano la persona candidata da assistere in remoto proponendo l'attivazione di cure supportate dal servizio di teleassistenza.

La durata del servizio è in capo ad ogni singola azienda sanitaria locale, mentre la tempistica di attivazione può essere delineata nell'ambito dei documenti previsti a livello locale per la definizione degli aspetti organizzativi (es. PAI).

Professionista/i e branche specialistiche coinvolte.

La responsabilità clinica della persona assistita rimane in capo al MMG o al medico specialista ambulatoriale o al medico ospedaliero. L'infermiere è componente fondamentale delle équipe multiprofessionali/multidisciplinari che operano nelle Casa della comunità e negli altri livelli assistenziali in cui si articola l'organizzazione territoriale, divenendo punto di riferimento e di raccordo tra la famiglia e gli altri professionisti, della presa in carico della persona assistita, assume anche il ruolo di facilitatore organizzativo e del coinvolgimento della persona, della famiglia/caregiver nella definizione ed attuazione del PAI. Funge anche da case manager, in relazione al piano di cura domiciliare, agevola e coordina il percorso assistenziale, assicurandone la continuità sia in presenza sia da remoto con attività di teleassistenza. Per garantire il monitoraggio, anche attraverso strumenti di teleassistenza, dei pazienti in assistenza domiciliare, l'infermiere dovrà avere accesso alla piattaforma tecnologica di supporto.

Telemonitoraggio e telecontrollo nell'assistenza sanitaria territoriale.

Il telemonitoraggio permette il monitoraggio a distanza di parametri, attraverso l'utilizzo di appositi dispositivi medici che, a seconda delle loro caratteristiche, sono in grado di rilevare determinate informazioni. Il telemonitoraggio prevede una misurazione continua di parametri clinici a differenza del telecontrollo che prevede delle misurazioni di parametri ad orari o al bisogno dei pazienti. Lo scopo è il controllo dei parametri, rilevati in un arco temporale, al fine di determinare una minore necessità per il paziente di eseguire controlli ambulatoriali di persona. Di seguito vengono riportati i telemonitoraggi e telecontrolli relativi agli investimenti previsti.

Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente con diabete.

Popolazione.

La popolazione target del servizio è composta da:

pazienti con diabete mellito di tipo 2, neo-diagnosticato o già diagnosticato, con/senza complicanze (es. SIRD-diabete con grave insulino-resistenza, MOD-diabete lieve correlato all'obesità, MARD-diabete lieve correlato all'età), in scarso compenso glicemico, in trattamento ipoglicemizzante orale, insulinico e/o con nuovi antidiabetici di ultima generazione (sottoposti a piano terapeutico o a specifiche note) possono rappresentare la categoria elettiva per il telemonitoraggio;

le altre categorie di pazienti diabetici (diabete mellito di tipo 1, LADA-diabete autoimmune latente nell'adulto, MODY- diabete giovanile a esordio nell'età adulta, e/o diabete mellito gestazionale e diabete mellito neonatale, SAID-diabete grave autoimmune, SIDD-diabete con deficit severo di insulina) possono essere inclusi in sistemi di telemonitoraggio fatte salve le specificità correlate ad età, sesso o alla presenza di stati fisiologici che ne consentano l'agevole accesso al servizio ed il successivo follow-up.

Il diverso grado di rischio del paziente con diabete mellito impone scelte diagnostiche, gestionali e terapeutiche individualizzate. Inoltre, l'ampio spettro di complicanze della malattia diabetica, che interessano diversi organi ed apparati, necessita di un approccio multidisciplinare supportato da figure professionali esperte nella gestione della prevenzione cardiovascolare.

Il telemonitoraggio, pertanto, del paziente diabetico va sempre integrato con quello delle altre complicanze o comorbidità presenti e deve necessariamente prevedere il controllo dei fattori di rischio associati (es. iperlipidemia, ipertensione) anche quando finalizzato principalmente al controllo glicemico, al fine di garantire migliori esiti clinici.

Il telemonitoraggio di parametri attinenti al diabete non può essere disgiunto dal controllo e monitoraggio delle abitudini alimentari (dieta), dello stile di vita (attività fisica, fumo, ecc.) e dell'uso di farmaci: i dati relativi devono essere opportunamente integrati.

Modalità di erogazione.

I professionisti coinvolti nella prestazione possono essere: MMG, PLS, medico specialista, infermiere e altro personale sanitario che svolge attività assistenziale presso il paziente, mentre il Centro servizi garantisce il funzionamento del sistema infrastrutturale di telemedicina.

Al momento dell'arruolamento, o ai fini della proposta di attivazione del servizio di telemonitoraggio, il medico definisce l'opportunità di seguire il paziente in telemonitoraggio per la valutazione clinico-strumentale e per il follow-up della persona con diabete e ne prescrive/propone l'attivazione.

La prestazione è erogata da:

medici specialisti, MMG;

professionisti sanitari (infermiere specializzato, dietista, fisioterapista, ecc.);

altri professionisti non sanitari (es. psicologo).



Parametri da monitorare/controllare.

I parametri generali da rilevare in telemedicina o in modalità mista sono rappresentati da:

parametri finalizzati alla formulazione/identificazione della diagnosi della malattia diabetica ed al livello di controllo nel tempo della malattia;

parametri finalizzati alla identificazione ed al controllo nel tempo dei fattori di rischio che accompagnano la malattia diabetica;

parametri di appropriatezza d'uso dei servizi del SSN;

parametri finalizzati alla rilevazione della presenza ed evoluzione del danno d'organo associato alla malattia diabetica;

stratificazione globale del rischio della malattia diabetica.

Esempi di parametri e misure di frequente utilizzazione del paziente diabetico che possono essere acquisiti in remoto e/o in presenza a seconda del caso specifico:

anamnesi personale e familiare, fisiologica e patologica, farmacologica;

sintomi e segni clinici di malattia diabetica e/o delle complicanze (es. poliuria, polidipsia, polifagia, manifestazioni specifiche di ischemia d'organo, lesioni cutanee, claudicatio, disfunzione erettile, alterazioni stato di vigilanza/coscienza, disturbi della marcia);

parametri antropometrici (es. peso, altezza, BMI, circonferenza vita);

parametri dietetico-nutrizionali;

parametri glucosio-relati (es. glicemia a digiuno);

parametri lipidici (es. colesterolo totale, LDL non-HDL, HDL, trigliceridi - valutabili anche attraverso stick da sangue capillare);

parametri pressori (es. PAS, PAD, ABPM);

parametri vitali generici (es. FC, TC, FR, SpO2);

stratificazione del rischio globale, sulla base dei dati anamnestici, clinici, laboratoristici, strumentali, raccolti in precedenza nelle diverse modalità di rilevazione;

parametri indicativi di necessità di ricovero od accesso in presenza a strutture sanitarie. La copertura oraria del telemonitoraggio può raggiungere le 24 ore 7 giorni su 7, in base alle condizioni cliniche del paziente e sulla base di quanto stabilito dal medico curante.

Professionista/i e branche specialistiche coinvolti.

I professionisti coinvolti nel processo sono:

di I livello: MMG, PLS, diabetologo, professionisti sanitari dell'area delle scienze infermieristiche;

di II livello: specialisti (malattie del metabolismo, endocrinologia, medicina interna, cardiologia, chirurgia vascolare, neurologia, nefrologia, oculistica, urologia, ecc.), professionisti sanitari della prevenzione cardiovascolare, professionisti sanitari dell'area delle scienze infermieristiche, professionisti della riabilitazione, professionisti sanitari dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, caregiver, personale di supporto territoriale.

Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente con patologie respiratorie.

Popolazione target.

Le condizioni cliniche a cui si fa riferimento nell'ambito del telemonitoraggio dei pazienti con patologie respiratorie sono quelle di tipo cronico: sindrome apnee ostruttive nel sonno (OSAS); insufficienza respiratoria cronica ipossiemica ed ipossiemo-iperapnica; broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO); asma bronchiale; fibrosi polmonare; bronchiectasie; fibrosi cistica; patologie respiratorie infettive (es. CoronaVirus Disease 2019) ed esiti polmonari.

Modalità di erogazione.

I professionisti coinvolti nella prestazione possono essere: MMG, PLS, medico specialista, infermiere e altro personale sanitario che svolge attività assistenziale presso il paziente, mentre il Centro servizi garantisce il funzionamento del sistema infrastrutturale di telemedicina.

Al momento dell'arruolamento, o ai fini della proposta di attivazione del servizio di telemonitoraggio, il medico definisce l'opportunità di seguire il paziente in telemonitoraggio per la valutazione clinico-strumentale e per il follow-up della persona con malattia respiratoria e ne prescrive/propone l'attivazione.

La prestazione è erogata da:

medici specialisti, MMG (es. in malattie dell'apparato respiratorio);

professionisti sanitari (infermiere specializzato, dietista, fisioterapista, ecc.);

altri professionisti non sanitari (es. psicologo).

Parametri da monitorare/controllare.

I parametri da monitorare/controllare sono sia di tipo clinico strumentali, normativi e legati alla comorbidità.

Per i parametri clinici strumentali, a titolo di esempio, si evidenziano:

instabilità clinica definita a seguito della valutazione medica; riacutizzazioni con indicazioni della frequenza e gravità; antibioticoresistenza;

finalità diagnostica o di monitoraggio: prove funzionali respiratorie; ossimetria transcutanea (SpO2) e misura biossido di carbonio in transcutaneo; emogasanalisi arteriosa; 6-minute walking test; polisinnografia e monitoraggio cardiorespiratorio (documentazione diretta o indiretta degli eventi); ossido nitrico nell'esalato (FeNO); diagnostica per immagini torace (Rx, TC, PET); broncoscopia; biopsia (percutanea eco o TC guidata) con citologia e istologia del campione; esami ematochimici; pannello allergologico; pannello anticorpale; valutazione psicologica;

finalità terapeutica: O2-terapia, terapia con dispositivi a pressione positiva (continuous positive airway pressure-CPAP, autoadjusting positive airway pressure-APAP, ventilazione meccanica invasiva e non invasiva-VM).



Rappresenta un parametro di tipo clinico-normativo la valutazione da realizzare ai fini dell'idoneità psicofisica alla guida e dell'attribuzione/revisione mansione lavorativa.

Per le comorbidità, infine, si fa riferimento a quanto richiesto per l'inquadramento ed il monitoraggio clinico-strumentale in ambito cardiovascolare, metabolico, gastroenterologico, reumatologico, immunologico, neurologico, otorinolaringoiatrico, maxillo-facciale, odontoiatrico.

La trasmissione dei dati clinici e strumentali è:

in tempo reale se il quadro clinico è a rischio di instabilità;

in tempo reale o in differita in caso di quadro clinico stabile.

La copertura oraria del telemonitoraggio può raggiungere 24 ore 7 giorni su 7, in base alle condizioni cliniche del paziente e sulla base di quanto stabilito dal medico curante.

Professionista/i e branche specialistiche coinvolti.

Tutti gli operatori sanitari coinvolti nella gestione del percorso di cura della persona con malattia respiratoria cronica interagiscono e condividono dati, valutazioni e decisione avvalendosi delle opportunità fornite dalla telemedicina coerentemente alle specifiche reti assistenziali presenti nei diversi contesti: MMG, PLS, medico specialista in malattie dell'apparato respiratorio, un qualunque altro specialista in ambito medico o chirurgico coinvolto nella gestione del percorso di cura di persona con malattia respiratoria cronica, odontoiatra (prescrizione di terapia odontoiatrica dell'OSAS e gestione del follow-up della persona in trattamento con tale terapia), biologo (analisi campioni di liquidi biologici e citologici con finalità diagnostica), psicologo (supporto nella gestione della persona con malattia respiratoria cronica), infermiere (assistenza alla persona anche con utilizzo di dispositivi terapeutici meccanici), fisioterapista (realizzazione della terapia riabilitativa anche con utilizzo di dispositivi terapeutici meccanici), logopedista (valutazione e trattamento dei disturbi della deglutizione, articolazione e fonazione nel malato respiratorio cronico), tecnico di neurofisiopatologia (montaggio e gestione dei sistemi di monitoraggio multiparametrici, analisi dei dati registrati), tecnico di radiologia (realizzazione diagnostica per immagini), tecnico di anatomia patologica (analisi campioni tissutali per diagnosi citologica ed istologica), tecnico di laboratorio (gestione campioni di liquidi biologici per diagnosi di laboratorio). Ognuna di queste figure, nel rispetto dei diversi ruoli e per quanto di sua competenza nei diversi momenti del percorso di cura della persona con malattia respiratoria cronica, si avvale della telemedicina. Il medico prescrive le modifiche dei parametri dei dispositivi terapeutici meccanici (CPAP, APAP, VM, O2-terapia) già oggi realizzabili in remoto.

Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente con patologie cardiologiche.

Popolazione.

Lo scompenso cardiaco (SC) è oggi la prima causa di ricovero ospedaliero in Italia e larga parte dell'Europa. Lo scompenso è il punto evolutivo finale di cardiopatie assai diverse dal punto di vista fisiopatologico sviluppano infarto, valvulopatie, chemioterapia, forme virali, congenite, ipertensione, aritmie, miocardiopatie e per questa ragione interessa non solo gli anziani.

Si segnalano inoltre due tipologie di pazienti con malattia cardiovascolare di particolare impatto sul SSN e di specifico interesse per il telemonitoraggio cardiologico:

pazienti GUCH (Grown-Up Congenital Heart) o ACH (Adult Congenital Heart); il cui costo di gestione per il SSN (in termini di risorse, organizzazione e personale) è proporzionalmente elevato sia in ospedale che in gestione domiciliare;

pazienti portatori di pacemaker (PM) (+65mila/anno) che dovranno essere inseriti nel progetto in particolare quando coesista o subentri scompenso cardiaco.

Analoghe considerazioni possono essere formulate per pazienti con dispositivi impiantabili. Per entrambe queste tipologie (GUCH, PM) come per lo scompenso cardiaco, esistono reti strutturate nazionali di eccellenza che consentono di gestire i malati attraverso la telemedicina:

controllo dei portatori di dispositivi;

pazienti con defibrillatori impiantabili;

pazienti con pacemaker;

pazienti con loop recorder;

pazienti con ICD (defibrillatore cardioverter impiantabile);

controllo post-ablazione;

telesorveglianza adulti con patologie congenite;

sorveglianza domiciliare;

sorveglianza scuola/lavoro;

sorveglianza durante attività sportive.

È suggeribile adottare criteri *ad hoc* per i pazienti con scompenso cardiaco e con specifiche fragilità; come, ad esempio, quelli particolarmente gravi o con valvulopatia severa o cardiomiopatia ipertrofica, portatori di dispositivi di assistenza ventricolare, in lista d'attesa per trapianto cardiaco, affetti da scompenso cardiaco cronico con scarsa compliance o privi di supporto familiare e altri.

È opportuno stratificare i pazienti in funzione della gravità e delle diverse esigenze organizzative, meglio se con strumenti che tengano conto delle peculiarità dei singoli casi clinici e della etiologia dello scompenso.

Il DM 77 del 23 maggio 2022 nell'allegato «Modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Sistema sanitario nazionale» contiene riferimenti alla stratificazione dei pazienti in base alla gravità e ai bisogni di salute che in alcuni casi possono essere adottati come modello. Appare però opportuno, ai fini pratici, utilizzare anche sistemi di classificazione specifici per il telemonitoraggio cardiologico, come quello riportato a titolo meramente esemplificativo nella tabella sottostante o altri analoghi, purché adeguatamente documentati; in base a tali criteri si potrà definire ad es. scelta dei dispositivi, il livello di integrazione dei segnali, la tipologia e frequenza degli allarmi, la scansione temporale delle misure del telemonitoraggio, ecc.

La tabella è un esempio che include, a titolo esemplificativo, tipologie di pazienti in una scala crescente di gravità clinica (profilo 1, 2,3) fino ai pazienti candidati al trapianto cardiaco.



PROFILO UNO	• Età >70 anni • FE <40% <u>oppure</u> FE ≥ 40% e NT-pro BNP >125 pg/ml (14,8 pmol/l) con diagnosi di cardiomiopatia ipertrofica, scompenso cardiaco diastolico, valvulopatie severe con indicazione a terapia medica • Classe NYHA II ad alto rischio di instabilizzazione • Classe NYHA III stabile • Difficoltà di accesso all' ambulatorio dello scompenso cardiaco • Plurime comorbidità • Scarsa compliance/aderenza alla terapia • Scarsa presenza di caregiver
PROFILO DUE	• Età ≤70 anni • FE <40% • Classe NYHA III stabile • Portatori di LVAD con compenso stabile • Pazienti in lista per trapianto cardiaco con compenso stabile
PROFILO TRE	• Età >18 anni • Classe NYHA III labile • Classe NYHA IV • FE <40% • Paziente con comorbidità che controindicano trapianto cardiaco o impianto di LVAD • Ricovero per scompenso cardiaco <6 mesi • Valvulopatie non operabili

Tabella 1 Pazienti suddivisi per gravità clinica



Modalità di erogazione.

I pazienti diagnosticati a livello di medicina territoriale (es. MMG, ambulatori territoriali) o di ambulatori/centri dello scompenso o in fase di dimissione ospedaliera dovrebbero essere inseriti nel percorso di telemonitoraggio, avvalendosi delle funzionalità definite per i singoli servizi di telemedicina.

I professionisti coinvolti nella prestazione possono essere: MMG, PLS, medico specialista, infermiere e altro personale sanitario che svolge attività assistenziale presso il paziente, mentre il Centro Servizi garantisce il funzionamento del sistema infrastrutturale di telemedicina.

Al momento dell'arruolamento, o ai fini della proposta di attivazione del servizio di telemonitoraggio, il medico definisce l'opportunità di seguire il paziente in telemonitoraggio e ne prescrive/propone l'attivazione.

La prestazione è erogata da:

- medici specialisti (cardiologo, internista, ecc.);
- professionisti sanitari (infermiere specializzato, dietista, fisioterapista, ecc.);
- altri professionisti non sanitari (es psicologo).

Parametri da monitorare/controllare.

I parametri da monitorare/controllare nell'ambito di un percorso di telemonitoraggio/telecontrollo sono sia di tipo clinico che strumentali.

Per quelli clinici vi sono alcuni parametri da rilevare attraverso un apposito questionario a cura del personale d'assistenza, dei caregiver, dei MMG o degli infermieri di cure domiciliari (sintomi oggettivi e soggettivi di andamento/evoluzione di malattia come astenia, dispnea da sforzo, a riposo, ortopnea, edemi declivi, angina); deve essere monitorato anche il consumo di farmaci.

Tra i parametri strumentali più frequentemente utilizzati in letteratura per il telemonitoraggio di pazienti con SCC annoveriamo:

- peso e controllo quantità liquidi/die e diuresi;
- frequenza cardiaca;
- saturazione d'ossigeno;
- frequenza respiratoria (misurata ove possibile in modo intervallare con device);
- ECG a una o più derivazioni, per monitoraggio continuo o per controlli periodici (in questo caso anche ECG 12D standard;
- bioimpedenziometria;
- temperatura corporea.

Uno degli aspetti più rilevanti dell'uso di telemonitoraggio/telecontrollo è quello di rilevare detti parametri, utili anche per altre valutazioni nel contesto di malattie frequentemente associate allo scompenso.

La copertura oraria del servizio potrà dipendere dal tipo di prestazione erogata e dovrà essere formalizzato e comunicato al paziente tramite informativa al momento dell'attivazione.

La copertura oraria del telemonitoraggio può raggiungere le 24 ore 7 giorni su 7, in base alle condizioni cliniche del paziente e sulla base di quanto stabilito dal medico curante.

Devono essere previsti protocolli specifici per la gestione degli allarmi e per il percorso di presa in carico.

Professionista/i e branche specialistiche coinvolti.

I professionisti coinvolti sono: MMG, PLS, medici specialisti, professionisti sanitari della prevenzione cardiovascolare, professionisti sanitari dell'area delle scienze infermieristiche, professionisti della riabilitazione, professionisti sanitari dell'area tecnico-diagnostica e dell'area tecnico-assistenziale, personale di supporto territoriale:

- MMG (responsabile clinico);
- cardiologo (individua i pazienti da inserire nel telemonitoraggio/telecontrollo);
- infermiere della centrale ADI in caso di paziente in cure domiciliare (monitorizza i parametri ed avvisa il MMG);
- medico delle cure primarie del distretto socio-sanitario (coopera con il responsabile clinico e coordina le diverse attività territoriali);
- medico dell'unità di continuità assistenziale che affiancherà il MMG nell'assistenza al paziente nelle future Case della Comunità;
- centro erogatore (gestisce il Servizio per la parte della piattaforma, della comunicazione e del contatto con il paziente);
- centro servizi gestione, consegna, formazione sull'uso dei dispositivi da utilizzare per il telemonitoraggio;
- assistente sociale.

Le branche specialistiche interessate sono: medicina interna, cardiologia, diabetologia e malattie del metabolismo, neurologia, nefrologia, pneumologia, geriatria, altre.

Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente oncologico.

Condizione clinica e carico di malattia.

Le differenti prestazioni di telemedicina possono essere prescritte potenzialmente ad ogni paziente con diagnosi di tumore all'interno del proprio percorso di malattia, cura e assistenza. Il telemonitoraggio e il telecontrollo, ma per estensione questo vale per tutti gli strumenti di telemedicina indicati, dovrebbero essere lasciati nella disponibilità degli operatori sanitari per poter essere utilizzati laddove ritenuti più adeguati a migliorare la qualità della cura, della relazione con il paziente e, non da ultimo, l'efficienza organizzativa all'interno di un paradigma di cura personalizzata. Le prestazioni di telemedicina possono essere di supporto non solo alla collaborazione tra operatori sanitari, alla relazione/comunicazione tra operatori sanitari e pazienti e alla comunicazione tra pazienti ma anche alla self-care del paziente/famigliari in una logica di patient empowerment.

All'interno di questo contesto la piattaforma di telemedicina deve possedere quei requisiti di modularità e configurabilità che ne consentano un uso flessibile e personalizzato sulle caratteristiche del paziente.

Popolazione.

L'utilizzo della telemedicina può riguardare la cura di tutti i pazienti con diagnosi di tumore all'interno delle seguenti fasi di malattia: prevenzione, trattamento chirurgico o sistemico (ormonoterapia, chemioterapia, immunoterapia, ecc.), radioterapia, follow-up, ADI, palliativa.



Lo spettro delle possibili progettualità in ambito oncologico, anche se molto ampio, dovrà riguardare quei gruppi di pazienti che siano riconosciuti «eleggibili», in base alla combinazione di caratteristiche cliniche, anagrafiche, socioeconomiche, organizzative.

Va sottolineato che ogni progettualità deve avere almeno le seguenti caratteristiche:

- riguardare la messa in opera di servizi escludendo progetti sperimentali;
- avere un obiettivo che mira al miglioramento dell'attuale contesto di cura e assistenza dei gruppi di pazienti eleggibili;
- riguardare una percentuale significativa del numero di pazienti eleggibili;
- prevedere la messa in opera di servizi di telemonitoraggio con un assetto organizzativo idoneo per renderli efficaci e sostenibili.

Modalità di erogazione.

Prescrittore della prestazione è il personale medico (chirurgo, oncologo, radioterapista, dietologo, fisiatra, palliativista, MMG, PLS, ecc.) che ha in carico il paziente, mentre l'erogatore è:

il medico specialista (chirurgo, oncologo, oncologo esperto di tumori rari, radioterapista, dietologo, fisiatra, anatomopatologo, radio-oncologo, palliativista, MMG, PLS, ecc.);

professionisti sanitari (infermiere specializzato, dietista, fisioterapista, ecc.);

altri professionisti non sanitari (es. psicologo).

Parametri da monitorare/controllare.

Dati inseriti manualmente.

Si presuppone che i pazienti abbiano a disposizione una applicazione web/mobile (es. diario) che consenta un inserimento manuale di alcuni dati soggettivi/oggettivi sia in forma strutturata che non-strutturata (es. immagini).

Di seguito una lista (non esaustiva) di dati di interesse in ambito oncologico:

- assunzione terapia;
- sintomatologia oggettiva e sintomatologia soggettiva;
- stili di vita (alimentazione, movimento);
- parametri da dispositivo (pressione, frequenza cardiaca, saturimetria, glicemia, frequenza respiratoria, ECG, peso corporeo, temperatura);
- risposte a questionari.

Dati rilevati automaticamente da dispositivo.

Una serie di dati può essere raccolta direttamente da dispositivi senza inserimento manuale da parte dell'utente. Occorre sottolineare che i dispositivi devono essere certificati. Di seguito una lista (non esaustiva) dei possibili dispositivi: misuratore di pressione e frequenza cardiaca, saturimetro, glucometro, ECG, bilancia. È da considerare che, il mondo dei dispositivi (indossabili e *non*) è in continua e rapida evoluzione e nel prossimo futuro entreranno in commercio dispositivi sempre più sensibili e orientati al loro utilizzo presso il domicilio dei pazienti (es. device che forniscono anche valori di emoglobina, pH, gittata cardiaca, controllo del bilancio idrico).

La copertura oraria del telemonitoraggio può raggiungere 24 ore 7 giorni su 7, in base alle condizioni cliniche del paziente e sulla base di quanto stabilito dal medico curante.

Professionista/i e branche specialistiche.

I professionisti coinvolti sono:

- medici (chirurgo, oncologo, pediatra oncologo, radioterapista, palliativista, fisiatra, MMG, PLS, ecc.);
- professionisti sanitari (infermiere specializzato, dietologo/dietista, fisioterapista, counsellor, ecc.);
- altri professionisti (es. psicologo).

Telemonitoraggio e telecontrollo nel paziente neurologico.

Condizione clinica e carico di malattia.

Le malattie neurologiche croniche sono caratterizzate da processi neuro-degenerativi, che, associati alla mancanza di validi processi riparativi locali, determinano un progressivo accumulo di disabilità fisica e cognitiva e perdita di autonomia. Le malattie neurodegenerative, tra queste la sclerosi multipla e le altre malattie infiammatorie del Sistema nervoso centrale, la malattia di Parkinson e le altre malattie del sistema extrapiramidale e le demenze, configurano, nella loro evoluzione clinica, setting assistenziali complessi, variabili nel tempo e particolarmente costosi per il SSN.

Il telemonitoraggio può essere quindi uno strumento digitale di grande supporto nella gestione dei pazienti neurologici 1) trattati con terapie che necessitano di costante o periodico monitoraggio dell'efficacia e degli effetti collaterali/eventi avversi, 2) con quadri clinici instabili e sintomi che possono intensificarsi/modificarsi e necessitano di una rapida verifica e costante monitoraggio, 3) con disabilità ingravescente e/o co-morbidità, che necessitano di un approccio multidisciplinare e che configurano setting assistenziali diversi e complessi, nonché politerapie sintomatiche e terapia riabilitativa.

Popolazione.

La cronicità delle malattie neurodegenerative, la variabilità del loro decorso clinico e le diverse età nelle quali possono manifestarsi, rendono gli strumenti di e-health utili ad una differenziazione delle prestazioni che sono richieste dalle varie patologie.

Nella Tabella 1 (Livelli di stratificazione del rischio) sono riportati i livelli assistenziali che possono accumulare le malattie neurologiche neurodegenerative e che richiedono simili approcci gestionali, anche con strumenti di telemedicina. Tuttavia, poiché la sintomatologia è diversa nelle diverse malattie, i parametri clinici da monitorare saranno necessariamente diversi, richiedendo quindi dispositivi di e-health specifici.



Classificazione del bisogno di salute	Condizione clinica/sociale	Bisogno intensità assistenziale	Azioni (presa in carico derivante)
I livello (H&Y 0) Paziente Prodromico senza segni motori ma portatore di mutazione genetica per PD o Paziente lieve tremore - Nessuna disabilità	Paziente autonomo in tutte le attività lavorative, familiari, sociali. Assenza di fragilità.	Utilizzo periodico dei servizi ospedalieri Ambulatoriali	Monitoraggio clinico
		Azione e-Health: Televisita, Telecontrollo, Telemonitoraggio	
II livello H&Y 1-2 Disabilità minima.	Paziente autonomo, ma iniziali limitazioni nelle attività motorie con modesto impatto sulla QoL; Assenza di fragilità.	Terapia farmacologica sintomatica. Utilizzo periodico dei servizi ambulatoriali e occasionale della FKT	Monitoraggio clinico, e terapeutico della malattia. Supporto pro-attivo (e.g., stile di vita, alimentazione, attività sociale e sportiva).
		Azione e-Health: Televisita, Teleconsulto/Teleconsulenza, Telecontrollo, Telemonitoraggio	
III livello H&Y 3 Disabilità moderata. Complessità assistenziale moderata.	Deambula autonomamente nei periodi di beneficio della terapia ma presenta instabilità posturale e limitazione nella marcia /disturbi vescicali e cognitivi/ parziale limitazione relazioni sociali,	Politerapia sintomatica; più intensa attività FKT. Team interdisciplinare (TID) per gestione complessità clinica.	Monitoraggio clinico, e terapeutico della malattia. Azioni coordinate semplici con Fisiatri e membri del TID;



	Iniziale stato di fragilità.		
		Azione e-Health: Televisita, Telecontrollo, Telemonitoraggio,	
IV livello H&Y 4 Disabilità grave Complessità clinico-assistenziale elevata.	Progressione disabilità; deambula per brevi tratti con ausili, usa la carrozzina per spostamenti più lunghi; poli co-morbidità; Perdita determinanti sociale; grave compromissione della QoL; necessita di FKY; grave compromissione delle funzioni cognitive, fragilità clinica, sociale e familiare,	Terapie infusionali per PEG-J o politerapia; FKT; Aiuto in molte attività quotidiane, Team interdisciplinare (TID) per gestione complessità clinica	Monitoraggio clinico, radiologico (RM) e terapeutico della malattia. Azioni coordinate complesse con MMG, Fisiatri e membri del TID; supporto attivo alla persona e al caregiver;
		Azione e-Health: Televisita, Telecontrollo, Teleconsulto/Teleconsulenza, Telemonitoraggio,	
V livello H&Y 5 Disabilità molto grave Complessità clinico-assistenziale molto elevata.	Impossibilità di deambulazione anche con sostegno ed allettamento o con lieve tremore; poli-morbidità; dipendente per ogni attività fisiologica; perdita totale della socialità; FKT passiva;	Politerapia sintomatica; FKT passiva a letto del paziente; necessaria assistenza domiciliare; cure palliative; ricovero in strutture semi-residenziali o residenziali	Integrazione tra setting assistenziali (ospedale, casa di comunità, RSA, Domicilio), presa in carico multiprofessionale, supporto attivo ed orientamento al caregiver
		Azione e-Health: Teleconsulto/Teleconsulenza	
VI livello Fase terminale. Cure palliative	Malattia in fase terminale. Setting: domicilio o RSA, allettamento, Posizionamento PEG per alimentazione e catetere vescicale	Terapie palliative. Terapia sintomatica a dosaggi minimi di mantenimento. Prevenzione dei decubiti e del dolore	Azione coordinata con MMG e Medici delle RSA
		Azione e-Health: Teleconsulto/Teleconsulenza, Teleconsulenza	

Tabella 2 Livelli di stratificazione del rischio



Modalità di erogazione.

Le diagnosi neurologiche vengono usualmente acquisite in un livello assistenziale ospedaliero specialistico seguendo specifiche Linee guida diagnostiche internazionali sulla base delle quali vengono avviate le relative terapie.

Il monitoraggio clinico e terapeutico viene eseguito secondo le più recenti linee guida e PDTA.

I professionisti coinvolti in tale prestazione possono essere: MMG, PLS, medico specialista, infermiere e altro personale sanitario che svolge attività assistenziale presso il paziente, mentre il Centro servizi garantisce il funzionamento del sistema infrastrutturale di telemedicina.

Al momento dell'arruolamento, o ai fini della proposta di attivazione del servizio di telemonitoraggio, il medico definisce l'opportunità di seguire il paziente in telemonitoraggio per la valutazione clinico-strumentale e per il follow-up della persona con patologia neurologica e ne prescrive/propone l'attivazione.

La prestazione è erogata da:

- medici specialisti, MMG;
- professionisti sanitari (infermiere specializzato, dietista, fisioterapista, ecc.);
- altri professionisti non sanitari (es. psicologo).

Parametri da monitorare/controllare.

Le malattie neurodegenerative producono invariabilmente quadri clinici costituiti da un mix di deficit fisici e cognitivi variabilmente intrecciati. Alcuni deficit, tuttavia, segnano tappe cruciali nell'accumulo di disabilità e richiedono quindi uno stretto monitoraggio, al fine di avviare/modificare le terapie disease-modifying, sintomatiche e riabilitative. Tra questi:

deambulazione/funzione motoria arti inferiori: la progressiva riduzione della capacità di deambulazione accomuna tutte le malattie neurodegenerative ed è scandito da tappe tracciabili e documentabili (flussi amministrativi) che scandiscono un significativo aumento delle difficoltà motorie associate a riduzione nell'autonomia, incremento dell'instabilità posturale e rischio cadute, perdita dei determinanti sociali e degli hobbies/attività sportivi/ricreativi. Il passaggio a stadi di disabilità maggiore determina, ad esempio l'uso di un appoggio monolaterale, di un deambulatore, della carrozzina come anche la richiesta di un caregiver ed interventi riabilitativi mirati;

funzionalità motoria degli arti superiori (forza, coordinazione, precisione nei movimenti, tremori posturali e intenzionali): la perdita della funzionalità degli arti superiori (che può derivare da danni piramidali, extrapiramidali, cerebellari o sensoriali) segna la perdita dell'autonomia nelle comuni attività di vita quotidiana e contribuisce ad aumentare la dipendenza da un caregiver (e.g., un paziente in carrozzina pesa sulla gestione sanitaria e assistenziale, anche familiare in modo radicalmente diverso se mantiene o perde la funzionalità degli arti superiori, per esempio negli spostamenti, nelle più semplici attività quotidiane come mangiare, bere, lavarsi, ecc.);

equilibrio: la perdita di equilibrio si associa ad i deficit nella deambulazione e riduce in modo drammatico la qualità della vita anche in assenza di importanti deficit motori, determinando un alto grado di disabilità, e.g. difficoltà nel salire e scendere le scale, perdita dell'uso delle ruote (bicicletta, moto) per gli spostamenti, abbandono di attività sportive o lavorative;

tremori: sia i tremori cerebellari che quelli extrapiramidali determinano difficoltà nell'esecuzione dei fini movimenti delle dita delle mani; si tratta di un sintomo indipendente dai deficit motori che genera una disabilità fortemente impattante con tutte quelle attività che richiedono precisione e raffinatezza del movimento;

movimenti oculari: nelle scale di disabilità, la comparsa di oscillopsia (nistagmo), diplopia e limitazione nei movimenti oculari sul piano verticale ed orizzontale sono considerati sintomi di alto grado di disabilità e fortemente impattanti nella qualità della vita;

deficit cognitivi: come su accennato, tutte le malattie neurodegenerative presentano variabili gradi di compromissione delle funzioni cognitive che progressivamente evolvono determinando inizialmente deficit selettivi e poi più globali dei domini cognitivi. Questa condizione non riguarda solamente le demenze (la demenza di Alzheimer, la demenza a corpi di Lewy, le taupatie primarie inclusa la demenza fronto-temporale), ma anche la malattia di Parkinson, la sclerosi multipla e la sclerosi laterale amiotrofica.

In presenza di condizioni critiche/emergenti (rapido deterioramento delle condizioni cliniche) la copertura oraria del telemonitoraggio può raggiungere 24 ore 7 giorni su 7, in base alle condizioni cliniche del paziente e sulla base di quanto stabilito dal medico curante.

Si sottolinea che la scansione temporale e il numero delle misure dovranno anche considerare aspetti di carattere medico-legale ed etici, in funzione della prescrizione medica e accettata dal paziente (e.g. il telemonitoraggio finalizzato al controllo della possibile comparsa di eventi avversi terapeutici sarà inevitabilmente più stretto rispetto a quello relativo all'evoluzione di un sintomo o del beneficio a breve o medio termine di un farmaco).

Professionisti e branche specialistiche coinvolti.

I professionisti coinvolti nel percorso di cura del paziente con patologie di tipo neurologico sono:

- neurologo;
- medico di medicina generale;
- pediatra di libera scelta (per le forme di patologia ad esordio pediatrico);
- medici responsabili delle Residenze sanitarie assistite;
- infermiere domiciliare.

Per quanto riguarda le branche specialistiche si fa riferimento ad un gruppo inter(multi)-disciplinare per la gestione di condizioni (e.g., gravidanza), complicanze patologia-dipendenti (e.g., disfunzioni vescicali, deficit visivi, problemi articolari, sindromi psichiatriche) o comorbidità associate (e.g. cardiovascolari), verranno coinvolti nei processi di monitoraggio e-health gli specialisti di riferimento (ginecologo, urologo, psichiatra, ecc.).

È necessario che nelle fasi più territoriali della gestione del paziente il medico curante (MMG, medico della RSA, specialista dell'Ospedale di comunità) si coordini con il Centro specialistico ospedaliero per facilitare e aggiornare le modalità con le quali vengono erogate le prestazioni di telemedicina, secondo le rispettive competenze e prestazioni, nonché i diversi livelli e diversi gradi di responsabilità.



Appendice.

Definizioni.

Le definizioni delle prestazioni di telemedicina a cui si fa riferimento nelle presenti linee di indirizzo sono quelle dell'Accordo Stato-regioni del 2020 [Accordo Conferenza Stato-regioni «Indicazioni nazionali per l'erogazione di prestazioni in telemedicina». 17 dicembre 2020]. L'accordo riporta anche altre prestazioni di telemedicina (teleconsulenza medico sanitaria e teleriabilitazione, che non sono state prese in considerazione ai fini delle presenti linee di indirizzo). Accanto alla definizione dell'Accordo si riportano delle specifiche derivanti dalle Linee guida del modello digitale e dalle ulteriori considerazioni del GDL.

L'Accordo Stato-regioni del 2020 citato schematizza le attività di telemedicina come segue:

1. prestazioni di telemedicina: televisita, teleconsulto e teleassistenza;
2. modalità operative della telemedicina: telemonitoraggio e telecontrollo.

Televisita: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza in tempo reale con il paziente, anche con il supporto di un caregiver. Tuttavia, la televisita, come previsto anche dal codice di deontologia medica, non può essere mai considerata il mezzo per condurre la relazione medico-paziente esclusivamente a distanza, né può essere considerata in modo automatico sostitutiva della prima visita medica in presenza. Il medico è deputato a decidere in quali situazioni e in che misura la televisita può essere impiegata in favore del paziente, utilizzando anche gli strumenti di telemedicina per le attività di rilevazione, o monitoraggio a distanza, dei parametri biologici e di sorveglianza clinica. La televisita è da intendersi limitata alle attività di controllo di pazienti la cui diagnosi sia già stata formulata nel corso di visita in presenza.

Durante la televisita un operatore sanitario che si trovi vicino al paziente può assistere il medico e/o aiutare il paziente. Deve sempre essere garantita la possibilità di scambiare anche in tempo reale dati clinici, referti medici, immagini, audio-video, relativi al paziente. L'anamnesi può essere raccolta per mezzo della videochiamata. Con le attuali tecnologie l'esame obiettivo è realizzabile con significative limitazioni. Il medico è titolato a decidere in che misura l'esame obiettivo a distanza possa essere sufficiente nel caso specifico o se il completamento dello stesso debba essere svolto in presenza.

Nota: l'anamnesi può essere raccolta durante la videochiamata e/o prima della televisita con la condivisione di dati, informazioni, misurazioni o questionari.

Teleconsulto: è un atto medico in cui il professionista interagisce a distanza con uno o più medici per dialogare, anche tramite videochiamata, riguardo la situazione clinica di un paziente, basandosi primariamente sulla condivisione di tutti i dati clinici, i referti, le immagini, gli audio-video riguardanti il caso specifico. Tutti i suddetti elementi devono essere condivisi per via telematica sotto forma di file digitali idonei per il lavoro che i medici in teleconsulto ritengono necessario per l'adeguato svolgimento di esso. Il teleconsulto tra professionisti può svolgersi anche in modalità asincrona, quando la situazione del paziente lo permette in sicurezza. Quando il paziente è presente al teleconsulto, allora esso si svolge in tempo reale utilizzando le modalità operative analoghe a quelle di una televisita e si configura come una visita multidisciplinare.

Teleconsulenza: è un'attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque specifica delle professioni sanitarie, che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico. Essa consiste nella richiesta di supporto durante lo svolgimento di attività sanitarie, a cui segue una videochiamata in cui il professionista sanitario interpellato fornisce all'altro, o agli altri, indicazioni per la presa di decisione e/o per la corretta esecuzione di azioni assistenziali rivolte al paziente. La teleconsulenza può essere svolta in presenza del paziente, oppure in maniera differita. In questa attività è preminente l'interazione diretta tramite la videochiamata, ma è sempre necessario garantire all'occorrenza la possibilità di condividere almeno tutti i dati clinici, i referti e le immagini riguardanti il caso specifico. È un'attività su richiesta ma sempre programmata e non può essere utilizzata per surrogare le attività di soccorso.

Teleassistenza: è un atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria e si basa sull'interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può, all'occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. Il professionista che svolge l'attività di Teleassistenza può anche utilizzare idonee app per somministrare questionari, condividere immagini o video tutorial su attività specifiche. Lo scopo è quello di agevolare il corretto svolgimento di attività assistenziali, eseguibili prevalentemente a domicilio. La teleassistenza è prevalentemente programmata e ripetibile in base a specifici programmi di accompagnamento del paziente.

Telemonitoraggio: modalità operativa della telemedicina che «permette il rilevamento e la trasmissione a distanza di parametri vitali e clinici in modo continuo, per mezzo di sensori che interagiscono con il paziente (tecnologie biomediche con o senza parti da applicare). Il set di tecnologie a domicilio, personalizzato in base alle indicazioni fornite dal medico, deve essere connesso costantemente al sistema software che raccoglie i dati dei sensori, li integra se necessario con altri dati sanitari e li mette a disposizione degli operatori del servizio di Telemedicina in base alle modalità organizzative stabilite. I dati devono sempre comunque essere registrati in locale presso il paziente e resi disponibili all'occorrenza, per maggiore garanzia di sicurezza. Il sistema di telemonitoraggio, che può essere integrato dal telecontrollo medico e affiancato dal teleconsulto specialistico, è sempre inserito all'interno del sistema di telemedicina che garantisce comunque l'erogazione delle prestazioni sanitarie necessarie al paziente. Obiettivo del telemonitoraggio è il controllo nel tempo dell'andamento dei parametri rilevati, permettendo sia il rilevamento di parametri con maggiore frequenza e uniformità di quanto possibile in precedenza, sia la minore necessità per il paziente di eseguire controlli ambulatoriali di persona.

Telecontrollo medico: modalità operativa della telemedicina che «consente il controllo a distanza del paziente. Tale attività è caratterizzata da una serie cadenzata di contatti con il medico, che pone sotto controllo l'andamento del quadro clinico, per mezzo della videochiamata in associazione con la condivisione di dati clinici raccolti presso il paziente, sia prima che durante la stessa videochiamata. Questo per patologie già diagnosticate, in situazioni che consentano, comunque, la conversione verso la visita di controllo tradizionale in tempi consoni a garantire la sicurezza del paziente e in ogni caso sempre sotto responsabilità del medico che esegue la procedura.

Nota: il telecontrollo si affianca idealmente al telemonitoraggio: vanno personalizzati sulle esigenze del singolo malato in funzione del quadro clinico complessivo; entrambi devono consentire l'integrazione dei dati, sia derivanti da sensori, sia rilevati dal personale sanitario o segnalati dal paziente o dai caregiver, al fine di renderli disponibili al momento della esecuzione di tutti gli atti medici, in presenza o da remoto. Il telemonitoraggio e il telecontrollo sono incentrati sul malato e sulle sue necessità, più che non sulle singole specialità mediche.



Acronimi

Acronimo	Definizione
ACH	Adult Congenital Heart
ACT	Asthma Control Test: Test di Controllo dell'Asma
ADI	Assistenza Domiciliare Integrata
AGENAS	Agenzia Nazionale Servizi Sanitari Regionali
AHI	Apnea Ipopnea Index: Indice di Apnea Ipopnea
APAP	Auto adjusting Positive Airway Pressure: Pressione Positiva nelle vie Aeree a regolazione Automatica
BPCO	Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva
COVID-19	CoronaVirus Disease 2019: Malattia da Coronavirus 2019
CPAP	Continous Positive Airway Pessure: Pressione Positiva Continua nelle vie Aeree
ECG	Elettrocardiogramma
ECM	Educazione Continua in Medicina
FA	Fibrillazione Atriale
FeNO	Ossido Nitrico Esalato
FSE	Fascicolo Sanitario Elettronico
GUCH	Grown-Up Congenital Heart
ICD9-CM	International Classification of Diseases, 9th revision: Classificazione Internazionale delle Malattie, 9° revisione
MDS	Ministero della Salute
MMG	Medico di Medicina Generale
MV	Mechanical Ventilation: Ventilazione Meccanica
O2 – terapia	Ossigeno terapia
UCA	Unità di Continuità Assistenziale
OSAS	Obstructive Sleep Apnea Syndrome: Sindrome delle Apnee Ostruttive nel Sonno
OTLT	Ossigeno Terapia a Lungo Termine



PDTA	Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
PNRR	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
PLS	Pediatra di Libera Scelta
SC	Scompenso Cardiaco
SCC	Scompenso Cardiaco Cronico
SpO2	Saturazione di ossigeno dell'emoglobina nel sangue arterioso periferico misurata con ossimetria transcutanea
TM	Telemonitoraggio

22A07125

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 23 agosto 2022.

Individuazione dei criteri e delle modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il comma 1089, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalità di cui al comma 1090;

Visto il successivo comma 1090, del citato art. 1, della legge n. 205 del 2017, secondo cui le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitoli di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici e riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma;

Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sul commercio equo e solidale COM(1999)619 definitivo e la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, europeo Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilità COM(2009) 215 definitivo;



Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo, modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 511 del 22 febbraio 2019;

Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

Visti gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;

Visto il decreto, legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 settembre 2011, n. 226 e successive modificazioni e integrazioni recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi, di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di

aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privato che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234», e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 15368 del 28 luglio 2022 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha espresso, d'ordine del Ministro, il formale concerto;

Visto l'art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti, definizioni:

a) «prodotti del commercio equo e solidale»: i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalità:

i. il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile, il miglioramento della qualità del prodotto e dei processi produttivi in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale, nonché il costo della vita, anche tenuto conto delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall'Organizzazione internazionale del lavoro;

ii. il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;

iii. la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere né ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;

iv. un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualità dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunità locale;

v. il rispetto dell'ambiente;

vi. la garanzia che le informazioni offerte ai consumatori offrano possibilità di scelta con buona cognizione di causa relativamente alla disponibilità dei prodotti ed al significato dei marchi;

vii. la trasparenza delle strutture organizzative;



viii. la tutela del produttore che si trova in condizione di svantaggio nell'accesso al mercato in ragione dell'area geografica e delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte orientate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della comunità locale.

b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, così come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «*de minimis*» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;

d) «regolamento *de minimis*»: il pertinente regolamento, tra il regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile sulla base dell'attività svolta dalla società beneficiaria.

Art. 2.

Finalità e oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalità per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso, in attuazione del comma 1090, art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3.

Riconoscimento del rimborso

1. Ai fini dell'accesso al rimborso di cui al comma 1090 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le imprese aggiudicatrici delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformità a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale possono richiedere un rimborso fino al 15% dei maggiori costi supportati per effetto delle indicazioni di tali prodotti nell'oggetto del bando.

Art. 4.

Rimborso concedibile

1. Il rimborso è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del pertinente regolamento *de minimis*, nella misura stabilita massima dall'art. 3. Il rimborso massimo concedibile a ciascun beneficiario non può, comunque, eccedere l'importo di 10.000,00 euro.

Art. 5.

Modalità di accesso al rimborso

1. Per fruire del rimborso di cui al presente decreto, le imprese di cui all'art. 3 presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso

la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.

2. L'istanza, formulata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è accompagnata da apposita documentazione, rilasciata all'impresa dall'amministrazione che ha bandito la gara di appalto, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, nonché l'importo dei maggiori costi di cui all'art. 3.

3. Ai fini di cui al comma 2, ricade nel rimborso un importo corrispondente al 15% delle voci di costo per acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e prodotti del commercio equo e solidale i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura, che dovrà fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, più eventuali dazi doganali, trasporto e imballo.

4. I termini e le modalità di presentazione delle istanze di rimborso, anche attraverso appositi sistemi informatici, sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica. Con il medesimo provvedimento è reso disponibile lo schema di istanza di ammissione al rimborso.

5. Quota parte delle risorse iscritte annualmente nel Fondo per il commercio equo e solidale istituito dall'art. 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a non più del 2% (due per cento) delle stesse, può essere utilizzata per remunerare il soggetto gestore della misura individuato tra gli enti *in house* delle amministrazioni, al fine di consentire piena operatività della misura e adeguato supporto istruttorio per le attività di ricezione e controllo della rendicontazione delle istanze di rimborso.

Art. 6.

Procedura di concessione

1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di rimborso, verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, la completezza dell'istanza, il rispetto dei massimali previsti dal regolamento *de minimis*.

2. Concluse positivamente le verifiche di cui al comma 1, il Ministero, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina il rimborso entro il limite della misura massima di cui all'art. 4. Nel caso in cui l'importo complessivo dei rimborsi concedibili ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo del rimborso richiesto da ciascuna impresa.

3. Il Ministero, dopo aver verificato tramite Registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento *de minimis*, procede alla registrazione dell'aiuto individuale



determinato ai sensi del comma 2 nel predetto Registro e adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari.

4. Il Ministero, prima di registrare l'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e di adottare il provvedimento di concessione, procede agli adempimenti di cui dalla vigente normativa antimafia

Art. 7.

Cumulo

1. Il rimborso di cui al presente decreto può concorrere con altri aiuti a titolo di «*de minimis*», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore.

2. Il rimborso di cui al presente decreto è cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensità di aiuto superiore più elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 8.

Controlli

1. Il Ministero procede, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, sulla veridicità delle dichiarazioni, nonché sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento del rimborso.

Art. 9.

Revoca del rimborso

1. Il rimborso concesso e revocato dal Ministero nei seguenti casi:

a) venga accertata, successivamente alla concessione del rimborso, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;

b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 8;

2. Disposta la revoca del rimborso, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'Entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Art. 10.

Modalità di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero

1. In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1, e 6, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti e

i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ivi compresi appositi sistemi informatici all'uopo realizzati per la gestione della procedura. Il Ministero declina qualsiasi responsabilità per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti destinatari delle stesse.

Art. 11.

Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

1. I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei rimborsi ricevuti ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-*quinquies* della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. I predetti obblighi non si applicano, ai sensi del comma 127 del medesimo articolo 1 della legge n. 124 del 2017, qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 agosto 2022

*Il Ministro
dello sviluppo economico*
GIORGETTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 1206

22A07188



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Diclofenac sodico, «Brexidavance».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 248 del 6 dicembre 2022

Procedura europea n. SI/H/0234/001/DC e n. SI/H/0234/001/IB/001.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale BREXIDAVANCE, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Nutra Essential OTC, S.L., con sede legale e domicilio fiscale in C. de los Aragoneses, 11, 28108 Alcobendas, Madrid, Spagna.

Confezione: «40 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml/125 erogazioni con pompa dosatrice - A.I.C. n. 049582012 (in base 10) 1H93XW (in base 32).

Principio attivo: Diclofenac sodico.

Produttori responsabili del rilascio dei lotti:

Farmalabor - Productos farmacéuticos S.A.

Zona Industrial De Condeixa, Sebal, Condeixa-a-Nova 3150-194, Portogallo

Farmalider, S.A.

Calle Aragoneses 2, 28108, Alcobendas, Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «40 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml/125 erogazioni con pompa dosatrice.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: «C-bis».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «40 mg/ml spray cutaneo, soluzione» 1 flacone in vetro da 30 ml/125 erogazioni con pompa dosatrice.

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi

undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 28 aprile 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07120

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto (come estratto liquido essiccato) di *Pelargonium sidoides* DC, radix (*Pelargonio radice*) (1:8 - 10) (EPs 7630). Solvente di estrazione etanolo, «Kaloba».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 249 del 6 dicembre 2022

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale KALOBA, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dr. Willmar Schwabe GMBH & CO.KG con sede legale e domicilio in Willmar Schwabe Str. 4, 76227 Karlsruhe, Germania.



Confezione: «Granulato in bustina» 21 bustine in PET/AL/PE da 800 mg - A.I.C. n. 038135087 (in base 10) 14CT9H (in base 32);

Principio attivo: 20 mg di estratto (come estratto liquido essiccato) di *Pelargonium sidoides* DC, radix (*Pelargonio radice*) (1:8 - 10) (EPs 7630). Solvente di estrazione: etanolo 12% (v/v).

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

Dr. Willmar Schwabe GmbH & C KG

Willmar Schwabe Str. 4, 76227 Karlsruhe, Germania.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Granulato in bustina» 21 bustine in PET/AL/PE da 800 mg - A.I.C. n. 038135087 (in base 10) 14CT9H (in base 32).

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-bis.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Granulato in bustina» 21 bustine in PET/AL/PE da 800 mg - A.I.C. n. 038135087 (in base 10) 14CT9H (in base 32).

Classificazione ai fini della fornitura: OTC - Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco o di automedicazione.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quarter*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità di cinque anni a decorrere dalla data di efficacia della presente determina.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07121

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trexother».

Estratto determina AAM/PPA n. 928/2022 del 30 novembre 2022

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata, a seguito delle variazioni, approvate dallo stato membro di riferimento (RMS):

IE/H/477/001-002/II/002 - IE/H/0477/001-002/IB/016;

C.1.z - aggiornamento dei paragrafi 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1, 5.2, 5.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo in linea con il *commitment* durante il RUP. Aggiornamento del *Risk Management Plan*;

C.I.3.a - aggiornamento del paragrafo 4.4 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo, in linea con il risultato di uno PSUFU (DE/H/PSUFU/00002014/201910) per il metotrexato per il medicinale TREXOTHER (A.I.C. 045586) per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio.

Titolare A.I.C.: Accord Healthcare, S.L.U. - MOLL DE BARCELONA S/N, WORLDTRADE CENTER, EDIFICIO EST, 6° PLANTA - 08039.

Procedure europee: IE/H/477/001-002/II/002 - IE/H/0477/001-002/IB/016.

Codici pratiche: VC2/2018/301 - C1B/2022/310.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto, entro e non oltre sei mesi, dalla medesima data, al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.



Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente determina, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina

La determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A07122

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina fumarato, «Xetamed».

Estratto determina AAM/PPA n. 929/2022 del 30 novembre 2022

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione B.II.e).5.a).2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale XETAMED nelle confezioni di seguito indicate:

«50 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412399 base 10 - 1D8DMH base 32;

«150 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412401 base 10 - 1D8DMK base 32;

«200 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412413 base 10 - 1D8DMX base 32.

Principio attivo: quetiapina fumarato.

Codice pratica: C1B/2021/3137.

Codice di procedura europea: PT/H/2158/002,004,005/IB/014.

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Piceno Aprutina n. 47 - 63100 Ascoli Piceno (AP) - codice fiscale 02062550443.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

nicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A07123

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di quetiapina fumarato, «Xetamed».

Estratto determina AAM/PPA n. 934/2022 del 30 novembre 2022

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata la variazione B.II.e).5.a).2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale XETAMED nella confezione di seguito indicata:

«100 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/AL - A.I.C. n. 046412425 base 10 - 1D8DN9 base 32.

Principio attivo: quetiapina fumarato.

Codice pratica: C1B/2021/3138.

Codice di procedura europea: PT/H/2158/003/IB/015.

Titolare A.I.C.: Neuraxpharm Italy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Piceno Aprutina n. 47 - 63100 Ascoli Piceno (AP) - codice fiscale 02062550443.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nn).

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinale soggetto a prescrizione medica).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

22A07124



Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di Dabigatran Etexilato, «Dabigatran Etexilato Galenicum».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 254 del 13 dicembre 2022

Procedura europea n. MT/H/0459/001-003/DC e n. MT/H/0459/001-003/IB/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale DABIGATRAN ETEXILATO GALENICUM, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della Determinazione di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggi e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Galenicum Health, S.L., con sede legale e domicilio fiscale in Av. Diagonal 123, planta 11, 08005 – Barcellona, Spagna (ES);

Confezioni:

«75 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/pvc divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099017 (in base 10) 1GUD89 (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099029 (in base 10) 1GUD8P (in base 32);

«75 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099031 (in base 10) 1GUD8R (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/pvc divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099056 (in base 10) 1GUD9J (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099068 (in base 10) 1GUD9W (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099070 (in base 10) 1GUD9Y (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 3 x 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099082 (in base 10) 1GUDBB (in base 32);

«110 mg capsule rigide» 2 x 50 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099094 (in base 10) 1GUDBQ (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 10 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099118 (in base 10) 1GUDCG (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 30 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099120 (in base 10) 1GUDCJ (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099132 (in base 10) 1GUDCW (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 3 x 60 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099144 (in base 10) 1GUDD8 (in base 32);

«150 mg capsule rigide» 2 x 50 capsule in blister AL/OPA/AL/PVC divisibile per dose unitaria

A.I.C. n. 049099157 (in base 10) 1GUDDP (in base 32);

Principio attivo: Dabigatran Etexilato.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti:

SAG Manufacturing S.L.U, Carretera Nacional 1 Km 36, San Agustín Del Guadalix, 28750 Madrid, Spagna.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 110 mg, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra;

Per le confezioni sopra indicate con il dosaggio da 110 mg e 150 mg, fatto salvo quanto previsto dalla Nota 97 per l'indicazione FANV, è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

Classificazione ai fini della fornitura: RRL - medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ortopedico, fisiatra, internista, ematologi che lavorano nei centri di trombosi ed emostasi, neurologo, geriatra, pneumologo, cardiologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.



Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Prima dell'inizio della commercializzazione del medicinale sul territorio nazionale, è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di distribuire il seguente materiale educativo: guida per il medico prescrittore, guida per il paziente e per *Healthcare Professionals*, i cui contenuti e formati sono soggetti alla preventiva approvazione del competente Ufficio di AIFA, unitamente ai mezzi di comunicazione, alle modalità di distribuzione e a qualsiasi altro aspetto inerente alla misura addizionale prevista.

Qualora si riscontrino che il titolare abbia immesso in commercio il prodotto medicinale in violazione degli obblighi e delle condizioni di cui al precedente comma, il presente provvedimento autorizzativo potrà essere oggetto di revoca, secondo quanto disposto dall'art. 43, comma 3, decreto ministeriale 30 aprile 2015; in aggiunta, ai sensi dell'art. 142, commi 1 e 2, decreto legislativo n. 219/2006, AIFA potrà disporre il divieto di vendita e di utilizzazione del medicinale, provvedendo al ritiro dello stesso dal commercio o al sequestro, anche limitatamente a singoli lotti.

Salvo il caso che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni penali di cui all'art. 147, commi 2 e 6, e le sanzioni amministrative di cui all'art. 148, comma 22, decreto legislativo n. 219/2006.

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 26 gennaio 2027, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07165

Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Oftaquix»*Estratto determina IP n. 752 del 10 novembre 2022*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale OFTAQUIX 5 MG/ML COLIRIO, SOLUCAO FLACONE 5 ML dal Portogallo con numero di autorizzazione 4041786, intestato alla società Santen Oy Niittyhaankatu 20 33720 Tampere Finlandia e prodotto da Santen Oy Kelloportinkatu 1 - 33100 - Tampere - Finland, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: New Pharmashop S.r.l. con sede legale in CIS Di Nola Isola 1, Torre 1, int. 120 80035 Nola NA.

Confezione: OFTAQUIX «5 mg/ml collirio, soluzione» un flacone da 5 ml.

Codice di A.I.C.: 050131010 (in base 10) 1HTW22(in base 32).

Forma farmaceutica: collirio, soluzione.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 5,12 mg di Levofloxacin emidrato equivalenti a 5 mg di Levofloxacin.

Eccipienti: benzalconio cloruro (0,05 mg in 1 ml di collirio, soluzione, conservante), sodio cloruro, sodio idrossido o acido cloridrico e acqua per preparazioni iniettabili.

Officine di confezionamento secondario:

Pharma Partners S.r.l. via E. Strobino, 55/57 59100 Prato (PO);

S.C.F. S.r.l. Via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

De Salute S.r.l. via Biasini, 26 26015 Soresina (CR).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: OFTAQUIX «collirio 0,5%» 1 flacone da 5 ml.

Codice di A.I.C.: 050131010.

Classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: OFTAQUIX «collirio 0,5%» 1 flacone da 5 ml.

Codice di A.I.C.: 050131010.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi, l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07166

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano, a base di atorvastatina, «Atorvastatina Viatris», «Torvast» e «Xarator».*Estratto determina AAM/PPA n. 948/2022 del 7 dicembre 2022*

Si autorizzano le seguenti variazioni:

DE/H/XXXX/WS/690, Tipo II, C.I.4) – Aggiornamento degli stampati per inserimento di una nuova avvertenza per interazione di atorvastatina con sofosbuvir/ledipasvir, con aggiornamento del paragrafo 4.5 del RCP relativamente agli inibitori del trasporto; correzione del termine MDR1 con il sinonimo P-gp al paragrafo 5.2 del RCP. Modifica degli stampati per adeguamento alla linea guida eccipienti.

DE/H/XXXX/WS/930, Tipo II, C.I.4) – Aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto per inserimento di ulteriori dettagli sull'avvertenza relativa alla reazione avversa «miopatia necrotizzante immuno-mediata» (IMNM). Modifica degli stampati per adeguamento al QRD *template*, nella versione corrente; modifiche editoriali minori.

Si modificano i paragrafi 2, 4.4, 4.5, 5.2, 6.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo ed etichettatura.

Medicinale: ATORVASTATINA VIATRIS

Confezioni A.I.C. n. :

041444011 - «10 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444023 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;



041444050 - «20 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444062 - «20 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444074 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;

041444100 - «40 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444112 - «40 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444124 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;

041443134 - «10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443146 - «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444151 - «80 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443159 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443161 - «10 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444163 - «80 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443173 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444175 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;

041443185 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444187 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443197 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444199 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444201 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443209 - «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443211 - «10 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041444213 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443223 - «10 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443235 - «10 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443247 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443375 - «20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443387 - «20 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443399 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443401 - «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443413 - «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443425 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443437 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443449 - «20 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443452 - «20 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443464 - «20 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443476 - «20 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443488 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443615 - «40 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443627 - «40 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443639 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443641 - «40 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443654 - «40 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443666 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443678 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443680 - «40 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443692 - «40 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443704 - «40 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443716 - «40 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443728 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443856 - «80 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443868 - «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443870 - «80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443882 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443894 - «80 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443906 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443918 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443920 - «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443932 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443944 - «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443957 - «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443969 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

041443995 - «10 mg compresse rivestite con film» 200 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

Medicinale: TORVAST

Confezioni A.I.C. n. :

033007016 - «10» 10 compresse 10 mg;

033007028 - «10» 30 compresse 10 mg;

033007030 - «20» 10 compresse 20 mg;

033007042 - «20» 30 compresse 20 mg;

033007055 - «40» 10 compresse 40 mg;

033007067 - «40» 30 compresse 40 mg;

033007079 - «10 mg compresse rivestite con film » 90 compresse in flacone Hdpe;

033007081 - «20 mg compresse rivestite con film » 90 compresse in flacone Hdpe;



033007093 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;

033007244 - «80 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007257 - «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007269 - «80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007271 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007283 - «80 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007295 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007307 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007319 - «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007321 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007333 - «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007345 - «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007358 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007360 - «80 mg compresse rivestite con film» 200 (10x20) compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007372 - «80 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033007384 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;

033007408 - «10 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

033007410 - «20 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

Medicinale: XARATOR

Confezioni A.I.C. n. :

033005012 - «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005024 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005036 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005048 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005051 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005063 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005075 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;

033005087 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;

033005099 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;

033005240 - «80 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005253 - «80 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005265 - «80 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005277 - «80 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005289 - «80 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005291 - «80 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005303 - «80 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005315 - «80 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005327 - «80 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005339 - «80 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005341 - «80 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005354 - «80 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005366 - «80 mg compresse rivestite con film» 200(10x20) compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005378 - «80 mg compresse rivestite con film» 500 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al/Vinile;

033005380 - «80 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in flacone Hdpe;

033005392 - «5 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

033005404 - «10 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

033005416 - «20 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al;

033005428 - «40 mg compresse masticabili» 30 compresse in blister Pa/Al/Pvc-Al.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Viatris Pharma S.r.l., codice fiscale 03009550595, con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20, 20124 Milano, Italia;

Numeri procedura: DE/H/XXXX/WS/690 – DE/H/XXXX/WS/930;

Codici pratica: VC2/2020/150 – VC2/2021/107.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera, in caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina che i lotti prodotti nel periodo di cui al punto 1 del precedente paragrafo, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07167



Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di acido ialuronico, sale sodico e sulfadiazina argintica, «Altergen».

Estratto determina AAM/PPA n. 953/2022 del 7 dicembre 2022

Si autorizza la seguente variazione, relativamente al medicinale «ALTERGEN» (A.I.C. 028441), per le descritte confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n.:

028441018 «0,2% + 1% crema» tubo da 25 g.

028441020 «2 mg + 40 mg garze impregnate» 15 garze.

N. 1 Variazione di tipo II, B.I.z Aggiornamento dell'ASMF del produttore Lusochimica S.p.a. relativo alla sostanza attiva sulfadiazina argintica (versione ottobre 2022).

Codice pratica: VN2/2020/193.

Titolare di A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l. (codice fiscale 10616310156).

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determina possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della determina AIFA n. DG/821/2018 del 24 maggio 2018 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2018.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07168

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di atenololo, «Tenormin».

Estratto determina AAM/PPA n. 958/2022 del 14 dicembre 2022

Trasferimento di titolarità: AIN/2022/2389.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Astrazeneca S.p.a., con sede legale in viale Decumano, 39, 20157 Milano, codice fiscale 00735390155.

Medicinale: TENORMIN.

Confezioni:

«100 mg compresse» blister 14 compresse - A.I.C. n. 024016014.

«100 mg compresse» 42 compresse - A.I.C. n. 024016038;

alla società Atnahs Pharma Netherlands BV., con sede legale in Copenhagen Towers, Ørestads Boulevard 108, 5.tv, DK-2300 København S, Danimarca.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

22A07169

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

Modalità di registrazione dei dati della selezione conservatrice.

Il decreto ministeriale del 21 ottobre 2022, n. 538460 recante le modalità con le quali il costitutore o il richiedente l'iscrizione di una varietà o di un clone, registra i dati della selezione conservatrice in applicazione dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 16, è stato pubblicato sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, alla pagina web <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18958> sul sito internet del Servizio fitosanitario nazionale alla pagina web <https://www.protezionedellepiante.it/decreto-del-ministro-del-21-ottobre-2022-n-538460-modalita-di-registrazione-della-selezione-conservatrice/>

22A07126

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

Adozione delle determinazioni, motivate di conclusione della Conferenza di servizi del 14 novembre 2022, relative all'adeguamento ai valori limite per le emissioni di NOx di cui alla prescrizione n. 18 per l'esercizio della centrale termoelettrica AdI Energia S.r.l. di Taranto.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 511 del 12 dicembre 2022 si è provveduto all'adozione delle determinazioni motivate di conclusione della Conferenza di Servizi del 14 novembre 2022 relative all'adeguamento ai valori limite per le emissioni di NOx di cui alla prescrizione n. 18 del DM n. 140 del 17 luglio 2020. (Procedimento ID53/13554).

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT>

22A07161

Riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.a. di Taranto e Statte con riferimento alle emissioni in atmosfera in aree di colata continua.

Si rende noto che con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 514 del 12 dicembre 2022 si è provveduto, con riferimento alle emissioni in atmosfera in aree di colata continua, al riesame parziale dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto n. DVA-DEC-2011-450 del 4 agosto 2011, come modificato dal decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26 ottobre 2012, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2017 e conseguenti atti integrativi, per l'esercizio dello stabilimento siderurgico situato nei Comuni di Taranto e Statte, della società Acciaierie d'Italia S.p.a., identificata dal codice fiscale 10354890963, con sede legale in



Viale Certosa 239, 20151 Milano (ID 90/12121 e ID 90/12645), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale Valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il portale VAS-VIA-AIA del Ministero al seguente indirizzo: <https://va.mite.gov.it/it-IT>

22A07162

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla raffineria della società ENI S.p.a. situata nei Comuni di Livorno e Collesalveti.

Si rende noto che con decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 508 del 9 dicembre 2022 e n. 515 del 13 dicembre 2022 si è provveduto al riesame dell'AIA rilasciata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare DM n. 32 del 2 febbraio 2018 per l'esercizio della raffineria situata nei Comuni di Livorno e Collesalveti (LI) della società ENI S.p.a., identificata dal codice fiscale identificata dal codice fiscale 00484960588, con sede legale in piazzale Enrico Mattei, n. 1, 00144 Roma (RM), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo 44, Roma, e attraverso il sito *web* del Ministero, agli indirizzi <https://www.mite.gov.it/> e <https://va.minambiente.it/it-IT>

22A07163

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Approvazione della delibera n. 519/2022 adottata in data 27 maggio 2022 dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0010581/PIND-L-118 del 16 novembre 2022 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 519/2022 adottata dal consiglio di amministrazione dell'EP-PI in data 27 maggio 2022, concernente l'adeguamento dei trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2022.

22A07164

Adozione del Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del PNRR.

Sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (www.lavoro.gov.it), sezione Normativa e pubblicità legale, è pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali adottato in data 19 dicembre 2022.

Con il provvedimento viene adottato il Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025, in attuazione della misura a titolarità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui alla Missione 5, componente 1, Riforma 1.2 Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

22A07282

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-298) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



Pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



Pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo congruaggio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

(di cui spese di spedizione € 129,11)*
(di cui spese di spedizione € 74,42)*

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 40,05)*
(di cui spese di spedizione € 20,95)*

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € **1,01 (€ 0,83 + IVA)**

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



Pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



Pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca





* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 2 1 2 2 2 *

€ 1,00

